REGIONE
TOSCANA

Le gestioni associate in Toscana

REGIONE
TOSCANA

Le gestioni associate in Toscana

Le gestioni associate in Toscana

La presente pubblicazione è stata curata dal
Settore affari istituzionali e delle autonomie locali
Direzione generale della Presidenza – Giunta della Regione Toscana
Via Cavour, 18 – 50129 Firenze
in collaborazione con il
Settore comunicazione pubblicità istituzionale.
Coordinamento editoriale: Stefano Busolin e Marcello Ferreri

La pubblicazione ha carattere divulgativo.
I testi integrali e aventi validità sono solo quelli pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione
previa citazione della fonte

Realizzazione e Stampa:
P.O. Produzioni editoriali,
grafiche e multimediali del Centro Stampa
Via di Novoli 73/a – 50127 Firenze

Ottobre 2004

Tiratura 1000 copie
Distribuzione gratuita

INDICE

5 **Le gestioni associate, uno strumento per la sussidiarietà**
Angelo Passaleva
Vice Presidente della Giunta regionale della Regione Toscana

9 **Scheda di lettura**

13 **Il Programma di riordino territoriale**
deliberazione del Consiglio regionale della Regione Toscana 17 dicembre 2003, n. 225 in Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 4.2.2004, suppl. n. 14:
13 Le premesse e l'articolato
45 Gli obiettivi programmatici
53 I livelli ottimali in Toscana
71 Le gestioni associate e i criteri per l'incentivazione

81 **Le singole gestioni associate**
deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana 22 marzo 2004, n. 238

145 **Le modalità di attuazione del programma di riordino**
deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana 22 marzo 2004, n. 273

167 **Guide per la redazione delle convenzioni**
decreto dirigenziale 14 maggio 2004, n. 2732

Informazioni utili

LE GESTIONI ASSOCIATE, UNO STRUMENTO PER LA SUSSIDIARIETÀ

La Regione Toscana presenta con questa pubblicazione i principali provvedimenti adottati per la promozione e il sostegno delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali, in attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40.

Si tratta del Programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, e delle deliberazioni attuative adottate dalla Giunta regionale il 22 marzo 2004.

Tutto ciò è il punto di arrivo di un intenso lavoro della Regione e delle autonomie locali, Comuni, Comunità montane e Circondari anzitutto. E' però anche un punto di partenza, una opportunità per gli enti locali, soprattutto per i Comuni di minore dimensione demografica, che può essere colta per sviluppare il rinnovamento delle amministrazioni e migliorare i servizi ai cittadini; è una opportunità anche per la Regione, che può affrontare meglio la sfida della sussidiarietà e dell'attuazione dei principi del nuovo assetto istituzionale derivante dalla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Molto opportunamente, la legge regionale n. 40 del 2001 aveva previsto che il Programma di riordino territoriale fosse costruito con una forte partecipazione del sistema locale delle autonomie, e che ciò dovesse avvenire non a tavolino ma dentro una prima fase di concreto avvio delle gestioni associate. Così, in effetti, è avvenuto fin dall'aprile del 2002, da quando cioè è stata avviata la procedura di formazione del Programma e, contestualmente, è stata promossa la prima fase di incentivazione delle gestioni associate, destinata ai Comuni di minore dimensione demografica e ai Comuni delle Comunità montane.

La risposta del sistema locale è stata di grande rilievo, finanche superiore alle aspettative.

Già dall'ottobre 2002 gran parte dei Comuni hanno concordato le

proposte di livello ottimale, largamente coerenti con gli ambiti territoriali delle Comunità montane o delle zone socio sanitarie o dei Sistemi economici locali (Sel) o dei Circondari. Nel 2003 i livelli ottimali già costituiti e funzionanti sono risultati 23, con un numero di circa 200 gestioni associate attivate.

Il risultato complessivo è quello che si può leggere nelle premesse del Programma di riordino territoriale, con il conseguimento di un consenso quasi unanime sulle varie proposte di individuazione dei livelli ottimali. Il Programma raccoglie dunque largamente ciò che è venuto dal sistema locale e ne rappresenta bene le esigenze.

Il Programma di riordino territoriale individua, dunque, 49 livelli ottimali, che coinvolgono 258 Comuni su 287; tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti fanno parte di questi livelli ottimali. I 23 livelli ottimali già operanti coinvolgono 150 Comuni, in prevalenza con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; 203 sono le gestioni associate già attivate, con 47 enti che risultano responsabili di almeno una gestione associata; le principali gestioni associate attivate riguardano il personale e altri servizi generali di amministrazione, l'innovazione amministrativa, la statistica, la protezione civile, le gestioni attinenti il governo del territorio, la polizia municipale, il difensore civico, i servizi di informazione e comunicazione con il pubblico, le gestioni attinenti i servizi sociali, le gestioni attinenti i servizi culturali ed educativi, lo sportello unico delle attività produttive, i mattatoi e i canili.

I livelli ottimali già attivati hanno beneficiato complessivamente, negli anni 2002 e 2003, di contributi per oltre 6 milioni di euro. E' stata avviata anche una prima fase di monitoraggio sperimentale, per valutare l'andamento delle gestioni e i primi risultati raggiunti dagli enti partecipanti.

Perciò, senza voler enfatizzare più del dovuto l'esperienza fin qui fatta, si può dire che sono state gettate le basi per un'ampia attuazione del principio di sussidiarietà istituzionale, e per sostenere lo sforzo di miglioramento della pubblica amministrazione locale, soprattutto quella dei piccoli Comuni.

E' importante rimarcare che la legge regionale n. 40 del 2001 ha

voluto che si premiassero non tanto progetti sulla carta, ma esperienze concrete, su cui innestare progetti realistici, fondati sulla effettiva volontà di lavorare insieme. Questa impostazione è stata giusta, e non solo perché l'esperienza passata (il sostegno a progetti di unioni di Comuni) non aveva dato buoni risultati. E' stata giusta perché ha colto l'esistenza di una diffusa cooperazione già in corso tra i Comuni, che poteva essere rafforzata; qui l'incentivo finanziario ha sicuramente sollecitato a mettere a frutto le relazioni esistenti e a dare loro un quadro di riferimento e una veste giuridica più forte e stabile, spingendo verso una più matura integrazione tra le amministrazioni locali. In altri casi, invece, ha aiutato ad intraprendere una strada nuova, superando timidezze e ritardi.

L'impostazione che si è scelta nell'attuazione della legge 40 è stata, insomma, equilibrata e coerente. Si è cercato, in sostanza, di avviare un circolo virtuoso. Da un lato, si è richiesto che, per entrare nel sistema dei contributi regionali, vi fosse una effettiva esperienza in corso (un certo numero di gestioni associate effettivamente attivate); dall'altro, non si è preteso che questa esperienza coinvolgesse subito la maggioranza delle funzioni comunali. In questo modo, le amministrazioni locali hanno potuto avviare progetti più complessi sulla base di dati reali, a partire cioè da quello che stanno concretamente realizzando, conoscendo meglio e approfondendo i problemi che le gestioni associate pongono e le opportunità che determinano per rendere più efficiente l'azione pubblica e migliorare ed estendere i servizi ai cittadini.

Questa impostazione è confermata nel Programma di riordino, dove al centro vi è un grado di integrazione minimo e credibile, che deve essere realizzato tra tutti i Comuni di un livello ottimale. Raggiunto questo livello minimo (che è stato costruito non a tavolino ma sulla base della media delle gestioni associate già incentivate), l'incentivazione è riconosciuta anche quando le gestioni associate si realizzano tra una parte dei Comuni del livello ottimale, o in altre aggregazioni (nella zona socio sanitaria e in aggregazioni tra Comuni limitrofi). Perciò il Programma di riordino non propone soluzioni definitive e indiscusse, ma apre un processo, che andrà verificato nel tempo e di volta in volta aggiornato e precisato.

In realtà, il Programma di riordino è un provvedimento molto particolare: ha le gambe sufficienti per produrre effetti di un certo rilievo; aiuta l'aggregazione dei Comuni, nel senso di svilupparne l'adeguatezza organizzativa; aiuta a realizzare la sussidiarietà istituzionale. Per gli obiettivi che indica, il Programma si pone anche come uno snodo essenziale per la politica istituzionale della Regione verso gli enti locali, e può rappresentare il primo momento generale di un più ampio intervento riformatore.

Da qui è perciò possibile affrontare con una forte impronta unitaria i pilastri del nuovo sistema regionale delle autonomie locali, che valgono a delineare l'originale idea di governance che la Regione sta praticando e intende affermare nel più esteso conferimento delle funzioni, nel rinnovamento degli strumenti della programmazione regionale e locale, nel disegno delle istituzioni che possono sostenere i nuovi processi di decentramento e di cooperazione istituzionale.

Angelo Passaleva
Vice Presidente della Giunta
della Regione Toscana

I documenti che vengono riportati in questa raccolta rappresentano l'insieme delle regole attualmente vigenti nella Regione Toscana per la promozione e l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali.
I documenti sono disposti nell'ordine cronologico di approvazione da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale. La sequenza cronologica segue anche un ordine logico e sistematico: dalla disciplina generale a quella particolare e di dettaglio e con livelli di approfondimento che appaiono come capitoli di un testo organico.

Il Programma di riordino territoriale

Del Programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, sono riportati:
- le premesse, che ripercorrono le tappe della costruzione e concertazione del provvedimento con le varie realtà locali e indicano le principali scelte operate;
- l'articolato, che definisce la disciplina fondamentale dell'incentivazione;
- l'allegato A, che contiene il dettaglio degli obiettivi programmatici;
- l'allegato C, che contiene l'individuazione delle gestioni associate rilevanti per l'incentivazione, alcuni criteri fondamentali e il sistema di calcolo dei contributi forfetari iniziali.

L'allegato B, di interesse esclusivamente locale, è riportato solo per estratto, e contiene l'individuazione dei 49 livelli ottimali per l'esercizio associato.

I punti essenziali del Programma:

I livelli ottimali

Sono stati individuati 49 livelli ottimali per l'esercizio associato, a cui si aggiungono 34 zone socio sanitarie, che in parte coincidono e in par-

te si sovrappongono ai livelli ottimali. L'incentivazione delle gestioni associate avviene essenzialmente all'interno di questi aggregati di territori comunali.
I livelli ottimali sono un riferimento generale, le zone socio sanitarie lo sono per funzioni determinate.
A questi aggregati non corrispondono necessariamente singoli enti locali, come le Comunità montane. La scelta della Regione Toscana non è stata dunque quella di individuare i livelli ottimali in enti esistenti (Comunità montane, unioni di Comuni, Circondari, etc…).
Al primo posto, dunque, c'è l'aggregazione scelta dai Comuni (il livello ottimale). I Comuni scelgono inoltre la forma o le forme associative più opportune e funzionali per realizzare le gestioni associate: si convenzionano tra di loro, affidando ad uno di essi il compito di gestire la funzione o il servizio, o alla Comunità montana o al Circondario di riferimento, oppure costituiscono Consorzi, etc… Perciò, è possibile che gli stessi Comuni di un livello ottimale attivino gestioni associate ciascuna con una diversa forma associativa: ciò che conta è che tra gli stessi Comuni si realizzi la sostanza dell'obiettivo, e non l'unicità della forma associativa. Ciò che viene richiesto è che la forma associativa vada oltre il mero coordinamento e pervenga alla integrazione di competenze, risorse, strutture e personale. Quindi l'unica forma associativa esclusa dall'incentivazione è quella che si realizza con l'accordo di programma, dove, come è noto, ciò che domina è il coordinamento di opere e interventi che conferma però la sfera di competenza di ciascun ente coinvolto.

Il modello base

Il modello base che il Programma evoca è, dunque, estremamente semplice: un unico condiviso livello ottimale, nel quale realizzare gestioni associate in ogni campo, con pluralità di forme associative. Il modello base è l'unico che consente di pervenire al contributo forfetario iniziale, quando si raggiunge un numero sufficiente di gestioni associate attivate, e dunque un livello minimo di integrazione. La regola è che il livello minimo di integrazione corrisponde al raggiungimento di un

punteggio (pari a 8), considerato che la generalità di gestioni associate comportano un punteggio pari 1 e che, per alcune di esse, in ragione di maggiori livelli di integrazione, sono stabiliti punteggi pari a 2 o a 3. Per il modello base l'incentivazione si realizza con il contributo forfetario iniziale e con contributi annuali (per un massimo di 5 anni).

Altri modelli

Una volta attivato il modello base (e una volta conseguito il contributo forfetario iniziale), il Programma prevede che l'incentivazione (nella forma del contributo annuale) possa essere conseguita anche in situazioni diverse. In sostanza, è necessario che l'esperienza delle gestioni associate del livello ottimale sia nata e perduri nel tempo: a queste condizioni è possibile ottenere l'incentivazione annuale anche per altre aggregazioni, interne al livello ottimale o coinvolgenti più livelli ottimali o coinvolgenti la zona socio sanitaria. In quest'ultimo caso, per funzioni e servizi che sono oggetto di programmazione locale nella zona stessa.
E' anche previsto che le gestioni associate possano essere incentivate se l'aggregazione riguarda Comuni limitrofi. Di parte di queste incentivazioni possono usufruire anche Comuni di maggiori dimensioni demografiche, non compresi in livelli ottimali.
Per tutte le aggregazioni valgono le stesse regole sulle forme associative, sull'utilizzo dei contributi, sugli adempimenti degli enti gestori, sulle eventuali revoche derivanti dalla crisi delle gestioni associate.

Le singole gestioni associate

La deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, si occupa delle singole gestioni associate, per ciascuna delle quali individua il contenuto minimo, avuto riguardo ai procedimenti, alle attività e ai servizi che devono essere attivati perché possa essere riconosciuto il corrispondente punteggio. Nei 64 paragrafi che descrivono il contenuto delle singole gestioni sono anche indicate alcune condizioni ulteriori per poter conseguire il punteggio, come lo svolgimento di compiti decisori, l'avvenuta costituzione di banche dati, l'approvazione di regolamenti uniformi, etc…

I procedimenti di concessione dei contributi

La deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, si occupa dei procedimenti di concessione dei contributi, e degli adempimenti degli enti responsabili delle gestioni associate. In allegato, è riportato anche il sistema di calcolo dei contributi annuali.

La crisi delle gestioni associate

La deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004 si occupa inoltre, diffusamente, dei procedimenti di revoca dei contributi, in particolare nei casi di crisi delle gestioni associate. Il sistema è ispirato a principi di leale collaborazione tra Regione e enti beneficiari, ed è volto ad accertare la possibilità del superamento della crisi.

L'utilizzazione dei contributi

I contributi concessi sono destinati al sostegno degli enti partecipanti alle gestioni associate e sono utilizzati secondo quanto stabilito dagli enti stessi negli atti associativi.

IL PROGRAMMA DI RIORDINO TERRITORIALE DCR N.225 DEL 2003

Le premesse e l'articolato

Si riportano di seguito le premesse e l'articolato del Programma di riordino territoriale, che danno conto del processo di formazione dell'atto, delle motivazioni e delle regole generali dell'incentivazione. Per chiarezza espositiva, le abbreviazioni contenute nell'atto sono state trascritte per esteso.

Il Consiglio Regionale

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni);

Visto, in particolare, l'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2001, che stabilisce la procedura per la formazione del programma di riordino territoriale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2002, n. 422, con la quale è stato dato avvio alla procedura per la formazione del programma di riordino territoriale;

Viste le proposte dei Comuni e delle Province, agli atti del procedimento, avanzate ai sensi degli articoli 4 e 5, comma 1, della legge regionale n. 40 del 2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002;

Vista l'intesa sullo schema preliminare di programma di riordino territoriale, conseguita il 4 agosto 2003 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001, tra la Giunta regionale e le rappresentanze associative degli enti locali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2003, n. 770, con la quale è stato adottato lo schema preliminare di programma di riordino territoriale e ne è stata disposta la trasmissione ai Comuni, alle Province e

alle Comunità montane per l'espressione delle osservazioni di detti enti, a norma dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001;

Viste le valutazioni finali sulle osservazioni presentate dagli enti locali, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, e l'intesa sulla proposta di programma di riordino territoriale, conseguita il 27 ottobre 2003, recante gli elementi sopra richiamati della procedura prevista dal medesimo articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che la formazione del programma di riordino territoriale è stata caratterizzata da una notevole partecipazione dei Comuni interessati, che hanno, in generale, definito di propria iniziativa la costituzione dei livelli ottimali, da un esteso coinvolgimento delle Comunità montane e da un significativo contributo delle Province, e che risultano essere state sostanzialmente accolte, con l'unica eccezione di una proposta di Comuni che non raggiungevano i 10.000 abitanti, le proposte avanzate dai Comuni;

Considerato, in particolare, che, come risulta dagli atti sopra citati:

- le proposte relative alla costituzione di 39 livelli ottimali sono state concordate tra tutti i Comuni interessati; le proposte relative alla costituzione di 3 livelli ottimali risultano di iniziativa delle Province di Arezzo, Pisa e Siena, d'intesa con tutti i Comuni interessati;
- la proposta relativa alla costituzione del livello ottimale del Pratomagno, tra Comuni della Comunità montana, risulta di iniziativa della Provincia di Arezzo e su di essa non sono state formulate proposte alternative dai Comuni e dalla Comunità montana interessati;
- le proposte relative alla costituzione di 2 livelli ottimali, Val d'Ambra e Val di Chiana Aretina, sono state concordate tra i Comuni interessati, e modificate in sede di osservazioni con il passaggio del Comune di Civitella Val di Chiana da un livello ottimale all'altro, su richiesta di detto Comune;
- la proposta relativa alla costituzione del livello ottimale Chianti Fiorentino è stata concordata solo tra alcuni dei Comuni interessati, e modificata, in sede di osservazioni, sulla base di quanto evidenziato dal Comune di Impruneta;

- la proposta del livello ottimale Area Grossetana risulta da quanto definito nella sede concertativa, in assenza di alcuna proposta da parte dei Comuni interessati e della Provincia, e su di essa non sono state formulate proposte alternative dai Comuni interessati;
- la proposta del livello ottimale Area Livornese risulta dall'aggregazione di due proposte dei Comuni interessati;
- la proposta del livello ottimale Isola d'Elba risulta dall'aggregazione di quattro Comuni ad una proposta originaria concordata tra altrettanti Comuni, che non raggiungevano da soli i 10.000 abitanti;

Considerato che dette proposte sono risultate, in generale, coerenti con gli ambiti territoriali delle Comunità montane o delle zone socio sanitarie o dei sistemi economici locali o dei circondari istituiti sulla base della legislazione regionale, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002;

Considerato che in soli quattro casi risultanti da proposte concordate tra i Comuni, detta coerenza non risulta rispettata, e che i livelli ottimali sono ugualmente costituiti in considerazione della prevalenza che, in questa prima fase, deve essere accordata alla volontà dei Comuni interessati, dovendosi peraltro verificare nel tempo l'effettiva capacità dei Comuni medesimi di sviluppare una adeguata esperienza associativa, anche in relazione al fatto che permane l'esigenza di svolgere la cooperazione nel campo dei servizi e degli interventi oggetto di programmazione nella zona socio sanitaria;

Ritenuto di indicare gli obiettivi programmatici del riordino territoriale che la Regione intende perseguire per il triennio 2003 – 2005, come indicati nell'allegato A alla presente deliberazione;

Ritenuto di individuare i livelli ottimali, come indicati nell'allegato B alla presente deliberazione, in modo tale che ogni Comune della regione avente popolazione non superiore a 10.000 abitanti sia collocato in un unico livello ottimale, e che ogni livello ottimale risulti a sua volta con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti;

Considerato che l'individuazione dei livelli ottimali per l'incentivazione di gestioni associate ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 non determina alcuna modifica degli ambiti territoriali stabiliti sulla

base della vigente legislazione regionale, e in particolare degli ambiti territoriali delle Comunità montane e delle zone socio sanitarie;

Ritenuto che il suddetto allegato B possa essere modificato direttamente dalla Giunta regionale in casi determinati, e in particolare quando vengono in rilievo Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti non facenti parte di livelli ottimali, in ragione del fatto che la presenza di detti Comuni nei livelli ottimali è, ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001, solo eventuale;

Considerato che, per ogni altra modifica dei livelli ottimali nei quali sono compresi Comuni aventi popolazione non superiore a 10.000 abitanti, debba essere seguita la procedura richiamata dall'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2001, salvo quanto disposto dagli atti normativi della Regione;

Ritenuto di non indicare termini entro i quali l'esercizio associato di funzioni e servizi deve avere inizio e di rinviare detta determinazione a successivi provvedimenti, ove nelle leggi regionali si preveda espressamente l'esercizio in forma associata;

Considerato che su 141 Comuni, appartenenti alle Comunità montane, 138 risultano già inseriti nei livelli ottimali di cui all'allegato B e che i 3 Comuni non compresi nei livelli ottimali sono tutti superiori a 10.000 abitanti;

Ritenuto di individuare nelle zone socio sanitarie, come definite dalla vigente legislazione regionale, gli ambiti territoriali nei quali è prevista l'incentivazione delle gestioni associate oltre ai livelli ottimali dell'allegato B, in considerazione del fatto che le zone socio sanitarie comprendono tutti i Comuni della regione e già oggi in esse si realizzano forme di cooperazione tra Comuni su importanti settori, come quelli attinenti ai servizi sociali ed educativi;

Ritenuto di individuare le gestioni associate di funzioni e servizi comunali rilevanti ai fini dell'incentivazione, come indicate nell'allegato C, e di organizzarle in aree tematiche, corrispondenti ai principali campi di attività dei Comuni, attribuendo a ciascuna gestione associata un punteggio di 1, 2 o 3 punti, sulla base della potenziale capacità della gestione medesima di determinare una significativa integrazione di

competenze, strutture, risorse finanziarie e personale;

Ritenuto che, ai fini dell'incentivazione, debba essere individuata, in relazione agli obiettivi indicati nell'allegato A, una soglia unitaria minima di integrazione dei Comuni del livello ottimale, costituita dall'attivazione di gestioni associate che consentono di raggiungere il punteggio minimo di 8 punti – gestione, in linea con quello già raggiunto, in media, dai livelli ottimali incentivati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 2001, e che a detto criterio ci si debba riferire, in linea di massima, anche per la concessione dei contributi annuali, come precisato nell'allegato C;

Ritenuto che la suddetta soglia di integrazione debba essere raggiunta nei principali campi di attività dei Comuni, attinenti a diversi servizi generali di amministrazione, al governo del territorio, alla polizia locale, alle attività culturali e ricreative, all'istruzione pubblica e al diritto allo studio, ai servizi sociali e allo sviluppo economico, come precisato nell'allegato C, e che pertanto questi campi sono da considerarsi privilegiati per lo sviluppo ulteriore delle gestioni associate, sulla base delle scelte che i Comuni vorranno effettuare;

Ritenuto di incentivare anche altre gestioni associate che si pongono su un diverso piano, potendo queste validamente rappresentare la disponibilità dei Comuni a raggiungere più elevati livelli di integrazione, comunque ulteriori rispetto al minimo necessario, in campi strumentali allo svolgimento di altre gestioni associate o attinenti al funzionamento di organismi indipendenti, di garanzia o propulsivi di altri settori dell'amministrazione, o caratterizzati da notevole settorialità;

Ritenuto che spetti alla Giunta regionale l'individuazione dei procedimenti amministrativi, delle attività e dei servizi che devono essere oggetto della gestione associata e delle specifiche condizioni che devono sussistere per poter conseguire il punteggio attribuito a ciascuna gestione, essendo questa una attività di dettaglio, utile altresì a consentire, anche per il raggiungimento degli obiettivi dell'allegato A, gli adeguamenti necessari derivanti dalla concreta esperienza delle gestioni associate e dalle eventuali modifiche della disciplina di singoli procedimenti, attività e servizi;

Ritenuto di prevedere che la Giunta regionale possa altresì effettuare l'aggiornamento e la modifica dell'allegato C per ulteriori funzioni e servizi attribuiti alla competenza dei Comuni da leggi statali o regionali, o per far fronte a modifiche derivanti dall'entrata in vigore di leggi statali o regionali e che, ove si provveda all'introduzione di nuove gestioni associate, il punteggio debba essere attribuito sulla base degli esposti criteri sul livello di integrazione che la gestione associata è in grado di determinare;

Ritenuto di individuare, quali forme associative volontarie mediante le quali le gestioni associate siano svolte ai fini dell'incentivazione, le unioni di Comuni, i consorzi costituiti dai Comuni e le convenzioni di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e di identificare per queste ultime gli enti responsabili della gestione e gli elementi che sono in grado di assicurare compiutezza, stabilità ed efficacia del processo associativo;

Considerato, altresì, che occorre prevedere che la Giunta regionale individui, sulla base della normativa vigente, altre forme associative che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse e personale, in modo tale da consentire il continuo adeguamento alla legislazione vigente delle forme associative ammesse all'incentivazione;

Considerato che occorre prevedere criteri per la verifica della sussistenza dell'effettiva attivazione e continuazione delle gestioni associate da incentivare, e ritenuto che questi debbano essere rinvenuti nelle caratteristiche dell'atto associativo, nella individuazione delle strutture preposte allo svolgimento dei compiti oggetto della gestione, nonché negli adempimenti di bilancio e regolamentari degli enti;

Considerato che occorre determinare, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge regionale n. 40 del 2001, la tipologia e la durata dei contributi e i soggetti beneficiari, tenendo conto dell'esigenza di rendere coerente detta disciplina con l'obiettivo, essenziale per l'attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, di sostenere prioritariamente l'integrazione tra i Comuni facenti parte dei livelli ottimali;

Considerato che il contributo forfetario iniziale deve essere concesso una sola volta e unicamente per gestioni associate cui partecipano

tutti i Comuni del livello ottimale che raggiungono una soglia minima di integrazione;

Ritenuto di stabilire il sistema di calcolo del contributo forfetario iniziale, di determinarne in 300.000,00 euro la misura massima e di consentirne l'erogazione in due esercizi finanziari, in modo tale che i Comuni interessati possano contare su una sufficiente base di avvio delle gestioni associate;

Considerato che occorre prevedere anzitutto, quale successivo logico sviluppo delle gestioni associate incentivate con il contributo forfetario iniziale, un contributo annuale per gestioni cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale, da concedere sostanzialmente alle medesime condizioni, valorizzando altresì ogni possibile incremento delle gestioni associate tra i medesimi Comuni e rendendo l'esperienza che si realizza nel livello ottimale significativa e condizione stessa per l'accesso a tutte le altre tipologie di contributo;

Ritenuto che, raggiunto un livello minimo di integrazione tra tutti i Comuni del livello ottimale, di incentivare anche esperienze associative tra alcuni di detti Comuni e incentivare altresì l'ulteriore evoluzione di queste gestioni minori verso l'aggregazione del livello ottimale;

Considerato che, in relazione alle esperienze di cooperazione dei Comuni della zona socio sanitaria, debba essere previsto uno specifico contributo annuale volto sostenere la gestione associata dei servizi e degli interventi comunali che attengono a materie nelle quali si svolge la programmazione nella zona medesima, senza per questo mettere in discussione l'integrazione raggiunta nel livello ottimale;

Considerato che l'ambito territoriale della zona socio sanitaria può validamente rappresentare anche il riferimento per gestioni associate attivate da Comuni con più di 10.000 abitanti non ricompresi in livelli ottimali, e che detta incentivazione possa realizzarsi mediante la concessione di un contributo annuale, alle stesse condizioni poste per i livelli ottimali;

Ritenuto di prevedere altresì incentivazioni, nella forma del contributo annuale, per tenere conto di altre aggregazioni di Comuni, in modo tale da consentire l'aggregazione di più livelli ottimali e l'aggregazione di Comu-

ni limitrofi, limitando per questi ultimi l'incentivazione ad un numero di gestioni tale da non determinare competitività con il livello ottimale;

Considerato che le varie tipologie di contributo annuale devono essere alternative tra di loro, in modo tale da evitare duplicazioni di incentivi per le stesse gestioni associate cui partecipa lo stesso Comune, e che occorre concentrare per quanto possibile la concessione dei contributi nell'arco del periodo massimo previsto dalla legge regionale n. 40 del 2001, e che, a tal fine, è necessario stabilire i raccordi tra le suddette tipologie di contributo, prendendo in considerazione il calcolo delle annualità cui fare riferimento;

Ritenuto di stabilire i criteri per l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare ai contributi annuali, e di demandare, in considerazione della necessità di tenere conto del concreto sviluppo delle gestioni associate, alla Giunta regionale il sistema di calcolo dei contributi medesimi, definendo a tal proposito criteri generali che privilegiano i livelli ottimali e le zone socio sanitarie;

Ritenuto di prevedere particolari contributi per fusioni e incorporazioni, che peraltro possono essere ulteriormente riconsiderati in occasione dell'approvazione delle leggi regionali istitutive, e maggiorazioni per le gestioni associate realizzate mediante Comunità montane, Circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale e unioni di Comuni, per queste ultime prevedendo altresì una base minima di incentivazione nel caso in cui realizzino una esperienza associativa di particolare rilievo, onde stimolarne la costituzione;

Considerato che il sistema di incentivazione è basato sulla volontarietà e sulla collaborazione degli enti interessati e tra questi e la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi dell'allegato A, e che pertanto è essenziale che questa collaborazione sia assicurata nelle attività di monitoraggio e di verifica dell'effettivo svolgimento e continuazione delle gestioni associate, e che occorre stabilire che, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi amministrativi derivanti dalla concessione dei contributi, siano previste relazioni sulle attività svolte, sulle spese sostenute e sull'utilizzazione dei contributi;

Considerato che occorre prevedere una specifica disciplina delle

revoche da effettuare nei i casi di crisi, anche parziale, delle gestioni associate o di mancata collaborazione alle attività regionali, e ritenuto che detta disciplina debba applicarsi unicamente quando gli eventi si verificano nel corso dell'anno successivo alla concessione del contributo, onde evitare di penalizzare situazioni di effettivo impegno, anche finanziario, nella gestione medesima, pur se successivamente non più operanti sulla base delle valutazioni e delle scelte operate dai Comuni;

Ritenuto, peraltro, di demandare alla Giunta regionale la definizione dei casi in cui sia possibile recuperare l'esperienza associativa attivata dai Comuni, evitando così di procedere alla revoca del contributo concesso;

Considerato che, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale, con le deliberazioni 26 aprile 2002, n. 422, come modificata, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2003, n. 1112, e 20 gennaio 2003, n. 27, ha provveduto alla incentivazione delle gestioni associate nel periodo transitorio e che di ciò occorre tenere conto nell'adozione del programma di riordino territoriale, stabilendo gli opportuni raccordi con la disciplina ordinaria dell'incentivazione posta con la presente deliberazione;

Ritenuto, in considerazione della particolarità dei richiamati contenuti del programma di riordino territoriale, previsti dalla legge regionale n. 40 del 2001, di strutturare il presente atto nella forma dell'articolato, onde consentire la più chiara indicazione degli elementi essenziali del programma di riordino e delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione e la più agevole citazione delle partizioni dell'atto medesimo, e, come già detto, di indicare in allegato, quali parti integranti del programma di riordino territoriale, il dettaglio degli obiettivi programmatici, l'elenco dei livelli ottimali, i programmi di gestione associata realizzati o promossi dai Comuni, le gestioni associate di funzioni e servizi rilevanti per l'incentivazione, gli ulteriori criteri di valutazione delle gestioni associate e per la determinazione dei contributi;

DELIBERA
di approvare il seguente
"Programma di riordino territoriale"

PARTE PRIMA
CONTENUTI E OBIETTIVI DEL RIORDINO TERRITORIALE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente deliberazione definisce il programma di riordino territoriale previsto dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni). A tal fine:

a) indica gli obiettivi programmatici del riordino territoriale;

b) individua i livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, nei quali sono compresi tutti i Comuni della regione con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, avuto riguardo ai dati ufficiali ISTAT dell'ultimo censimento della popolazione residente;

c) descrive, per ciascun livello ottimale, i programmi di gestione associata realizzati o promossi dai Comuni, nonché le forme associative prescelte;

d) individua, sulla base della legislazione regionale vigente, gli ambiti territoriali da considerare rilevanti per l'incentivazione delle gestioni associate;

e) individua le funzioni e i servizi rilevanti ai fini dell'incentivazione delle gestioni associate;

f) stabilisce le condizioni e i requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate, nonché i criteri per il calcolo della misura dei contributi e i casi di revoca; stabilisce, altresì, i raccordi con i provvedimenti attuativi dell'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 2 - Obiettivi programmatici per gli anni 2003 – 2005

1. Nel triennio 2003 – 2005 la Regione opererà per il conseguimento degli obiettivi programmatici definiti in dettaglio nell'allegato A, parte integrate della presente deliberazione, e in particolare:

a) per incrementare la media delle gestioni associate, in modo tale da raggiungere nel triennio una media di 15 gestioni associate per livello ottimale destinatario degli incentivi regionali;
b) per migliorare progressivamente la qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative;
c) per sviluppare la condivisione delle esperienze e delle conoscenze;
d) per favorire l'estensione dei servizi destinati ai cittadini sulla base delle economie di dimensione realizzate nelle gestioni associate;
e) per semplificare la negoziazione locale e avvicinare alla gestione il controllo, la regolazione e la programmazione dei servizi.
2. Gli atti regionali con i quali si intendono indicare ulteriori livelli territoriali di aggregazione dei Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi, e in particolare gli atti e le proposte della Giunta al Consiglio regionale, considerano in via prioritaria la compatibilità di dette proposte rispetto a quanto previsto dal presente programma di riordino.

Art. 3 - Livelli ottimali e programmi di gestione associata

1. I livelli ottimali, costituiti dall'insieme delle circoscrizioni territoriali dei Comuni che li compongono, sono individuati nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione. Nel medesimo allegato sono indicati anche i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che non risultano compresi nei suddetti livelli ottimali.
2. L'allegato B indica altresì i programmi di gestione associata che i Comuni hanno in corso di realizzazione o in progetto di realizzare, secondo quanto risultante dalle proposte avanzate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 40 del 2001 e dai procedimenti di incentivazione conclusi.
3. Salve le modifiche che possono essere stabilite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2001, l'allegato B può essere modificato dalla Giunta regionale se uno o più Comuni superiori a 10.000 abitanti, che non fanno già parte di un livello ottimale, chiedono di essere inseriti in un livello ottimale già individuato o di costituire tra di loro un nuovo livello ottimale. La Giunta regionale con propria deliberazione

provvede alle modifiche richieste e all'aggiornamento dell'allegato B se la proposta è stata concordata tra tutti i Comuni interessati, è garantita la continuità territoriale, il livello ottimale risultante dalla modifica o costituito per la prima volta è compreso nell'ambito di una stessa zona socio sanitaria o comporta aggregazione di Comuni di una stessa Comunità montana, e sono in corso o in progetto di svolgimento tra tutti i Comuni interessati gestioni associate che consentono di raggiungere il livello minimo di integrazione di cui all'allegato C. La Giunta regionale può, altresì, ove sia richiesto da tutti i Comuni interessati, provvedere alla soppressione di livelli ottimali di cui fanno parte solo Comuni con più di 10.000 abitanti.

4. Il programma definito dai Comuni del livello ottimale può prevedere anche gestioni associate non rilevanti per l'incentivazione; esso non preclude l'incentivazione per funzioni e servizi rilevanti non compresi nel programma medesimo ed è annualmente aggiornato dalla Giunta regionale, sulla base delle gestioni associate effettivamente attivate dai Comuni.

Art. 4 - Termini per l'esercizio associato nel livello ottimale

1. Se una legge regionale prevede che determinate funzioni e servizi, rientranti tra quelli per i quali è prevista l'incentivazione ai sensi della presente deliberazione, siano esercitati in forma associata nel livello ottimale, senza definire il termine entro il quale la gestione associata deve avere inizio, la Giunta regionale provvede ad attivare la procedura dell'articolo 5 della legge regionale n. 40 del 2001 e a sottoporre al Consiglio regionale le necessarie integrazioni della presente deliberazione.

Art. 5 - Ambiti territoriali rilevanti per l'incentivazione

1. Ai fini dell'incentivazione delle gestioni associate, si considerano, oltre ai livelli ottimali dell'allegato B, le zone socio sanitarie, come definite ai sensi della vigente legislazione regionale.

PARTE SECONDA
CONDIZIONI E REQUISITI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE

Art. 6 - Funzioni e servizi rilevanti per l'incentivazione

1. L'incentivazione di cui alla presente deliberazione è ammessa unicamente per le gestioni associate di funzioni e servizi comunali dell'allegato C, parte integrante della presente deliberazione; per ciascuna gestione associata è indicato il punteggio valevole per la determinazione della misura del contributo.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi che devono essere oggetto della gestione associata e le specifiche condizioni che devono sussistere per poter conseguire il punteggio attribuito a ciascuna gestione, tenuto conto dei criteri dell'allegato C. La Giunta regionale indica altresì le ulteriori condizioni per l'incentivazione delle gestioni associate aventi ad oggetto interventi e servizi che la normativa vigente sottopone a procedure di programmazione locale, in particolare nella zona socio sanitaria, in modo tale che l'incentivazione di cui alla presente deliberazione non risulti incoerente con detta normativa, anche prevedendo intese o accordi preventivi tra gli enti locali interessati e tra questi e la Regione.
3. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione e in conformità con la legge regionale n. 40 del 2001 all'aggiornamento dell'allegato C per l'esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi attribuiti alla competenza dei Comuni da leggi statali o regionali, determinando i relativi punteggi in ragione del grado di integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale che la gestione associata comporta. Provvede altresì alle altre modifiche dell'allegato C che si rendano necessarie a seguito dell'entrata in vigore di leggi statali o regionali, determinando la decorrenza degli effetti delle modifiche medesime.

Art. 7 - Forme associative e contenuti degli atti convenzionali

1. La gestione associata, ai fini dell'incentivazione di cui alla presente deliberazione, è svolta:

a) mediante uno dei Comuni partecipanti alla gestione associata, a seguito di convenzione stipulata tra i Comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso uno di essi o la delega di funzioni e servizi in favore di uno di essi;
b) mediante Comunità Montana, a seguito di convenzione stipulata tra i Comuni partecipanti alla gestione associata e la Comunità montana cui appartengono due o più dei Comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso la Comunità montana o la delega di funzioni e servizi a favore di essa; dette modalità di gestione associata sono considerate ai fini dell'incentivazione quando viene in rilievo un'unica Comunità montana di riferimento dell'aggregazione dei Comuni; sono altresì considerate quando la gestione associata, nei casi previsti dagli articoli 13 e 14, coinvolge Comuni di più livelli ottimali facenti parte di più Comunità montane, a condizione che vi sia intesa tra le Comunità montane interessate;
c) mediante Circondario, istituito ai sensi della legislazione regionale vigente, quando gli atti costitutivi o aggiuntivi prevedono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, e questo si svolge a seguito di convenzione, stipulata tra i Comuni partecipanti alla gestione associata e il Circondario cui appartengono i Comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso il Circondario o la delega di funzioni e servizi a favore di esso;
d) mediante Unione di Comuni, costituita ai sensi della legislazione vigente; l'Unione può accedere ai contributi a condizione che eserciti una pluralità di funzioni; l'Unione deve comprendere Comuni appartenenti alla stessa provincia, salvo che sia già stato espresso il parere favorevole della Regione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, e comunque deve comprendere Comuni appartenenti allo stesso livello ottimale di cui all'allegato B alla presente deliberazione o alla stessa zona socio sanitaria; in caso di Comuni appartenenti ad una Comunità montana, l'Unione deve essere altresì costituita secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 40 del 2001;
e) mediante consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono considerati i consorzi obbligatori

di cui al comma 7 del medesimo articolo 31;
f) mediante altre forme associative di gestione di funzioni e servizi comunali, individuate dalla Giunta regionale sulla base della normativa vigente, che comportano integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie, personale.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), devono contenere gli elementi essenziali previsti dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini dell'incentivazione:
a) le convenzioni devono prevedere una durata delle gestioni associate non inferiore a due anni dalla data della loro stipula, salvi gli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo;
b) non sono considerate le gestioni associate dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e quelle che comportano unicamente coordinamento o programmazione di attività, servizi e interventi comunali;
c) agli uffici comuni sono attribuiti compiti istruttori, che comportano la predisposizione di provvedimenti che devono essere adottati dagli organi comunali, ovvero anche compiti decisori, che comportano l'adozione di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna; quando trattasi di gestione associata di erogazione di servizi, all'ufficio comune sono attribuiti almeno compiti decisori per l'organizzazione dei fattori produttivi attinenti il servizio;
d) agli enti delegati sono attribuiti sempre compiti decisori inerenti la gestione della funzione o del servizio oggetto della delega.
3. Gli enti interessati possono modificare la forma associativa mediante la quale gestiscono funzioni e servizi. La modifica è comunicata alla Giunta regionale nei trenta giorni successivi; la Giunta regionale provvede, ove necessario, al conseguente aggiornamento dell'allegato B.
4. Ai fini dell'incentivazione sono altresì considerati i nuovi Comuni derivanti da fusioni o incorporazioni di Comuni preesistenti, istituiti da leggi regionali.
5. Ai fini della presente deliberazione, sono considerati enti responsabili della gestione associata i soggetti di cui al comma 1, mediante i quali la gestione medesima è svolta.

6. Gli uffici della Giunta regionale competenti per materia forniscono agli enti locali interessati il supporto per l'elaborazione delle convenzioni che prevedono la delega o la costituzione di uffici comuni.

Art. 8 - Effettiva attivazione e continuazione della gestione associata

1. Ai fini dell'incentivazione, la gestione associata deve essere stata effettivamente attivata; la gestione associata si considera effettivamente attivata quando, sulla base della documentazione richiesta nei procedimenti di concessione, è verificabile la sussistenza dei seguenti elementi:

a) l'efficacia dell'atto associativo non risulta condizionata al decorrere di termini, successivi alla data di presentazione della domanda di contributo, espressamente indicati nell'atto associativo medesimo o all'adozione o alla stipula di ulteriori atti associativi integrativi;

b) l'ente responsabile della gestione ha provveduto, entro la data di presentazione della domanda di contributo, ad individuare la struttura operativa cui è affidato lo svolgimento delle funzioni e dei compiti oggetto della gestione associata e ad individuarne il responsabile.

2. Gli enti partecipanti alla gestione associata, ciascuno per le rispettive competenze, provvedono entro i termini di legge all'adozione degli atti di bilancio concernenti la gestione associata.

3. Gli enti partecipanti alla gestione associata provvedono altresì, ai fini della valutazione sull'effettiva continuazione dell'esercizio associato, all'adeguamento dei regolamenti che, secondo le indicazioni degli enti medesimi, risultano rilevanti per lo svolgimento della gestione associata.

4. Per la concessione dei contributi annuali relativi alle gestioni associate già incentivate è necessario che le gestioni associate medesime siano effettivamente in corso; la verifica della continuazione delle gestioni associate è effettuata sulla base della relazione dell'articolo 17.

Art. 9 - Criteri generali per l'incentivazione delle gestioni associate

1. In caso di gestioni associate che coinvolgono tutti i Comuni di un livello ottimale, l'incentivazione è realizzata mediante la concessione

di un contributo forfetario iniziale, attribuibile una sola volta, e di un contributo annuale, attribuibile per un massimo di cinque anni, secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 11.
2. In tutti gli altri casi previsti dalla presente deliberazione, l'incentivazione è realizzata mediante la concessione di un contributo annuale, secondo quanto stabilito dagli articoli 12, 13 e 14.
3. Per la concessione dei contributi forfetari e annuali, è richiesto che l'atto associativo o il suo rinnovo prevedano una durata della gestione associata non inferiore a due anni e comunque non inferiore ad un anno dalla data prevista per il provvedimento di concessione, avuto riguardo ai Comuni interessati.
4. I contributi forfetario iniziale e annuale sono destinati al sostegno degli enti locali partecipanti alle gestioni associate e sono utilizzati secondo quanto previsto dagli atti associativi.
5. I contributi forfetario iniziale e annuale sono concessi in favore dei singoli enti in relazione alle gestioni associate di cui risultano ciascuno responsabili, salvo quanto previsto dal comma 7.-
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo forfetario iniziale e annuale e delle relazioni dell'articolo 17, anche ai fini del rispetto dei criteri del presente articolo.
7. La Giunta regionale può prevedere che, in presenza di intese o accordi intervenuti tra tutti i rappresentanti degli enti partecipanti alle gestioni associate, Sindaci dei Comuni, Presidente della Comunità montana, dell'Unione di Comuni, del Circondario o del consorzio:
a) la domanda di contributo possa essere unica per più gestioni e presentata da un ente capofila individuato tra quelli responsabili di gestione associata, anche nel caso in cui i Comuni abbiano scelto tra di loro, in relazione alle varie gestioni associate per le quali è richiesto il contributo, di organizzare le gestioni medesime mediante più forme associative;
b) i contributi possano essere concessi all'ente capofila di cui alla lettera a); in tale caso, l'ente capofila è responsabile del contributo, provvede al suo riparto tra gli enti responsabili delle gestioni associate, ed è unico

destinatario degli eventuali provvedimenti di revoca per l'intera somma ricevuta, indipendentemente dai rapporti interni, anche finanziari, tra i Comuni partecipanti alle gestioni associate.

8. Non si procede, in tutto o in parte, all'incentivazione in difetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla presente deliberazione e dalle deliberazioni attuative della Giunta regionale, e quando risulta che un Comune partecipa a più forme associative relative, in tutto o in parte, ad una stessa gestione associata, salvo quanto espressamente previsto dall'allegato C per i casi di concorrenza di atti associativi.

9. I contributi forfetario iniziale e annuali che sono stati concessi non sono rideterminabili a seguito di modifiche della forma associativa o del livello ottimale o dell'aggregazione di Comuni, né a seguito di revoche successivamente intervenute nei confronti di alcuno degli enti beneficiari.

Art. 10 - Contributo forfetario iniziale

1. Possono accedere al contributo forfetario iniziale unicamente le gestioni associate ad ognuna delle quali partecipano tutti i Comuni di un livello ottimale dell'allegato B, e di cui risultino responsabili detti Comuni ovvero gli altri enti di cui all'articolo 7, comma 1, nei casi ivi previsti.

2. Non possono accedere al contributo le gestioni associate che comprendono Comuni già considerati in sede di concessione di altro contributo forfetario iniziale.

3. Il contributo forfetario iniziale è attribuibile quando è conseguito il livello minimo di integrazione, definito nell'allegato C.

4. Il contributo forfetario iniziale può essere concesso una sola volta per ciascun livello ottimale, salva la possibilità di erogazione differita ai sensi del comma 6, e non può superare la somma di 300.000,00 euro, considerate tutte le gestioni associate attivate tra i Comuni del livello ottimale.

5. Il contributo forfetario iniziale è calcolato considerando per una sola volta il numero dei Comuni del livello ottimale partecipanti alle gestioni associate e il punteggio relativo alle gestioni medesime, secondo il sistema di calcolo previsto nell'allegato C.

6. I contributi forfetari iniziali sono erogati nel limite dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi forfetari iniziali, erogabili sulla base delle domande regolarmente presentate, eccede le risorse finanziarie effettivamente impegnabili nell'anno di riferimento, i contributi forfetari iniziali sono ridotti in misura proporzionale; la differenza è erogata nell'anno successivo, con priorità rispetto alla erogazione dei nuovi contributi forfetari iniziali e dei contributi annuali, a condizione che il contributo concesso non debba essere revocato.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 1, possono essere considerate nella determinazione della misura del contributo forfetario iniziale anche le gestioni associate di servizi e interventi comunali che, ai sensi della legislazione regionale vigente, sono svolti o sono oggetto di programmazione nella zona socio sanitaria, cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale tranne quelli che appartengono ad una diversa zona socio sanitaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 sul livello minimo di integrazione che deve essere conseguito tra tutti i Comuni del livello ottimale. La deroga prevista dal presente comma si applica solo se i Comuni partecipanti alle gestioni associate raggiungono la maggioranza di quelli che costituiscono il livello ottimale.

Art. 11 - Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni di uno stesso livello ottimale

1. Possono accedere al contributo annuale, per un massimo di cinque anni consecutivi, le gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni di uno stesso livello ottimale se sussistono tutte le seguenti condizioni:
a) è stato concesso il contributo forfetario iniziale per il livello ottimale di appartenenza;
b) nel livello ottimale sussiste il livello minimo di integrazione indicato nell'allegato C;
c) delle gestioni associate risultano responsabili i Comuni del livello ottimale ovvero gli altri enti di cui all'articolo 7, comma 1, nei casi ivi previsti.
2. Se un Comune, a seguito di modifica di un livello ottimale, è inserito in un livello ottimale già destinatario di contributo forfetario iniziale,

è ammessa la concessione del contributo annuale del presente articolo solo se il Comune inserito partecipa insieme agli altri Comuni del livello ottimale a gestioni associate che consentono di raggiungere il livello minimo di integrazione stabilito nell'allegato C. Nella determinazione del contributo, sono prese in considerazione sia le gestioni associate svolte tra tutti i Comuni considerati nel contributo forfetario iniziale sia quelle cui partecipa il Comune inserito; nel calcolo del contributo, il Comune è preso in considerazione solo nelle gestioni a cui effettivamente partecipa con tutti gli altri Comuni.

3. Se una singola gestione associata, per la quale è stato concesso il contributo del presente articolo, cessa di essere svolta effettivamente o incorre in uno degli altri casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), la gestione stessa non può più essere considerata nel calcolo di contributi annuali attribuibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), se sono coinvolti Comuni che ad essa hanno partecipato.

4. Quando si è in presenza di una gestione associata ulteriore rispetto a quelle già considerate nell'attribuzione di un contributo forfetario iniziale e nessuno dei Comuni del livello ottimale partecipanti è già stato preso in considerazione per l'incentivazione di detta gestione, il punteggio della gestione è raddoppiato, per una sola volta, in occasione della prima concessione utile del contributo annuale del presente articolo.

5. Se un Comune è considerato per la prima volta in gestioni associate di un livello ottimale e non è già stato considerato nel calcolo di un contributo forfetario iniziale, è corrisposta per una sola volta, in occasione della concessione del contributo annuale del presente articolo, una somma aggiuntiva, nella misura stabilita nell'allegato C.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, e in alternativa all'applicazione dell'articolo 12, possono accedere al contributo del presente articolo anche le gestioni associate di servizi e interventi comunali che, ai sensi della legislazione regionale vigente, sono svolti o sono oggetto di programmazione nella zona socio sanitaria, a cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale tranne quelli che appartengono ad una diversa zona socio sanitaria. La deroga prevista dal

presente comma si applica solo se i Comuni partecipanti alle gestioni associate raggiungono la maggioranza di quelli che costituiscono il livello ottimale.

Art. 12 - Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipa parte dei Comuni di uno stesso livello ottimale

1. Possono accedere al contributo annuale, per un massimo di quattro anni consecutivi, le gestioni associate cui partecipa parte dei Comuni dello stesso livello ottimale, se sussistono tutte le seguenti condizioni:
a) è stato concesso il contributo forfetario iniziale per il livello ottimale di appartenenza;
b) nel livello ottimale, oppure tra i Comuni che richiedono il contributo del presente articolo aventi popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, sussiste il livello minimo di integrazione indicato nell'allegato C;
c) delle gestioni associate risultano responsabili i Comuni medesimi ovvero gli altri enti di cui all'articolo 7, comma 1, nei casi ivi previsti.
2. Se tutti gli altri Comuni del livello ottimale entrano a far parte della gestione associata entro due anni dalla concessione del primo contributo annuale di cui al comma 1 del presente articolo, la gestione associata è considerata distintamente ai fini della concessione del contributo dell'articolo 11 per tutte le annualità per questo previste e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, il punteggio della gestione è raddoppiato, per una sola volta, nella prima annualità utile.
3. Se una singola gestione associata, per la quale è stato concesso il contributo del presente articolo, cessa di essere svolta effettivamente o incorre in uno degli altri casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), la gestione stessa non può più essere considerata per i contributi annuali del presente articolo, salvo che sia attivata tra Comuni che ad essa non hanno partecipato. Se la medesima gestione è riattivata con la partecipazione di tutti i Comuni del livello ottimale, detta gestione può essere considerata unicamente, a seconda dei casi, nel calcolo del contributo dell'articolo 11 o del contributo dell'articolo 13, comma 2, o del contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a).

Art. 13 - Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipano Comuni di una stessa zona socio sanitaria

1. Possono accedere al contributo annuale, per un massimo di cinque anni consecutivi, le gestioni associate cui partecipano Comuni della stessa zona socio sanitaria, e di cui risultino responsabili detti Comuni ovvero gli altri enti di cui all'articolo 7, comma 1, nei casi ivi previsti, quando ricorre uno dei casi del presente articolo.
2. Possono accedere al contributo del presente articolo le gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni di una stessa zona socio sanitaria, ovvero tutti i Comuni di livelli ottimali ricompresi nella stessa zona socio sanitaria, quando la gestione associata riguarda servizi e interventi comunali che, ai sensi della legislazione regionale vigente, attengono a materie nelle quali si svolge la programmazione nella zona socio sanitaria.
3. Se la gestione associata di cui al comma 2 comprende anche Comuni facenti parte di livelli ottimali, il contributo può essere concesso solo se, in relazione a detti Comuni, sussistono tutte le seguenti condizioni:
a) è stato concesso il contributo forfetario iniziale per il livello ottimale di appartenenza;
b) nel livello ottimale sussiste il livello minimo di integrazione indicato nell'allegato C per gestioni associate, diverse da quelle del comma 2, cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale.
4. Possono accedere al contributo le gestioni associate esercitate da aggregazioni di soli Comuni con più di 10.000 abitanti, aventi continuità territoriale e non appartenenti ad un livello ottimale, a condizione che le gestioni associate esercitate dalla singola aggregazione riguardino funzioni e servizi che consentono di raggiungere il livello minimo di integrazione stabilito nell'allegato C.

Art. 14 - Contributo annuale per casi particolari

1. Possono accedere al contributo annuale, per un massimo di cinque anni consecutivi, le gestioni associate, diverse da quelle previste dall'articolo 13, comma 2, esercitate dalle seguenti aggregazioni di Comuni, e di cui risultino responsabili detti Comuni ovvero gli altri enti di cui all'articolo 7, comma 1, nei casi ivi previsti:

a) aggregazioni che coinvolgono tutti i Comuni appartenenti a più livelli ottimali aventi continuità territoriale;
b) altre aggregazioni che coinvolgono Comuni aventi continuità territoriale, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 10.000 abitanti; in tali casi il contributo può essere concesso nel limite di cinque gestioni associate cui partecipa lo stesso Comune.
2. Il comma 1, lettera b), non si applica, e il relativo contributo non è concedibile, per le aggregazioni di Comuni facenti parte dello stesso livello ottimale.
3. Il requisito della continuità territoriale non è richiesto per i Comuni coinvolti nella gestione associata che appartengono ad una stessa Comunità montana e se la gestione associata è svolta mediante la Comunità medesima.
4. Se l'aggregazione comprende Comuni facenti parte di livelli ottimali, per la concessione del contributo del presente articolo è richiesto che sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) è stato concesso il contributo forfetario iniziale per il livello ottimale di appartenenza;
b) nel livello ottimale sussiste il livello minimo di integrazione indicato nell'allegato C;
c) le gestioni associate per le quali è richiesto il contributo sono diverse da quelle svolte nel livello ottimale.
5. Se una singola gestione associata, per la quale è stato concesso il contributo del presente articolo, cessa di essere svolta effettivamente o incorre in uno degli altri casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), la gestione stessa non può più essere considerata per i contributi annuali del presente articolo, salvo che sia attivata tra Comuni che ad essa non hanno partecipato, ovvero che sia riattivata ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo

Art. 15 - Disposizioni comuni sui contributi annuali

1. I contributi annuali degli articoli 11, 12, 13, comma 2, 13, comma 4, nonché quelli attribuibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera b), ai fini della loro concessione, sono alternativi fra di loro, avuto riguardo ad una stessa gestione associata di cui all'allegato C cui partecipa uno stesso Comune.

2. Gli anni nei quali i contributi annuali possono essere concessi comprendono il primo anno in cui è stabilita la possibilità di accedere al contributo e, a seconda dei casi, i quattro o i tre anni immediatamente successivi. Sono considerati anche gli anni in cui non vi è richiesta di contributo o il contributo non è concesso. Tra gli anni successivi a quello della prima concessione non si calcolano gli anni in cui i contributi annuali non sono concessi per insufficienza delle disponibilità di bilancio. Due diverse annualità possono essere concesse ai sensi del comma 7, lettera c), del presente articolo.
3. Concesso il contributo annuale, per le annualità successive si ha riguardo alla medesima aggregazione di Comuni; l'incremento dei Comuni partecipanti o l'aggiunta di nuove gestioni associate, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione, o la modifica dell'ente gestore non determinano la concessione di un nuovo contributo annuale e possono rilevare solo per la misura del contributo. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, gli anni nei quali può essere concesso il contributo annuale non possono essere complessivamente superiori a cinque, anche se il contributo, nel corso delle varie annualità, è concesso a diverso titolo, ai sensi degli articoli 11, 12, 13, comma 2, 13, comma 4, 14, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera b); a tal fine si tiene conto delle annualità già trascorse per la medesima gestione associata a cui partecipa uno stesso Comune.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di raccordo dei procedimenti di concessione dei contributi annuali di cui al comma 1, assicurando che, in relazione ai Comuni partecipanti alle diverse gestioni associate, non ricorrano casi di duplicazioni del contributo per una stessa gestione associata
5. La somma che può essere destinata ai contributi annuali è data dalla somma minima stabilita nell'allegato C nonché dal residuo dello stanziamento annuale di bilancio, che risulta dallo stanziamento complessivo disponibile detratte le somme da erogare a titolo di contributo forfetario iniziale, quelle da attribuire a titolo di contributo annuale ai Comuni risultanti da fusioni e incorporazioni, quelle da attribuire a titolo di somma minima o di somma aggiuntiva del contributo annuale, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'allegato C.

6. I contributi annuali sono calcolati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, applicando i criteri dell'articolo 9 della legge regionale n. 40 del 2001 e della presente deliberazione. Nella determinazione dei contributi annuali, la Giunta regionale provvede:
a) ad attribuire agli enti beneficiari, in tutto o in parte, il residuo di cui al comma 5 del presente articolo; il sistema di attribuzione è determinato prima della presentazione delle domande di contributo;
b) ad assicurare che non meno del settanta per cento del residuo da attribuire ai sensi della lettera a) sia destinato ai contributi degli articoli 11, 13 e 14;
c) ad incentivare maggiormente i contributi dell'articolo 11 rispetto a quelli dell'articolo 12.
7. Il contributo annuale può essere concesso se è possibile concedere a tutti gli enti interessati la somma minima stabilita nell'allegato C e dall'articolo 16, comma 3. In caso di risorse insufficienti a coprire la somma minima, la Giunta regionale può provvedere, anche in deroga ai criteri del presente articolo:
a) ad attribuire il contributo annuale nell'anno finanziario successivo, anche distintamente dal contributo spettante per tale anno;
b) ad attribuire solo alcuni tipi di contributi annuali;
c) ad attribuire nei suddetti casi fino ad un massimo di due annualità nello stesso anno finanziario.

Art. 16 - Contributi ai Comuni costituiti per fusione o incorporazione e maggiorazioni dei contributi per Unioni di Comuni, Comunità montane, Circondari

1. Ai Comuni derivanti da fusioni o incorporazioni, istituiti da leggi regionali, sono concessi, in sostituzione dei contributi attribuibili ai sensi degli articoli 10, 11, 12 , 13 e 14, un contributo forfetario iniziale pari a euro 300.000,00, e contributi annuali per cinque anni pari a euro 150.000,00.
2. Quando le gestioni associate sono realizzate, ai sensi della presente deliberazione, mediante Unioni di Comuni, Comunità Montane e Circondari, si applicano le maggiorazioni dell'allegato C.

3. Se tutti i Comuni di un livello ottimale costituiscono, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della presente deliberazione, una Unione di Comuni mediante la quale esercitano almeno venti gestioni associate, il contributo forfetario iniziale è concesso almeno nella somma minima di 250.000,00 euro; il contributo annuale è concesso almeno nella somma minima di 125.000,00 euro. Se l'Unione di Comuni è costituita all'interno di un livello ottimale, e i Comuni partecipanti superano i 10.000 abitanti, il contributo forfetario iniziale è concesso almeno nella somma minima di 150.000,00 euro; il contributo annuale è concesso almeno nella somma minima di 75.000,00 euro. Il contributo forfetario di cui al presente comma è attribuibile anche in caso di costituzione dell'Unione di Comuni successivamente alla gestione associata nel livello ottimale, ad esclusione della parte già conseguita per funzioni e servizi gestiti in altra forma associata dai Comuni interessati all'Unione; i contributi annuali di cui al presente comma sono attribuiti per un massimo di cinque anni, ad esclusione degli anni per i quali sono stati concessi al livello ottimale cui i Comuni interessati hanno partecipato.

PARTE TERZA
ADEMPIMENTI DEGLI ENTI BENEFICIARI E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 17 - Dovere di collaborazione e relazione sulla gestione associata

1. Il soggetto beneficiario dei contributi e gli enti partecipanti alle gestioni associate sono tenuti a fornire agli uffici competenti della Regione ogni collaborazione per le attività di monitoraggio e per la verifica dell'effettivo svolgimento della gestione associata, nonché delle situazioni dell'articolo 18, comma 1, lettera a). La mancata collaborazione comporta altresì l'inammissibilità della domanda per il contributo annuale immediatamente successivo che sia richiesto per la medesima gestione associata cui partecipa l'ente che non ha fornito la collaborazione.
2. Il soggetto beneficiario dei contributi è tenuto alla presentazione della relazione sull'attività svolta dalla gestione associata e sui risultati raggiunti. La relazione dà conto, tra l'altro, degli atti adottati ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, delle spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata e dell'utilizzazione dei contributi concessi.
3. La relazione di cui al comma 2 è presentata entro un anno dalla data di adozione del decreto di concessione dei contributi. La Giunta regionale può stabilire, in relazione ai procedimenti di concessione dei contributi, termini diversi, in particolare al fine di verificare la continuazione della gestione associata in occasione della presentazione della domanda di contributo annuale.
4. Entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di concessione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto, altresì, alla presentazione di una relazione intermedia sull'utilizzazione dei contributi.
5. La presentazione delle relazioni di cui ai commi 2 e 4 costituisce adempimento degli obblighi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 18 - Revoca dei contributi

1. Si provvede alla revoca totale o parziale del contributo forfetario iniziale o annuale quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) la gestione associata è cessata o non è più operativa o non ha più gli elementi che ne avevano consentito l'incentivazione o parte dei Comuni che l'avevano attivata non ne sono più partecipi; rientrano, tra quelli indicati, anche i seguenti fatti:
1) sono stati adottati da alcuno dei Comuni partecipanti altri atti associativi che contrastano con la gestione associata incentivata;
2) sono stati adottati da alcuno dei Comuni partecipanti atti che pregiudicano la continuazione della gestione associata;
b) non è stata fornita la collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1;
c) non sono state trasmesse le relazioni dell'articolo 17, commi 2 e 4;
d) la relazione dell'articolo 17, comma 2, risulta incompleta o insufficiente a dimostrare la continuazione della gestione associata nel periodo considerato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), la revoca può essere disposta solo se gli eventi che ne sono il presupposto si sono verificati entro un anno dalla data di adozione del decreto di concessione del contributo, ovvero entro la data di presentazione della relazione di cui all'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, se questa cade in un periodo anteriore all'anno.
3. La revoca è disposta in ragione di ogni singola gestione associata considerata nella concessione del contributo, secondo il sistema di calcolo stabilito nell'allegato C.
4. Se i contributi sono stati calcolati con le maggiorazioni previste dalla presente deliberazione e i Comuni hanno modificato la forma associativa garantendo comunque il rispetto dei requisiti e delle condizioni per la concessione dei contributi, dette maggiorazioni non sono revocate.
5. Le modifiche dei livelli ottimali effettuate ai sensi della presente deliberazione e della legge regionale n. 40 del 2001 non comportano la revoca né la rideterminazione dei contributi concessi.
6. Sulla base del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione delle somme ricevute. La

restituzione delle somme avviene, ai sensi della normativa regionale vigente, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento inviata dal servizio competente in materia di entrate. Decorso inutilmente detto termine, si provvede al recupero delle somme erogate. La Giunta regionale provvede ad adeguare il procedimento di restituzione delle somme alle eventuali modifiche della normativa di riferimento.

7. La Giunta regionale disciplina i casi in cui, in presenza di situazioni che pregiudicano la continuazione delle gestioni associate per le quali è stato conseguito il contributo, si può provvedere, anche sospendendo il procedimento di revoca, a richiedere agli enti interessati di adottare atti e comportamenti idonei a confermare la continuazione delle gestioni medesime, ovvero di attivarne altre in sostituzione di quelle cessate; se non si procede alla revoca per l'adempimento degli enti interessati, il contributo non è comunque rideterminato.

8. Non si procede alla revoca parziale del contributo forfetario iniziale nel caso in cui detto contributo è stato conseguito nella misura massima prevista dall'articolo 10, comma 4, e la mancata considerazione della gestione associata cessata, o incorsa in uno degli altri casi del comma 1 del presente articolo, non avrebbe determinato una diversa misura del contributo concesso.

PARTE QUARTA
PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI DI RACCORDO

Art. 19 - Provvedimenti di attuazione

1. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione della presente deliberazione, e di quanto previsto dagli allegati che ne sono parte integrate, avuto riguardo in particolare:
a) ai procedimenti di concessione e di revoca dei contributi, compresi i periodi nei quali è possibile accedere ai diversi contributi e i termini entro i quali sono adottati gli atti conclusivi dei procedimenti, e ai compiti della struttura regionale competente alla concessione e alla revoca;
b) alla documentazione che gli enti richiedenti devono presentare con la domanda di contributo;
c) a quanto necessario per l'attuazione degli articoli 11, 12, 13 e 14, compresa la possibilità di concedere, ove ammissibile, il contributo annuale a titolo diverso rispetto a quanto richiesto;
d) ai raccordi dei procedimenti di concessione e di revoca con le modifiche di cui all'articolo 3, comma 3;
e) agli altri compiti espressamente previsti dalla presente deliberazione e dalla legge regionale n. 40 del 2001.
2. In fase di prima attuazione, gli atti di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, per quanto necessario all'attivazione dei procedimenti di concessione dei contributi nell'anno 2004.

Art. 20 - Disposizioni speciali e di raccordo con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 2001

1. Fermi restando i criteri stabiliti e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 40 del 2001, la presente deliberazione si applica, salvo quanto previsto dal presente articolo, anche:
a) ai livelli ottimali considerati e ai contributi forfetari iniziali concessi ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003;

b) ai contributi annuali da concedersi per le gestioni associate incentivate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003.

2. I livelli ottimali concordati dai Comuni, di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2003, n. 27, si considerano a tutti gli effetti livelli ottimali ai sensi della presente deliberazione con le integrazioni risultanti dalle previsioni dell'allegato B alla presente deliberazione. Non è considerato livello ottimale quello concordato tra i soli Comuni di Murlo e di Sovicille.

3. I contributi forfetari iniziali concessi ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003 sono equiparati ai contributi forfetari iniziali dell'articolo 10 della presente deliberazione. La Giunta regionale può stabilire che, per la concessione del contributo annuale in favore di enti partecipanti alle gestioni associate incentivate ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003, gli enti medesimi siano tenuti alla presentazione della relazione dell'articolo 13 della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, e successive modificazioni, in occasione della domanda di contributo annuale.

4. Alla revoca dei contributi forfetari iniziali concessi ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003 si provvede ai sensi della suddetta deliberazione n. 422 del 2002, e successive modificazioni.

5. Ai soli fini della revoca del contributo forfetario, concesso in misura parziale ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002, il processo di aggregazione alla forma associativa si considera utilmente realizzato se nel termine previsto dall'articolo 12, comma 5, della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 l'aggregazione si è compiuta almeno tra la maggioranza dei Comuni che fanno parte del livello ottimale e se le gestioni associate attivate e in corso di svolgimento tra detti Comuni risultano aver conseguito il livello minimo di integrazione stabilito nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2002 o di quello stabilito nell'allegato C alla presente deliberazione.

6. I contributi annuali, per le gestioni associate oggetto di incentivazione ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003, sono concessi secondo le disposizioni della presente deliberazione, salvo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.
7. Per la concessione del contributo annuale dell'articolo 11 della presente deliberazione, è richiesto che sia conseguito il livello minimo di integrazione stabilito nell'allegato C; in caso di diverso punteggio, stabilito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 2001 per una gestione associata avente ad oggetto le stesse funzioni e gli stessi servizi e considerata nel contributo forfetario iniziale già concesso, si applica quello più favorevole esclusivamente ai fini del raggiungimento del suddetto livello minimo di integrazione e non si applica il raddoppio di cui all'articolo 11, comma 4, della presente deliberazione.
8. Il contributo annuale dell'articolo 11 della presente deliberazione può essere concesso anche se i livelli ottimali risultano dall'aggregazione dei Comuni dei livelli ottimali di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 2003 con altri Comuni, e questi ultimi non partecipano alle gestioni associate che consentono di raggiungere il livello minimo di integrazione. Il contributo può essere concesso se, alla data di approvazione della presente deliberazione, il livello ottimale interessato ha ottenuto il contributo forfetario iniziale; nel calcolo del contributo annuale i Comuni inseriti sono presi in considerazione solo nelle gestioni a cui effettivamente partecipano con tutti gli altri.
9. Negli stessi casi previsti dal comma 8, ai fini della concessione dei contributi degli articoli 12 e 13 e di quelli attribuibili ai sensi dell'articolo 14, il Comune inserito non è considerato per il raggiungimento del livello minimo di integrazione di cui all'allegato C.

Gli obiettivi programmatici

Si riporta di seguito l'allegato A al Programma di riordino territoriale, che definisce il dettaglio degli obiettivi programmatici. Per chiarezza espositiva, le abbreviazioni contenutenell'atto sono state trascritte per esteso.

1. La legge regionale n. 40 del 2001: uno strumento per la sussidiarietà

La Regione Toscana fin dalla sua costituzione ha puntato sullo sviluppo dei poteri locali, ne ha promosso e valorizzato il ruolo anche anticipando riforme amministrative nazionali, che hanno ridefinito e accresciuto la centralità degli enti locali nella gestione di funzioni e servizi. Importanti innovazioni sono state sperimentate e realizzate, sia nella disciplina di singole materie attribuite alla competenza regionale, sia, più complessivamente, nel quadro della progressiva realizzazione di un compiuto sistema regionale delle autonomie locali.

L'accelerazione impressa al decentramento dalle cosiddette leggi Bassanini (legge n. 59 del 1997, decreti legislativi di attuazione, tra cui spicca il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la sistemazione assunta dall'ordinamento degli enti locali con il decreto legislativo n. 267 del 2000 e soprattutto il cambio di prospettiva disegnato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, hanno imposto alla Regione Toscana un nuovo impegnativo sviluppo della propria originaria impostazione, sollecitando riforme ancora più significative.

I tratti salienti del nuovo contesto politico – istituzionale, ormai decisamente orientato verso il policentrismo istituzionale, e le sfide del prossimo futuro, più ampiamente richiamati nel Programma regionale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale, potranno trovare nello Statuto regionale un importante punto di approdo e, insieme, spingeranno ad intraprendere con coerenza nuove strade. All'ordine del giorno è l'effettiva costruzione di un efficace sistema regionale delle autonomie locali, che affidi agli enti locali un ruolo da protagonisti nella costruzione delle politiche pubbliche regionali e alla Regione il compito essen-

ziale della regolazione di questo sistema. Regione ed enti locali sono, in tal senso, destinati ad intessere una complessa trama di rapporti istituzionali e a realizzare tra di loro livelli di cooperazione molto intensi, certamente più avanzati di quelli fino ad oggi sperimentati. Il sistema regionale delle autonomie locali inevitabilmente è destinato a prevalere sulla tradizionale costruzione piramidale delle amministrazioni pubbliche, che ha caratterizzato fino a poco tempo fa il rapporto tra lo Stato e le autonomie locali. Il tema si pone, in particolare, per quello che qui maggiormente interessa: individuate - con legge dello Stato - le funzioni fondamentali degli enti locali, l'attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione non può che trovare un nuovo baricentro a livello regionale e locale, con tutto quello che ciò vuol dire dal punto di vista della conseguente disciplina legislativa delle forme associative e di cooperazione istituzionale.

E' in questo contesto che nasce e viene attuata la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40.

Già al momento della sua approvazione è stato evidente che non si trattava solo di adeguare la legislazione regionale alle previsioni dell'articolo 33 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, per sostenere l'associazionismo degli Comuni di minore dimensione demografica. Del resto, dell'articolo 33 del testo unico la legge regionale n. 40 del 2001 ha unicamente mutuato termini (i livelli ottimali) e strumenti (il programma di riordino territoriale); ma l'intervento del legislatore regionale ha avuto una dimensione più ampia, e ha tentato di dare una risposta generale al tema dell'adeguatezza dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, così come era posto già nella legislazione regionale di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 (leggi regionali n. 85, 87 e 88 del 1998). In questo senso, il Programma di riordino territoriale previsto dalla legge regionale è qualcosa di diverso da ciò che il testo unico sembra prefigurare: si tratta, infatti, di immettere in un assetto istituzionale già sufficientemente articolato un elemento decisivo in più, quello della promozione delle gestioni associate e dell'integrazione degli apparati e dei processi amministrativi in funzione del miglioramento delle capacità delle istituzioni locali di

reggere l'impatto di nuove e più complesse competenze; il nuovo ordine, perciò, dovrà essere perseguito progressivamente nel tempo e con ampio consenso dei soggetti protagonisti, come convergenza di esigenze nuove intorno al ruolo diverso che assume il potere locale, piuttosto che come azzeramento della realtà istituzionale di partenza.

E infatti, nel pieno del dibattito sull'attuazione del titolo V della Costituzione, la legge regionale n. 40 del 2001 rappresenta una occasione importante per consentire la più ampia applicazione del principio di sussidiarietà, in particolare in direzione del massimo conferimento di funzioni ai Comuni, singoli o associati. Peraltro, la definizione dei livelli ottimali (o, per meglio dire, le aggregazioni di Comuni che si configurino come più adeguate) per l'esercizio associato di funzioni e servizi non ha più i limiti angusti della competenza regionale concorrente anteriore alla riforma: la prospettiva che apre l'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione è quella di una Regione che diventa lo snodo principale del conferimento delle funzioni, per l'ampiezza della potestà legislativa che la Costituzione le affida sia in via concorrente che in via esclusiva. E' a livello regionale, dunque, che nel prossimo futuro dovranno essere risolti i principali problemi del conferimento delle funzioni agli enti locali e dell'organizzazione dell'esercizio associato. E non sembra fuori luogo sostenere che lo Stato dovrà prendere atto del livello di aggregazione costruito in sede regionale, delle forme associative prescelte dagli enti locali, del modo con il quale saranno risolti importanti problemi come quello dei rapporti tra esercizio associato e potestà regolamentare locale.

La legge regionale n. 40 del 2001 affronta principalmente il tema dell'adeguatezza dello svolgimento delle funzioni comunali, promuovendone l'esercizio associato nei cd. livelli ottimali. Il tema, come si è detto, era diffusamente presente nella legislazione regionale, ma non aveva trovato una definizione soddisfacente; soprattutto, esso era rimasto per lo più come una esigenza da affrontare, senza tradursi, salvo che per alcune determinate funzioni, nella effettiva e generalizzata individuazione dei livelli ottimali.

Si può dire che con la legge regionale n. 40 del 2001 la Regione si è posta i seguenti obiettivi generali:

a) definire, con un programma di riordino territoriale, livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate dei Comuni, nei quali si ritrovino almeno tutti i Comuni con meno di 10.000 abitati;
b) fare in modo che questi livelli ottimali siano un riferimento sicuro e unitario per la generalità delle funzioni amministrative da conferire, senza pregiudicare tuttavia le esperienze più strutturate che la legislazione regionale ha previsto per l'esercizio associato di alcuni servizi a rilevanza industriale (Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti);
c) sostenere finanziariamente le esperienze associative più qualificate, che comportano una effettiva integrazione di competenze, strutture, risorse, assicurando ai Comuni libertà di scelta in ordine alle forme associative.

Il legislatore regionale ha voluto che il processo di aggregazione dei Comuni fosse fondato su una forte partecipazione dei Comuni stessi: ad essi, infatti, è stata rimessa la prima proposta di identificazione dei livelli ottimali e la scelta in ordine alle forme associative da promuovere.

2. Gli obiettivi principali del triennio 2003 - 2005

La legge regionale n. 40 del 2001 trova nel presente programma di riordino il suo passaggio fondamentale. Mediante la legislazione di settore, gli strumenti della programmazione locale e l'incentivazione delle esperienze associative, la Regione opererà per sollecitare lo sviluppo delle gestioni associate, secondo alcune linee direttrici e obbiettivi che di seguito vengono indicati per il triennio 2003 – 2005.

2.1 Portare a maggiore coerenza le politiche regionali di settore per consolidare i livelli ottimali come riferimenti privilegiati delle gestioni associate.

La larga adesione registrata nell'attuazione della legge regionale n. 40 del 2001 dovrà essere acquisita pienamente dalla Regione, affrontando alcuni problemi di coerenza nelle politiche settoriali, che possono riassumersi così:

a) la Regione Toscana punterà a rafforzare le scelte indicate nel programma di riordino territoriale sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate: gli atti regionali con i quali si intendono indicare ulteriori livelli territoriali di aggregazione per l'esercizio associato di funzioni e servizi considereranno in via prioritaria la compatibilità di dette proposte rispetto a quanto è disposto dal presente programma di riordino, in larga coerenza con quanto i Comuni hanno stabilito in accordo tra di loro; in particolare, ciò sarà osservato per gli atti e le proposte della Giunta al Consiglio regionale;
b) la Regione Toscana, ove possibile e progressivamente, verificherà le condizioni per ridefinire gli altri ambiti territoriali esistenti, nei casi in cui questi risulteranno nel tempo del tutto incompatibili con una consolidata esperienza associativa derivante dall'attuazione del presente programma di riordino territoriale.

2.2 Incrementare la media delle gestioni associate.

Per consolidare i livelli ottimali definiti nel presente programma di riordino occorre anzitutto sollecitare il rapido incremento delle esperienze di gestione associata che volontariamente sono promosse nei livelli ottimali; l'obiettivo è di raggiungere una media di 15 gestioni associate per livello ottimale destinatario degli incentivi regionali.

2.3 Migliorare progressivamente la qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative.

Per predisporre i Comuni a ricevere il massimo di competenze dai nuovi processi di decentramento, occorre migliorare la qualità delle forme di gestione associata, realizzando un salto di qualità delle esperienze in corso e affrontando in modo coerente i complessi rapporti tra queste gestioni e la potestà normativa dei Comuni. Il successo delle gestioni associate è infatti legato al conseguimento di risultati significativi sul versante del miglioramento dei servizi destinati alle persone e alla comunità, ma è anche molto legato alla qualità dell'amministrazione e ai cambiamenti che a questo livello si producono. Da qui l'esigenza di sperimentare o perfezionare gli strumenti istituzionali a disposizione,

in particolare i meccanismi di delega e la costituzione di uffici comuni. La legge regionale n. 40 del 2001 ha molto opportunamente puntato sulle diverse forme associative, in questo valorizzando le scelte organizzative dei Comuni; all'interno di queste scelte, occorre sollecitare la valorizzazione del ruolo di istituzioni che possono farsi principali promotrici della sussidiarietà e dell'adeguatezza, come le Comunità montane, i Circondari istituiti ai sensi dalla legislazione regionale, le Unioni di Comuni, in relazione alle rispettive vocazioni istituzionali. In questo senso, peraltro, pur confermando una impostazione pluralista delle forme associative possibili, appare utile nell'ottica della stabilizzazione dell'associazionismo volontario, sostenere l'avvio di esperienze di Unioni di Comuni, ove il processo di integrazione raggiunga livelli sostenuti e non esistano Comunità montane e Circondari. Una nuova legislazione regionale sulle forme associative o singoli interventi normativi nelle materie di competenza regionale, infine, potrà aiutare il consolidamento delle esperienze e aprire ulteriori occasioni di cooperazione stabile e duratura.

2.4 Sviluppare la condivisione delle esperienze e delle conoscenze.

Il processo di sviluppo delle gestioni associate comporta la più ampia condivisione delle esperienze in corso. In tal senso, a livello regionale dovranno essere promosse occasioni ricorrenti di confronto e di verifica comune. In tale quadro, sarà sviluppato lo scambio telematico di informazioni e di esperienze e l'arricchimento delle conoscenze mediante il sito regionale attivato sulle gestioni associate.

2.5 Favorire l'estensione dei servizi destinati ai cittadini sulla base delle economie di dimensione realizzate nelle gestioni associate.

Il successo delle gestioni associate dipende in larga misura dalla possibilità di verificare le effettive utilità che si producono sul versante della spesa e dalla possibilità di destinare i risparmi di gestione in direzione della estensione dei servizi per i cittadini. In tal senso, entro i primi anni di sperimentazione, nei quali presumibilmente occorre un investimento di risorse verso le gestioni medesime, saranno verificati

gli effetti che si sono prodotti nell'organizzazione dei servizi e nella promozione di maggiori interventi in favore delle comunità.

2.6 Semplificare la negoziazione locale e avvicinare alla gestione il controllo, la regolazione e la programmazione dei servizi.

Lo sviluppo di gestioni associate nei livelli ottimali dovrà tendere a ridurre i costi economici e amministrativi della negoziazione locale su funzioni e servizi che tradizionalmente richiedono la cooperazione e la collaborazione interistituzionale. Ferma restando la libertà dei Comuni di svolgere la cooperazione e la collaborazione nelle direzioni ritenute più congrue, il successo delle gestioni associate nei livelli ottimali si misura anche su questo, sulla costruzione di una base comune, sufficientemente stabile, di efficienti relazioni in grado di durare nel tempo e di consentire il più agevole sviluppo delle azioni comuni. A questo scopo, la Regione è impegnata, nella legislazione e negli atti della programmazione di settore, ad avvicinare per quanto possibile alla gestione realizzata nei livelli ottimali anche la regolazione, il controllo e la programmazione locale dei servizi.

I livelli ottimali in Toscana

Si riporta di seguito una sintesi dell'allegato B al Programma di riordino territoriale, che individua i livelli ottimali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali. In fine, sono indicati anche i Comuni che non risultano compresi nei livelli medesimi.

1. Livello ottimale: Lunigiana

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Aulla	MS	10.178	59,79	170
Casola in Lunigiana	MS	1.231	42,53	29
Comano	MS	799	54,67	15
Filattiera	MS	2.474	48,98	51
Fivizzano	MS	9.174	180,50	51
Fosdinovo	MS	4.379	48,71	90
Licciana Nardi	MS	4.887	55,96	87
Mulazzo	MS	2.565	62,64	41
Podenzana	MS	1.819	17,20	106
Tresana	MS	2.055	44,08	47
Villafranca in Lunigiana	MS	4.609	29,49	156
Zeri	MS	1.382	73,61	19
		45.552	718,16	63

1. Livello ottimale: Lunigiana nord

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Bagnone	MS	2.022	73,79	27
Pontremoli	MS	8.252	182,63	45
		10.274	256,42	41

2. Livello ottimale: Alta Versilia

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Forte dei Marmi	LU	8.444	9,00	938
Pietrasanta	LU	24.409	41,84	583
Stazzema	LU	3.367	80,72	42
Seravezza	LU	12.706	39,37	323
		48.926	170,93	287

3. Livello ottimale: Garfagnana nord

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Camporgiano	LU	2.394	27,10	88
Castiglione di Garfagnana	LU	1.890	48,64	39
Giuncugnano	LU	538	18,94	28
Minucciano	LU	2.521	57,00	44
Piazza al Serchio	LU	2.556	27,09	94
San Romano in Garfagnana	LU	1.432	26,04	55
Sillano	LU	784	62,15	13
Vagli Sotto	LU	1.123	41,02	27
Villa Collemandina	LU	1.400	34,81	40
		14.638	342,79	43

4. Livello ottimale: Garfagnana sud

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Careggine	LU	642	24,46	26
Castelnuovo di Garfagnana	LU	6.073	28,50	213
Fosciandora	LU	670	19,82	34
Gallicano	LU	3.795	30,50	124
Molazzana	LU	1.188	31,63	38
Pieve Fosciana	LU	2.367	28,77	82
Vergemoli	LU	391	27,30	14
		15.126	190,98	80

5. Livello ottimale: Media Valle del Serchio

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Barga	LU	10.018	66,53	151
Borgo a Mozzano	LU	7.358	72,41	102
Coreglia Antelminelli	LU	4.813	52,78	91
Fabbriche di Vallico	LU	526	15,53	34
		22.715	207,25	109

6. Livello ottimale: Area Lucchese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Altopascio	LU	11.152	28,70	389
Capannori	LU	42.454	156,60	271
Lucca	LU	81.862	185,53	441
Montecarlo	LU	4.345	15,59	279
Porcari	LU	7.109	17,88	398
Bagni di Lucca	LU	6.550	164,65	40
Pescaglia	LU	3.718	70,37	53
Villa Basilica	LU	1.792	36,48	49
		158.982	675,8	235

7. Livello ottimale: Valdarno Inferiore

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Castelfranco di Sotto	PI	11.415	48,32	236
Montopoli in Val d'Arno	PI	9.648	29,96	322
San Miniato	PI	26.365	102,56	257
Santa Croce sull'Arno	PI	12.500	16,92	739
		59.928	197,76	304

8. Livello ottimale: Area Pisana nord

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Buti	PI	5.431	23,08	235
Calci	PI	5.838	25,16	232
San Giuliano Terme	PI	30.392	92,22	330
Vecchiano	PI	11.425	67,27	170
Vicopisano	PI	7.907	26,92	294
		60.993	234,65	260

9. Livello ottimale: Valdera

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Bientina	PI	6.115	29,25	209
Calcinaia	PI	8.608	15,00	574
Capannoli	PI	5.106	22,71	225
Casciana Terme	PI	3.538	36,42	97
Chianni	PI	1.563	62,09	25
Crespina	PI	3.746	26,97	139
Lajatico	PI	1.389	72,50	19
Lari	PI	8.083	45,13	179
Palaia	PI	4.536	73,82	61
Peccioli	PI	4.833	92,63	52
Ponsacco	PI	12.576	19,90	632
Pontedera	PI	24.971	46,03	542
Santa Maria a Monte	PI	10.841	38,29	283
Terricciola	PI	3.939	43,43	91
		99.844	624,17	160

10. Livello ottimale: Area Pisana centro

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Cascina	PI	38.359	78,80	487
Fauglia	PI	3.124	42,44	74
Lorenzana	PI	1.144	19,42	59
Orciano Pisano	PI	628	11,64	54
		43.255	152,3	285

11. Livello ottimale: Alta Val di Cecina

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Castelnuovo di Val di Cecina	PI	2.467	88,78	28
Montecatini Val Cecina	PI	2.008	155,38	13
Monteverdi Marittimo	PI	701	98,35	7
Pomarance	PI	6.323	227,54	28
Volterra	PI	11.264	252,85	45
		22.763	822,9	28

12. Livello ottimale: Bassa Val di Cecina

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Bibbona	LI	3.051	65,56	47
Castagneto Carducci	LI	8.226	142,28	58
Cecina	LI	26.515	42,58	623
Rosignano Marittimo	LI	30.581	120,81	253
Casale Marittimo	PI	1.007	14,32	70
Castellina Marittima	PI	1.817	45,72	40
Guardistallo	PI	1.026	23,79	43
Montescudaio	PI	1.436	19,91	72
Riparbella	PI	1.327	58,83	23
Santa Luce	PI	1.465	66,72	22
		76.451	600,52	128

13. Livello ottimale: Circondario Val di Cornia

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Campiglia Marittima	LI	12.540	83,19	151
Piombino	LI	33.925	130,35	260
San Vincenzo	LI	6.540	33,13	197
Sassetta	LI	548	26,59	21
Suvereto	LI	2.897	92,96	31
		56.450	366,22	155

14. Livello ottimale: Area Livornese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Capraia Isola	LI	333	19,26	17
Collesalvetti	LI	15.871	109,62	145
Livorno	LI	156.274	104,96	1.489
		172.478	233,84	737

15. Livello ottimale: Isola d'Elba

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Campo nell'Elba	LI	4.155	55,66	75
Marciana	LI	2.162	45,29	48
Marciana Marina	LI	1.891	5,76	328
Capoliveri	LI	3.105	39,51	79
Porto Azzurro	LI	3.220	13,36	241
Portoferraio	LI	11.508	50,35	228
Rio Marina	LI	2.150	19,54	110
Rio nell'Elba	LI	952	16,78	57
		29.143	246,25	118

16. Livello ottimale: Area Grossetana nord

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Follonica	GR	21.091	55,83	378
Gavorrano	GR	8.193	164,03	50
Scarlino	GR	3.136	88,38	35
		32.420	308,24	106

17. Livello ottimale: Colline Metallifere

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Massa Marittima	GR	8.818	283,72	31
Monterotondo Marittimo	GR	1.210	102,51	12
Montieri	GR	1.248	108,34	12
Roccastrada	GR	9.199	284,37	32
		20.475	778,94	27

18. Livello ottimale: Area Grossetana

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Campagnatico	GR	2.423	162,15	15
Castiglion della Pescaia	GR	7.272	25,70	283
Civitella Paganico	GR	3.045	192,71	16
		12.740	380,56	34

19. Livello ottimale: Area Grossetana sud e Isola del Giglio

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Capalbio	GR	3.750	187,60	20
Isola del Giglio	GR	1.406	23,80	59
Magliano in Toscana	GR	3.719	250,68	15
Monte Argentario	GR	12.147	60,29	201
		21.022	522,37	41

20. Livello ottimale: Colline del Fiora

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Manciano	GR	6.871	372,04	18
Pitigliano	GR	4.134	102,90	40
Scansano	GR	4.386	273,57	16
Sorano	GR	3.915	174,60	22
		19.306	923,11	21

21. Livello ottimale: Amiata Grossetano

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Arcidosso	GR	4.114	93,39	44
Castel del Piano	GR	4.331	67,79	64
Castell'Azzara	GR	1.826	64,72	28
Cinigiano	GR	2.695	161,65	17
Roccalbegna	GR	1.241	124,96	10
Santa Fiora	GR	2.767	62,91	44
Seggiano	GR	953	49,53	19
Semproniano	GR	1.326	81,44	16
		19.253	706,39	28

22. Livello ottimale: Cetona

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Cetona	SI	2.854	53,19	54
Chianciano Terme	SI	6.955	36,52	190
Chiusi	SI	8.612	58,06	148
Montepulciano	SI	13.883	165,58	84
San Casciano dei Bagni	SI	1.745	91,86	19
Sarteano	SI	4.535	85,27	53
		38.584	490,48	79

23. Livello ottimale: Amiata Val d'Orcia

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Abbadia San Salvatore	SI	6.832	58,92	116
Castiglione d'Orcia	SI	2.508	141,84	18
Montalcino	SI	5.118	243,62	21
Piancastagnaio	SI	4.196	69,70	60
Pienza	SI	2.233	122,53	18
Radicofani	SI	1.219	118,46	10
San Quirico d'Orcia	SI	2.463	42,17	58
		24.569	797,24	31

24. Livello ottimale: Chianti Senese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Castellina in Chianti	SI	2.673	99,45	27
Castelnuovo Berardenga	SI	7.470	177,03	42
Gaiole in Chianti	SI	2.386	128,99	18
Radda in Chianti	SI	1.669	80,56	21
		14.198	486,03	30

25. Livello ottimale: Val di Merse

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Casole d'Elsa	SI	2.931	148,63	20
Chiusdino	SI	1.918	141,81	14
Monticiano	SI	1.408	109,45	13
Murlo	SI	1.932	114,79	17
Radicondoli	SI	978	132,53	7
Sovicille	SI	8.366	143,76	58
		17.533	790,97	23

26. Livello ottimale: Alta Val di Chiana Senese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Sinalunga	SI	11.790	78,60	150
Torrita di Siena	SI	7.121	58,36	122
Trequanda	SI	1.417	64,10	22
		20.328	201,06	102

27. Livello ottimale: Crete Senesi

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Asciano	SI	6.488	215,51	30
Buonconvento	SI	3.168	64,78	49
Monteroni d'Arbia	SI	7.170	105,75	68
Rapolano Terme	SI	4.776	83,07	57
San Giovanni d'Asso	SI	903	66,36	14
		22.505	535,47	43

28. Livello ottimale: Area Val d'Elsa

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Colle Val d'Elsa	SI	19.521	92,21	212
San Gimignano	SI	7.114	138,83	51
Poggibonsi	SI	27.420	70,73	388
		54.055	301,77	179

29. Livello ottimale: Siena

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Siena	SI	52.625	118,71	443
Monteriggioni	SI	7.891	99,49	79
		60.516	218,2	278

30. Livello ottimale: Casentino

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Bibbiena	AR	11.462	86,41	133
Castel Focognano	AR	3.331	56,61	59
Castel San Niccolò	AR	2.855	83,14	34
Chitignano	AR	954	14,70	65
Chiusi della Verna	AR	2.225	102,32	22
Montemignaio	AR	589	26,06	23
Ortignano Raggiolo	AR	852	36,45	23
Poppi	AR	5.873	97,03	61
Pratovecchio	AR	3.090	75,48	41
Stia	AR	3.008	62,71	48
Talla	AR	1.177	60,18	20
		35.416	701,09	51

31. Livello ottimale: Casentino sud

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Capolona	AR	4.807	47,37	101
Castiglion Fibocchi	AR	1985	111,25	18
Subbiano	AR	5.485	78,24	70
		12.277	236,86	52

32. Livello ottimale: Valtiberina

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Anghiari	AR	5.860	130,58	45
Badia Tedalda	AR	1.215	119,06	10
Caprese Michelangelo	AR	1.626	66,75	24
Monterchi	AR	1.880	28,73	65
Pieve Santo Stefano	AR	3.316	155,77	21
Sansepolcro	AR	15.693	91,48	172
Sestino	AR	1.454	80,46	18
		31.044	672,83	47

33. Livello ottimale: Val di Chiana Aretina

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Foiano della Chiana	AR	8.412	40,81	206
Lucignano	AR	3.468	44,90	77
Marciano della Chiana	AR	2.757	23,74	116
Monte San Savino	AR	8.128	89,68	91
Civitella in Val di Chiana	AR	8.687	100,40	87
		31.452	299,53	105

34. Livello ottimale: Val d'Ambra

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Bucine	AR	9.320	131,11	71
Laterina	AR	3.433	24,01	143
Pergine Valdarno	AR	3.111	46,68	67
		15.864	201,8	78

35. Livello ottimale: Valdarno

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
San Giovanni Valdarno	AR	16.993	21,39	794
Cavriglia	AR	7.808	60,91	128
		24.801	82,3	301

36. Livello ottimale: Pratomagno

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Castelfranco di Sopra	AR	2.731	37,64	73
Loro Ciuffenna	AR	5.174	86,75	60
Pian di Scò	AR	5.441	18,43	295
		13.346	142,82	94

37. Livello ottimale: Montagna Fiorentina

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Dicomano	FI	4.458	61,76	80
Londa	FI	1.669	59,40	28
Pelago	FI	7.270	54,78	133
Pontassieve	FI	20.610	114,44	180
Reggello	FI	14.167	121,22	117
Rufina	FI	6.693	45,68	147
San Godenzo	FI	1.187	99,19	12
		56.054	556,47	101

38. Livello ottimale: Valdarno Superiore nord

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Incisa in Val d'Arno	FI	5.503	26,52	208
Rignano sull'Arno	FI	7.542	54,21	139
		13.045	80,73	162

39. Livello ottimale: Mugello

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Barberino di Mugello	FI	9.531	133,71	71
Borgo San Lorenzo	FI	15.825	146,15	108
Firenzuola	FI	4.812	272,06	18
Marradi	FI	3.617	154,07	23
Palazzuolo sul Senio	FI	1.301	108,90	12
San Piero a Sieve	FI	3.758	36,63	103
Scarperia	FI	6.778	79,37	85
Vaglia	FI	4.865	56,94	85
Vicchio	FI	7.145	138,89	51
		57.632	1126,72	52

40. Livello ottimale: Circondario Empolese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Capraia e Limite	FI	5.920	25,00	237
Castelfiorentino	FI	17.012	66,56	256
Cerreto Guidi	FI	9.555	49,33	194
Certaldo	FI	15.670	75,24	208
Empoli	FI	44.094	62,28	708
Fucecchio	FI	21.139	65,13	325
Gambassi Terme	FI	4.709	83,06	57
Montaione	FI	3.439	104,90	33
Montelupo Fiorentino	FI	11.240	24,60	457
Montespertoli	FI	11.354	125,02	91
Vinci	FI	13.778	54,42	253
		157.910	735,54	215

41. Livello ottimale: Chianti Fiorentino

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Barberino Val d'Elsa	FI	3.871	65,88	59
Greve in Chianti	FI	12.855	169,04	76
San Casciano Val di Pesa	FI	16.615	107,98	154
Tavarnelle Val di Pesa	FI	7.153	56,98	126
		40.494	399,88	101

42. Livello ottimale: Val di Bisenzio

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Cantagallo	PO	2.820	94,93	30
Vaiano	PO	9.051	34,24	264
Vernio	PO	5.535	63,28	87
		17.406	192,45	91

43. Livello ottimale: Area Pratese – Montalbano

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Carmignano	PO	11.857	38,59	307
Poggio a Caiano	PO	8.622	5,97	1.444
		20.479	44,56	460

44. Livello ottimale: Val di Nievole ovest

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Buggiano	PT	8.043	16,12	499
Chiesina Uzzanese	PT	3.983	7,24	550
Massa e Cozzile	PT	7.199	16,01	450
Ponte Buggianese	PT	7.618	29,47	259
Uzzano	PT	4.711	7,82	602
		31.554	76,66	412

45. Livello ottimale: Val di Nievole est

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Lamporecchio	PT	6.777	22,17	306
Larciano	PT	6.018	24,92	241
Monsummano Terme	PT	19.906	32,77	607
Pieve a Nievole	PT	9.098	12,71	716
		41.799	92,57	452

46. Livello ottimale: Appennino Pistoiese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Abetone	PT	705	31,26	23
Cutigliano	PT	1.699	43,82	39
Piteglio	PT	1.877	50,05	38
San Marcello Pistoiese	PT	7.142	84,75	84
		11.423	209,88	55

47. Livello ottimale: Area Pistoiese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Pistoia	PT	84.274	236,77	356
Marliana	PT	2.917	42,99	68
Sambuca Pistoiese	PT	1.604	77,54	21
		88.795	357,3	248

48. Livello ottimale: Area Pistoiese – Pratese

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Agliana	PT	14.628	11,64	1257
Montale	PT	10.143	32,02	317
Quarrata	PT	22.683	46,00	493
Montemurlo	PO	17.502	30,66	571
		64.956	120,32	539

Comuni con più di 10.000 abitanti non compresi nei livelli ottimali

Comune	Provincia	Popolazione residente 21/10/2001	Superficie In Kmq	Abitanti per Kmq
Arezzo	AR	91.589	384,53	238
Castiglion Fiorentino	AR	12.031	208,96	58
Cortona	AR	22.048	342,34	64
Montevarchi	AR	22.239	56,78	392
Terranuova Bracciolini	AR	11.181	85,37	131
Bagno a Ripoli	FI	25.232	74,09	341
Calenzano	FI	15.042	76,87	196
Campi Bisenzio	FI	37.249	28,62	1.302
Fiesole	FI	14.085	42,11	334
Figline Valdarno	FI	16.301	71,68	227
Firenze	FI	356.118	102,41	3.477
Impruneta	FI	14.637	48,76	300
Lastra a Signa	FI	17.938	43,06	417
Scandicci	FI	50.136	59,59	841
Sesto Fiorentino	FI	46.054	49,04	939
Signa	FI	15.533	18,81	820
Grosseto	GR	71.263	474,46	150
Orbetello	GR	14.607	226,98	64
Camaiore	LU	30.206	84,59	357
Massarosa	LU	20.548	68,59	300
Viareggio	LU	61.103	31,88	1.917
Carrara	MS	65.034	71,28	912
Massa	MS	66.769	94,11	709
Montignoso	MS	10.023	16,67	601
Pisa	PI	89.694	187,08	479
Prato	PO	172.499	97,59	1.768
Montecatini Terme	PT	19.900	17,66	1.127
Pescia	PT	17.428	79,14	220
Serravalle Pistoiese	PT	10.150	42,11	241

Le gestioni associate e i criteri per l'incentivazione

Si riporta di seguito l'allegato C al Programma di riordino territoriale, che individua le gestioni associate, distinte per aree tematiche, per le quali è prevista l'incentivazione, ed ulteriori criteri per la valutazione delle gestioni associate e per la determinazione dei contributi. L'atto, organizzato in paragrafi, è stato parzialmente integrato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004.

§1. Gestioni associate di funzioni e servizi rilevanti per l'incentivazione

A. Area tematica funzioni e servizi generali di amministrazione	Punteggio
A1. Gestione associata per i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale	1
A2. Gestione associata del personale: reclutamento e concorsi	1
A3. Gestione associata del personale: trattamento giuridico	1
A4. Gestione associata del personale: trattamento economico	1
A5. Gestione associata relazioni sindacali	1
A6. Gestione associata sviluppo risorse umane	1
A7. Gestione associata degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio	1
A8. Gestione associata delle strade comunali e verde pubblico	1
A9. Gestione associata del demanio marittimo	1
A10. Gestione associata degli appalti di lavori	1
A11. Gestione associata degli appalti di forniture e di servizi	1
A12. Gestione associata del servizio economico finanziario	1
A13. Gestione associata del controllo interno	1
A14. Gestione associata dell'ufficio tecnico	3
A15. Gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico	1
A16. Gestione associata ISEE	1
A17. Gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (escluso ICI)	1
A18. Gestione associata ICI	1
A19. Gestione associata dei servizi necroscopici e cimiteriali	1
A20. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello minimo di integrazione)	1
A21. Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione)	2

B. Area tematica funzioni e servizi attinenti il territorio	Punteggio
B1. Gestione associata delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA)	1
B2. Gestione associata dei piani regolatori generali, delle varianti e dei piani strutturali	1
B3. Gestione associata dei piani urbanistici attuativi	1
B4. Gestione associata del regolamento edilizio	1
B5. Gestione associata della protezione civile	1
B6. Gestione associata SIT e cartografia	1
B7. Gestione associata del catasto	1
B8. Gestione associata vincolo idrogeologico	1
B9. Gestione associata dell'ufficio espropri (livello minimo di integrazione)	1
B10. Gestione associata dell'ufficio espropri (livello avanzato di integrazione)	2
B.11 Gestione associata dello sportello unico per l'edilizia	1
B.12 Gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco	1

C. Area tematica funzioni e servizi di polizia locale	Punteggio
C1. Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello minimo di integrazione)	1
C2. Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello medio di integrazione)	2
C3. Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello avanzato di integrazione: costituzione del Corpo unico di polizia municipale)	3

D. Area tematica funzioni, servizi e interventi attinenti l'istruzione pubblica e il diritto allo studio	Punteggio
D1. Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia	1
D2. Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani	1
D3. Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti	1
D4. Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello minimo di integrazione)	1
D5. Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello intermedio di integrazione)	2
D6. Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello avanzato di integrazione)	3

E. Area tematica funzioni e servizi attinenti il settore culturale e ricreativo	Punteggio
E1. Gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei (livello minimo di integrazione)	1
E2. Gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei (livello avanzato di integrazione)	2
E3. Gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale	1

F. Area tematica funzioni e servizi attinenti il settore sociale	Punteggio
F1. Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie	1
F2. Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e per i minori	1
F3. Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico	1
F4. Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani	1
F5. Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze	1
F6. Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello minimo di integrazione)	1
F7. Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello avanzato di integrazione)	2
F8. Gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nell'area materno-infantile	1
F9. Gestione associata dei procedimenti di concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	1

G. Area tematica funzioni e servizi attinenti lo sviluppo economico	Punteggio
G1. Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive	1
G2. Gestione associata delle funzioni in materia di turismo	1

H. Altre funzioni e servizi rilevanti per l'incentivazione, che non concorrono al punteggio utile per la determinazione del livello minimo di integrazione	Punteggio
H1. Gestione associata, mediante ufficio unico, per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate	2
H2. Gestione associata dell'ufficio del Difensore civico comunale	1
H3. Gestione associata di attività e interventi in materia di pari opportunità	1
H4. Gestione associata del servizio statistico (livello minimo di integrazione)	1
H5. Gestione associata del servizio statistico (livello medio di integrazione)	2
H6. Gestione associata del servizio statistico (livello avanzato di integrazione)	3
H7. Gestione associata dei canili	1
H8. Gestione associata dei mattatoi	1

§2. Criteri per l'individuazione dei procedimenti amministrativi, delle attività e dei servizi oggetto della gestione associata utili ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'incentivazione e ulteriori criteri generali per la valutazione delle gestioni associate e per l'incentivazione in caso di concorrenza di atti associativi.

2.1 L'individuazione dei procedimenti, delle attività, dei servizi che devono essere oggetto della gestione associata, nonché delle specifiche condizioni per poter conseguire il punteggio attribuito a ciascuna gestione, è effettuata in modo tale che la gestione associata comporti, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001, integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale.

2.2 La scelta in ordine alle attribuzioni dell'ufficio comune o dell'ente delegato deve cogliere, in relazione alla diversa natura di funzioni, attività e servizi, il nucleo fondamentale della gestione associata, che la rende economica, efficace, efficiente, migliorativa dei servizi per i cittadini.

2.3 Se, pur sussistendo un esercizio associato relativo alle funzioni e ai servizi indicati nel paragrafo 1, risulta che residuano in capo ai singoli Comuni compiti e procedimenti amministrativi decisori nelle stesse materie, la valutazione circa la sussistenza di elementi sufficienti

per l'incentivazione della gestione associata è effettuata considerando la prevalenza e la rilevanza dei compiti e dei procedimenti, delle attività e dei servizi effettivamente gestiti in forma associata, e può tenere conto delle ragioni che rendono impossibile o più onerosa parte della gestione associata, o delle economie di dimensione realizzate o attese, o dei risultati conseguiti o attesi circa la maggiore estensione dei servizi per i cittadini o il miglioramento della qualità e della tempestività di erogazione dei servizi medesimi.

2.4 Per le funzioni e i servizi attinenti il settore sociale, il punteggio valevole per l'incentivazione può essere attribuito a condizione che l'erogazione dei servizi non sia stata delegata all'azienda unità sanitaria locale, salvo che l'organizzazione dei servizi sia affidata a consorzi costituiti tra i Comuni e l'azienda medesima secondo quanto previsto dalla sperimentazione delle Società della salute.

2.5 Se vi è concorrenza di una pluralità di atti associativi, tra di loro complementari e non contrastanti, aventi ad oggetto procedimenti, attività e servizi rientranti in una medesima gestione associata di cui al paragrafo 1, il contributo è concesso ad una sola forma associativa, sempre che una singola gestione associata, o quella risultante complessivamente dai vari atti associativi, soddisfi i requisiti e le condizioni previsti dalla presente deliberazione. Relativamente al contributo annuale, ove agli atti associativi partecipino Comuni diversi, il contributo annuale è concesso secondo il seguente ordine di preferenza, con la conseguenza che l'attribuzione di uno esclude l'attribuzione degli altri:

a) contributo dell'articolo 11 o dell'articolo 13, comma 4;
b) contributo dell'articolo 13, comma 2;
c) contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a);
d) contributo dell'articolo 12;
e) contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b).

2.6 Nei casi previsti dal punto 2.5, e ricorrendo i requisiti e le condizioni previsti dalla presente deliberazione, i Comuni interessati possono d'intesa richiedere che il contributo annuale sia attribuito a titolo diverso. In presenza di più enti gestori, tra quelli indicati all'articolo 7, comma 1, che possono essere destinatari del contributo, i Comuni inte-

ressati indicano d'intesa tra di loro quello che deve essere destinatario del contributo in via esclusiva.

2.7 La Giunta regionale, ove necessario, stabilisce e specifica le modalità di attuazione dei punti 2.2 e seguenti del presente paragrafo.

§3. Determinazione del livello minimo di integrazione per l'accesso al contributo forfetario iniziale e ai contributi annuali

3.1 L'incentivazione delle gestioni associate è prevista quando è conseguito il seguente livello minimo di integrazione:

a) contributo forfetario iniziale e contributo annuale dell'articolo 11: punteggio minimo di 8 punti per le gestioni comprese nelle aree tematiche A, B, C, D, E, F e G di cui al paragrafo 1. Il livello minimo di integrazione deve risultare dal complesso delle gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale;

b) contributo annuale di cui all'articolo 12: punteggio minimo di 8 punti per le gestioni comprese nelle aree tematiche A, B, C, D, E, F e G di cui al paragrafo 1 e, in più, è costituito anche l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate (gestione associata H1). Il livello minimo di integrazione deve risultare dal complesso delle gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale o almeno tutti i Comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, per i quali il contributo dell'articolo 12 è richiesto;

c) contributo annuale di cui all'articolo 13, comma 2, per i Comuni facenti parte di livelli ottimali: punteggio minimo di 8 punti per le gestioni comprese nelle aree tematiche A, B, C, D, E, F e G di cui al paragrafo 1, escluse quelle per le quali è richiesto il contributo medesimo. Il livello minimo di integrazione deve risultare dal complesso delle gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale;

d) contributo annuale dell'articolo 13, comma 4: punteggio minimo di 8 punti per le gestioni comprese nelle aree tematiche A, B, C, D, E, F e G di cui al paragrafo 1. Il livello minimo di integrazione

deve risultare dal complesso delle gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni dell'aggregazione;

e) contributo annuale attribuibile ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), per i Comuni facenti parte di livelli ottimali: punteggio minimo di 8 punti per le gestioni comprese nelle aree tematiche A, B, C, D, E, F e G di cui al paragrafo 1, escluse quelle per le quali è richiesto il contributo medesimo, e, in più, è costituito anche l'ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate (gestione associata H1). Il livello minimo di integrazione deve risultare dal complesso delle gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale.

3.2 Può essere incentivato solo un ufficio comune di cui al punto 3.1 (gestione associata H1) per ogni livello ottimale. Il requisito della costituzione dell'ufficio comune di cui al punto 3.1 si considera soddisfatto anche quando l'ufficio è costituito da tutti i Comuni di più livelli ottimali aventi continuità territoriale; in tal caso, per la gestione associata, attivata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), il punteggio è raddoppiato, per una sola volta, nella prima annualità utile.

§4. Calcolo del contributo forfetario iniziale di cui all'articolo 10

4.1 Il contributo forfetario iniziale è calcolato considerando il numero dei Comuni del livello ottimale coinvolti e il punteggio relativo a funzioni e servizi esercitati in forma associata nel livello ottimale. A tal fine sono attribuiti:

a) euro 4.000,00 in relazione ad ogni Comune del livello ottimale partecipante alle gestioni associate;

b) euro 8.000,00 in relazione ad ogni punto conseguito per l'effettiva attivazione delle gestioni associate di cui al paragrafo 1 del presente allegato;

c) se, a seguito dell'attribuzione delle somme di cui alle lettere a) e b), il totale dei contributi forfetari iniziali eccede le risorse finanziarie effettivamente impegnabili nell'anno di riferimento, si applica l'articolo 10, comma 6. Se invece, residuano risorse disponibili, per i livelli ottimali nei quali è compreso almeno un Co-

mune con meno di 3.000 abitanti è attribuita una somma ulteriore da calcolarsi in proporzione ad ogni punto-gestione conseguito, fino a concorrenza delle somme disponibili e comunque fino ad un massimo di euro 8.000,00 per ogni punto.

4.2 Per calcolare il contributo forfetario iniziale da attribuire ad ogni ente responsabile di gestione associata nel livello ottimale si procede nel modo seguente:

A) $\dfrac{\text{n. Comuni associati} * 4.000 \text{ euro}}{\text{Somma dei punti-gestione di tutte le gestioni associate nel livello ottimale}}$ * punti-gestioni associate gestite dall'ente

B) 8.000 euro * punti-gestioni associate gestite dall'ente * 1,2 in caso di applicazione moltiplicatore paragrafo 5

C) Per i livelli ottimali nei quali ricorre il caso del paragrafo 4, punto 4.1, lettera c), secondo periodo**,** si aggiunge una somma ulteriore per ogni punto-gestione associata gestita da ciascun ente, fino ad un massimo di 8.000,00 euro per punto-gestione in relazione alla disponibilità di bilancio.

4.3 Il contributo all'ente responsabile della gestione associata è dato, in prima approssimazione, dalla somma di A + B + (eventualmente) C. L'operazione è ripetuta per ogni ente destinatario del contributo.

4.4 Si effettua, infine, la somma di tutti i contributi forfetari da attribuire ai singoli enti gestori del livello ottimale; se il risultato è superiore a 300.000,00 euro, i contributi ai singoli enti gestori sono ridotti in proporzione alla somma ai punti-gestione delle gestioni associate di ogni singolo ente.

4.5 L'individuazione della somma attribuibile ad ogni ente responsabile della gestione è effettuata anche se il contributo deve essere concesso ad un unico ente capofila, al fine di stabilire la somma eventualmente soggetta a revoca parziale per cessazione di una singola gestione associata.

4.6 In caso di livelli ottimali composti da soli Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il calcolo di cui al punto 4.3 è sostituito dal seguente: A + (B/100*20).

§5. Maggiorazioni, somma aggiuntiva, somma minima

5.1 Per l'esercizio associato mediante Unioni di Comuni, Comunità montane e Circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale, sono applicate le maggiorazioni del 20% nella formula indicata al paragrafo 4. La Giunta regionale applica la medesima maggiorazione in sede di determinazione del sistema di calcolo dei contributi annuali degli articoli 11 e 12.

5.3 La somma aggiuntiva di cui all'articolo 11, comma 5, è pari a euro 4.000,00; ad essa non si applicano le maggiorazioni del precedente punto 5.1.

5.4 La somma minima di cui all'articolo 15, comma 6, è identica per ciascuno dei contributi annuali degli articoli 11, 12, 13, comma 2, 13, comma 4, nonché di quelli attribuibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera b), ed è pari al prodotto di euro 500,00 per i punti gestione associate oggetto del singolo contributo; il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dagli articoli 11, comma 4, e 12, comma 2, nonché dal paragrafo 3, punto 3.2, del presente allegato. Alla somma minima non si applicano le maggiorazioni del precedente punto 5.1.

§6. Calcolo delle somme da revocare

6.1 Per stabilire la somma soggetta a revoca del contributo forfetario iniziale, quando questa non sia immediatamente ricavabile dai calcoli di cui al paragrafo 4 per la pluralità di gestioni associate di cui è responsabile un singolo ente, si divide il contributo attribuito (o imputabile) ad ogni ente responsabile della gestione per il totale dei punti-gestione associate gestite dall'ente e si moltiplica il risultato per i punti-gestione della singola gestione associata soggetta a revoca (considerando nei calcoli anche i casi in cui è stato attribuito il raddoppio del punteggio). Lo stesso criterio si applica per i contributi annuali degli articoli 11, 12 13, comma 2, 13, comma 4, nonché di quelli attribuibili ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), e 14, comma 1, lettera b).

6.2 Se l'ente responsabile della gestione e la maggioranza dei Comuni originari che avevano attivato la gestione associata, aventi popolazione

complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, hanno adempiuto ai doveri di collaborazione previsti dall'articolo 17 e danno inequivocabile dimostrazione di aver continuato la gestione associata e di aver adempiuto agli obblighi previsti dall'atto associativo, la somma di cui al punto 6.1 è revocata in proporzione al numero dei Comuni i cui atti o i cui comportamenti sono stati posti a fondamento del procedimento di revoca.

Si riporta di seguito la parte essenziale della deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2004, n. 601, che precisa nel dettaglio il contenuto delle gestioni associate rilevanti per l'incentivazione. Questa parte riguarda il punto 1 della deliberazione, ed è organizzata in paragrafi.

Ai fini dell'incentivazione delle gestioni associate, per poter conseguire il punteggio attribuito a ciascuna gestione associata di cui all'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, le gestioni associate devono comprendere i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi indicati nei paragrafi seguenti e devono osservare le specifiche condizioni ivi stabilite.

Paragrafo 1 - Gestione associata per i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale

1.1. La gestione associata per i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale, di cui alla lettera A1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività strumentali e organizzative di detti servizi. Sono pertanto escluse dalla gestione associata le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo, le funzioni di sovrintendenza del Sindaco per la tenuta e l'aggiornamento delle liste di leva, le funzioni di Ufficiale elettorale e di presidente della Commissione elettorale comunale, ed ogni altra funzione che la legge statale stabilisce in capo a singole autorità.

1.2. Il punteggio è attribuito per la gestione associata, da svolgersi mediante ufficio comune, di almeno due tra le attività inerenti i servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale, a condizione che tra questi siano compresi almeno l'anagrafe o lo stato civile, e a condizione che le relative banche dati siano già state costituite e le attività siano già effettivamente in corso di svolgimento, secondo le indicazioni di seguito riportate.

1.3. La gestione associata deve garantire la realizzazione di banche dati e di un sistema unitario di interscambio delle informazioni relative ai residenti di tutti i Comuni coinvolti nella gestione medesima, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

1.4. Gli uffici addetti alla gestione associata svolgono le funzioni istruttorie per gli atti che devono essere adottati dal Sindaco, da suoi delegati o dagli altri organi competenti, curano la tenuta e l'aggiornamento delle banche dati informatiche, forniscono ai soggetti interessati le informazioni utili per ottenere gli atti richiesti, per effettuare le dichiarazioni, anche sostitutive, per aggiornare le posizioni individuali.

1.5. Per le attività inerenti i servizi di anagrafe e stato civile, ad ogni residente dei Comuni associati deve essere assicurata la possibilità di ricevere informazioni e copie dei certificati presso qualsiasi Comune associato.

1.6. La gestione associata in materia di anagrafe comprende le attività istruttorie per i procedimenti indicati dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228:

a) costituzione e tenuta della banca dati per gli atti ed i documenti anagrafici (iscrizioni, cancellazioni, variazioni ecc.) e per lo schedario della popolazione;
b) verifica e aggiornamento delle posizioni anagrafiche.

1.7. La gestione associata in materia di stato civile comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) costituzione e tenuta della banca dati per gli atti di stato civile (atti di nascita, atti di cittadinanza, atti di morte, atti di matrimonio ecc.)
b) trasmissione dei certificati alle pubbliche amministrazioni richiedenti;
c) trasmissione dei dati al centro nazionale di raccolta;
d) comunicazione degli atti di stato civile e relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui si riferiscono;
e) realizzazione dell'archivio informatico di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e delle condizioni di operatività dello stesso; successiva gestione dell'archivio.

1.8. La gestione associata in materia leva militare comprende la tenuta delle banche dati inerenti le liste di leva e le posizioni individuali.
1.9. La gestione associata in materia elettorale comprende le seguenti attività:

a) tenuta delle banche dati inerenti le liste elettorali;
b) tenuta e aggiornamento dell'albo degli scrutatori;
c) ricezione e trasmissione al Tribunale delle domande relative alla presidenza di seggio;
d) preparazione, gestione e vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali;
e) trasmissione dei risultati elettorali;
f) tenuta dell'albo dei giudici popolari.

Paragrafo 2 - Gestione associata del personale: reclutamento e concorsi

2.1. La gestione associata in materia di personale, di cui alla lettera A2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comprende le funzioni inerenti l'accesso dall'esterno e le "progressioni verticali", secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.
2.2. La gestione associata deve comportare lo svolgimento di compiti decisori, come successivamente individuati. Per l'attribuzione del punteggio è altresì richiesto che i Comuni associati abbiano adottato una regolamentazione uniforme delle procedure concorsuali e selettive oggetto della gestione associata.
2.3. La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) supporto per la predisposizione dei piani occupazionali degli enti associati e programmazione annuale dei reclutamenti;
b) indizione dei bandi e svolgimento delle selezioni relative a: reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato attraverso concorsi pubblici; selezioni a tempo determinato e indeterminato; corsi – concorso; lavoro temporaneo;
c) organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alla pro-

gressione verticale;
d) funzionamento della segreteria di commissioni di concorso e di selezione;
e) formazione ed approvazione delle graduatorie;
f) nomina o designazione delle commissioni di concorso;
g) insediamento delle commissioni di concorso.

2.4. Nell'atto associativo deve essere chiaramente specificato se la gestione associata comprende o non comprende anche le selezioni interne relative alle "progressioni orizzontali".

Paragrafo 3 - Gestione associata del personale: trattamento giuridico

3.1. La gestione associata in materia di personale, di cui alla lettera A3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, riguarda lo svolgimento di compiti istruttori inerenti lo stato giuridico dei dipendenti dei Comuni associati, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

3.2. La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione degli atti e dei contratti individuali relativi all'inquadramento giuridico ed economico in presenza di nuove norme contrattuali, di inquadramento in relazione a progressioni verticali e orizzontali, per attribuzioni di mansioni superiori;
b) predisposizione degli atti per il mutamento di mansioni per inidoneità fisica, per la modifica del profilo professionale nella stessa qualifica, per il passaggio ad altra unità organizzativa;
c) predisposizione degli atti relativi alle misure di sostegno e recupero (condizioni psico-fisiche, portatori di handicap) e al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio;
d) funzioni inerenti l'esercizio dei diritti dei lavoratori: predisposizione degli atti relativi a permessi per diritto allo studio, per mandato elettorale, per permessi sindacali e congedi straordinari;
e) predisposizione degli atti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;

f) predisposizione degli atti per incarichi temporanei o per prestazioni occasionali, compatibili con l'impiego, presso altri enti;
g) funzioni attinenti procedimenti disciplinari e penali: predisposizione degli atti riguardanti le varie fasi dei procedimenti, per sospensione cautelare dal servizio, per riammissione in servizio, per sospensione dal servizio, per destituzione a seguito di condanna;
h) funzioni relative al collocamento a riposo: predisposizione degli atti per dimissioni volontarie, per raggiungimento limiti di età o servizio.

Paragrafo 4 - Gestione associata del personale: trattamento economico

4.1. La gestione associata in materia di personale, di cui alla lettera A4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività attinenti il profilo economico-fiscale del personale degli enti associati (stipendio, ritenute fiscali, adempimenti del datore di lavoro).

4.2. La gestione associata comprende almeno le seguenti attività istruttorie:

a) gestione stipendi e gestione contabile del personale:
   - attribuzioni economiche a ciascun dipendente o soggetto assimilabile a lavoratore dipendente o soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
   - detrazioni volontarie o cessioni del quinto dello stipendio;
   - predisposizione buste paga;
b) gestione ritenute fiscali:
   - calcolo delle ritenute fiscali mensili e annuali (Irpef, addizionali regionale e comunale);
   - predisposizione quadri Mod. 770 inerenti la gestione del personale;
   - acquisizione dati inviati dai CAF;
   - predisposizione CUD;
c) gestione contributi previdenziali (Cpdel e fondo credito):
   - calcolo contributi previdenziali mensili:
   - trasmissione all'INPDAP dati variabili mensili;

d) gestione contributi ex INADEL:
   - calcolo contributi ex INADEL mensili:
   - trasmissione Mod. TFR/1 per liquidazione trattamento di fine rapporto;
e) elaborazione dati contabili per il bilancio di ogni singolo ente;
   - programmazione spesa annuale;
   - predisposizione allegato;
f) gestione versamenti INPS:
   - calcolo contributi INPS mensili:
   - compilazione a richiesta del dipendente dei modelli per la disoccupazione;
g) gestione contributi INAIL:
   - comunicazione di assunzione e cessazione del personale;
h) predisposizione del conto annuale del personale.

Paragrafo 5 - Gestione associata relazioni sindacali

5.1 La gestione associata in materia di relazioni sindacali, di cui alla lettera A5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comprende la gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali, e comporta la costituzione di un ufficio di supporto tecnico alla delegazione di parte pubblica per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi.

5.2 Attività oggetto della gestione associata:

a) predisposizione delle bozze di accordi;
b) gestione delle convocazioni e degli incontri;
c) predisposizione e stesura dei verbali.

Paragrafo 6 – Gestione associata sviluppo risorse umane

6.1 La gestione associata in materia di sviluppo delle risorse umane, di cui alla lettera A6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative alla cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti.

6.2 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei piani di formazione per gli enti associati;
b) programmazione dei corsi annuali;
c) organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione; il punteggio non è attributo se detta attività è limitata allo svolgimento di compiti istruttori.

Paragrafo 7 – Gestione associata degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio

7.1 La gestione associata in materia di edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio, di cui alla lettera A7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la gestione della generalità degli edifici, con esclusione delle funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.

7.2 La gestione associata non può essere limitata allo svolgimento di compiti istruttori e comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) inventario dei beni;
b) manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei beni e gestione degli eventuali rapporti contrattuali con i terzi, relativi a tali beni.

7.3 Nell'atto associativo dovrà essere chiaramente specificato se la gestione associata comprende, ovvero non comprende, anche gli interventi per la messa a norma degli edifici pubblici secondo la disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Paragrafo 8 – Gestione associata delle strade comunali e verde pubblico

8.1 La gestione associata in materia di strade comunali e verde pubblico, di cui alla lettera A8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la cura delle strade comunali, dei giardini e dei parchi urbani.

8.2 La gestione associata non può essere limitata allo svolgimento di compiti istruttori e comprende le seguenti attività:

a) inventario dei beni;
b) manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dei beni, e

gestione degli eventuali rapporti contrattuali con i terzi;

c) realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e installazione di quella verticale.

Paragrafo 9 – Gestione associata del demanio marittimo

9.1 La gestione associata in materia di demanio marittimo, di cui alla lettera A9 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività e i procedimenti seguenti:

a) gestione delle procedure amministrative legate al regime demaniale;

b) gestione dei contratti di concessione.

9.2 Il punteggio è conseguibile solo se la gestione non è limitata allo svolgimento di compiti istruttori e solo per aggregazioni di Comuni che hanno gestito o devono gestire il demanio marittimo.

Paragrafo 10 – Gestione associata degli appalti di lavori

10.1 La gestione associata in materia di appalti di lavori, di cui alla lettera A10 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la gestione delle procedure di gara per l'aggiudicazione degli appalti di lavori. Le attività oggetto della gestione associata sono di natura istruttoria, e limitate ad alcuni sub-procedimenti; pertanto non è ammessa la gestione associata mediante delega ad uno dei soggetti partecipanti alla gestione medesima. La gestione associata delle procedure di gara non opera sulla qualifica di stazione appaltante, che rimane invece in capo al singolo ente associato, tenuto altresì ad individuare il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994. L'atto associativo può altresì prevedere che ciascun Comune possa avvalersi, non in via generale ma caso per caso, della facoltà attribuita dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 109 del 1994, conferendo alla Provincia o al Provveditorato alle opere pubbliche il compito di espletare, quale stazione appaltante, singole procedure di gara; al contrario, il ricorso generalizzato a detta forma di gestione degli appalti di lavori da parte di uno dei Comuni partecipanti alla gestione associata esclude l'attribuzione del punteggio per la gestione medesima.

10.2 In occasione della richiesta del contributo annuale, il punteggio relativo alla gestione associata può essere attribuito solo se è data dimostrazione che la gestione associata ha operato per almeno una procedura di appalto di lavori svolta nei dodici mesi precedenti la richiesta. E' altresì richiesto che, nel medesimo periodo, nessuna procedura di gara con bando per appalti di lavori sia stata avviata al di fuori della gestione associata.
10.3 Il punteggio è attribuito a condizione che i Comuni associati abbiano adottato un regolamento unico per l'espletamento delle gare d'appalto in forma associata, o abbiano provveduto ad uniformare i propri regolamenti.
10.4 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) redazione del bando di gara;
b) redazione della proposta di determinazione a contrarre;
c) avvio e gestione delle procedure di scelta del contraente (pubblicazione del bando, ricezione delle domande di partecipazione, ecc);
d) effettuazione delle verifiche dei requisiti dei partecipanti, ove ciò sia richiesto dalla procedura attivata;
e) conclusione del procedimento e trasmissione degli atti alla stazione appaltante per l'aggiudicazione definitiva.

Paragrafo 11 – Gestione associata degli appalti di forniture e di servizi

11.1 La gestione associata in materia di appalti di forniture e di servizi, di cui alla lettera A11 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la gestione delle procedure di gara per forniture e servizi o per l'affidamento a terzi di pubblici servizi.
11.2 In occasione della richiesta del contributo annuale, il punteggio relativo alla gestione associata può essere attribuito solo se è data dimostrazione che la gestione associata ha operato per almeno una procedura di appalto svolta nei dodici mesi precedenti la richiesta. E' altresì richiesto che, nel medesimo periodo, nessuna procedura di gara con bando sia stata avviata al di fuori della gestione associata.

11.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti, almeno di carattere istruttorio:

a) redazione del bando di gara;
b) proposta di determinazione a contrarre;
c) avvio e gestione delle procedure di scelta del contraente (pubblicazione del bando, ricezione delle domande di partecipazione, ecc);
d) istruttoria tesa alla verifica dei requisiti dei partecipanti, ove necessaria;
e) convocazione della commissione giudicatrice;
f) conclusione del procedimento e trasmissione degli atti agli enti richiedenti.

Paragrafo 12 – Gestione associata del servizio economico finanziario

12.1 La gestione associata del servizio economico e finanziario, di cui alla lettera A12 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comporta la costituzione di un ufficio comune, avente compiti decisori, per i servizi finanziari, che esercita le funzioni in favore di tutti gli enti associati.

12.2 Per il conseguimento del punteggio, dagli atti associativi deve risultare che il responsabile del servizio finanziario associato svolge le seguenti funzioni e attività:

a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
b) espressione del parere in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
c) attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa;
d) segnalazione dei fatti che possono determinare il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

e) annotazione delle entrate degli enti nelle scritture contabili;
f) rendicontazione dei contributi straordinari, per la parte di competenza;
g) gestione dei bilanci, con il compimento delle attività previste in capo al responsabile del servizio finanziario, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo I (entrate) e Capo II (spese) del decreto legislativo n. 267/2000;
h) intervento nelle operazioni di verifica straordinaria di cassa;
i) certificazioni di bilancio inerenti la gestione contabile;
j) svolgimento delle attività inerenti la predisposizione del rendiconto di gestione (comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio), e cura degli adempimenti ad esso connessi;
k) cura dei rapporti, comprese la trasmissione e la ricezione degli atti, con i revisori dei conti e con i soggetti responsabili della tesoreria.

12.3 Deve inoltre essere previsto che il servizio finanziario associato svolga funzioni di supporto tecnico agli organi politici, di predisposizione dei bilanci e delle relative variazioni, di proposta delle eventuali modifiche ai regolamenti di contabilità e di organizzazione degli Comuni associati, al fine di renderli funzionali alla gestione associata.

12.4 Non è richiesto, ai fini del conseguimento del punteggio, che la gestione associata comprenda anche i servizi di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

Paragrafo 13 – Gestione associata del controllo interno

13.1 La gestione associata in materia di controllo interno, di cui alla lettera A13 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne il controllo di gestione, e comporta lo svolgimento diretto da parte dell'ufficio addetto alla gestione associata delle seguenti attività:

a) predisposizione di un sistema uniforme di criteri ed indicatori di misurazione;
b) individuazione degli obiettivi rilevanti ai fini del controllo;

c) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti;
d) verifica e misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
e) redazione periodica dei referti;
f) attività di supporto agli organi politici.

Paragrafo 14 – Gestione associata dell'ufficio tecnico

14.1 La gestione associata dell'ufficio tecnico, di cui alla lettera A14 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni e le attività comuni agli uffici tecnici esistenti presso i Comuni associati. Il punteggio pertanto può essere conseguito se l'esercizio associato è svolto mediante un solo ufficio tecnico, che opera al servizio di tutti Comuni partecipanti.
14.2 I compiti dell'ufficio tecnico associato devono essere specificamente indicati, in modo tale che risulti che l'ufficio associato assume su di sé le funzioni e le attività comuni agli uffici tecnici, non più operanti, dei singoli Comuni. Per le gestioni associate specificamente indicate, corrispondenti a quelle di altri paragrafi, spetta anche il punteggio di dette gestioni.

Paragrafo 15 – Gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico

15.1 La gestione associata in materia di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, di cui alla lettera A15 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività facoltative di informazione istituzionale e la realizzazione, diffusione e qualificazione delle strutture di comunicazione istituzionale.
15.2 Il punteggio della gestione associata può essere conseguito se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) è costituito un ufficio associato di comunicazione istituzionale, organizzato con sportelli presso ciascuno dei Comuni associati, in modo tale che sia assicurato l'accesso alle informazioni sugli atti, sui documenti e sui procedimenti amministrativi dei Comuni

medesimi, la conoscenza dei servizi comunali offerti ai cittadini sul territorio, l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni, anche mediante l'interconnessione telematica e il coordinamento delle reti civiche. L'ufficio garantisce la reciproca informazione fra l'ufficio medesimo, gli sportelli comunali e le altre strutture operanti nelle amministrazioni associate; al responsabile dell'ufficio associato è affidata l'organizzazione complessiva delle attività e del personale, compreso quello addetto agli sportelli comunali;

b) è realizzato il coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico e, in più, è costituito un ufficio stampa unitario, che cura l'attività di informazione istituzionale per tutti i Comuni associati, e in particolare:
   1) i rapporti con i mezzi di informazione di massa;
   2) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi comunali;
   3) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata.

15.3 Il coordinamento di cui al punto 15.2, lettera b), consiste nell'armonizzazione delle attività degli uffici relazioni con il pubblico, finalizzata ad estendere l'accesso alle informazioni sugli atti, sui documenti e sui procedimenti amministrativi dei Comuni e la conoscenza dei servizi comunali offerti ai cittadini sul territorio, anche mediante l'interconnessione telematica e il coordinamento delle reti civiche, a migliorare la reciproca informazione fra gli uffici relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nelle amministrazioni associate, e comporta l'individuazione di un soggetto responsabile del coordinamento.

Paragrafo 16 – Gestione associata ISEE

16.1 La gestione associata in materia di ISEE, di cui alla lettera A16 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative all'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

16.2 La gestione associata deve prevedere che i soggetti richiedenti la prestazione sociale agevolata possano comunque presentare la dichiarazione sostitutiva unica presso il Comune che eroga la prestazione, unitamente alla richiesta di questa, ovvero presso il Comune di residenza se la richiesta è rivolta a ricevere unicamente l'attestazione ISEE.

16.3 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere affidato almeno lo svolgimento diretto delle attività e dei procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei regolamenti comunali per il recepimento della disciplina ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate o supporto agli uffici comunali competenti per materia;
b) assistenza generale agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica; non è richiesto che l'assistenza riguardi anche gli aspetti fiscali della dichiarazione;
c) gestione delle banche dati ISEE locale, se costituite ai sensi della normativa vigente;
d) trasmissione dei dati delle dichiarazioni sostitutive uniche all'INPS e dei dati relativi ai provvedimenti assunti dagli enti associati sulla concessione e la revoca dei benefici economici di cui l'INPS sia competente per l'erogazione;
e) rapporti con l'INPS per l'acquisizione dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate di cui risultano beneficiari i residenti degli enti partecipanti alla gestione associata;
f) controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche;
g) rapporti con gli organi statali ed eventuale stipula di convenzioni per l'esercizio delle funzioni di controllo;
h) comunicazione agli enti erogatori delle prestazioni agevolate dell'ISEE attribuito al richiedente, ai fini della determinazione della spettanza o meno dell'agevolazione;
i) calcolo dell'ISEE per particolari prestazioni sociali agevolate, ove detto ISEE particolare sia previsto dai regolamenti, o supporto agli uffici comunali competenti per materia;
j) eventuale attivazione di convenzioni con i centri di assistenza fiscale.

Paragrafo 17 – Gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (escluso ICI)

17.1 La gestione associata in materia di entrate tributarie e servizi fiscali, di cui alla lettera A17 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni relative ai seguenti tributi comunali: imposta comunale sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o canone di occupazione spazi pubblici.

17.2 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti, almeno di carattere istruttorio:

a) predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi e loro aggiornamento;
b) supporto alla determinazione di tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
c) predisposizione della modulistica per il pagamento dei tributi;
d) gestione ordinaria dei tributi comunali (liquidazione, accertamento, riscossione e procedimenti connessi);
e) determinazione delle modalità di esecuzione dei versamenti;
f) contenzioso tributario;
g) eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

Paragrafo 18 – Gestione associata ICI

18.1 La gestione associata in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui alla lettera A18 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comprende, in relazione al suddetto tributo, le attività e i procedimenti seguenti, almeno di carattere istruttorio:

a) predisposizione dei regolamenti relativi all'ICI e loro aggiornamento;
b) supporto alla determinazione delle aliquote del tributo;

c) predisposizione della modulistica per il pagamento del tributo;
d) gestione ordinaria del tributo (liquidazione, accertamento, riscossione e procedimenti connessi);
e) determinazione delle modalità di esecuzione dei versamenti;
f) contenzioso tributario;
g) eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione del tributo ad altri soggetti e gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente dall'atto associativo.

Paragrafo 19 – Gestione associata dei servizi necroscopici e cimiteriali

19.1 La gestione associata in materia di servizi necroscopici e cimiteriali, di cui alla lettera A19 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e per la compartecipazione al costo degli stessi;
b) attività di custodia e manutenzione delle strutture; il punteggio non è attribuito se detta attività è limitata allo svolgimento di compiti istruttori;
c) attività di informazione relativa alle diverse pratiche funerarie, agli adempimenti posteriori al decesso ed all'erogazione dei servizi.

Paragrafo 20 – Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello minimo di integrazione)

20.1 La gestione associata in materia di servizi informatici e telematici, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera A20 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'esercizio delle attività in almeno uno dei seguenti settori, affidati direttamente all'ufficio addetto alla gestione associata:
settore 1:

a) assistenza, manutenzione e sviluppo dei servizi informatici (web hosting, mail server, realizzazione e gestione del sito internet, sistema di sicurezza della rete e dei dati, ecc.);

b) assistenza, manutenzione e sviluppo delle reti interne dei Comuni partecipanti, delle interconnessioni alle reti telematiche della Regione Toscana da parte degli enti associati;
c) ottimizzazione delle risorse informatiche esistenti e razionalizzazione degli acquisti dei servizi e delle forniture (software e hardware) inerenti la strumentazione informatica degli enti associati;
d) costituzione di banche dati informatiche, e di sistemi di interconnessione tra tutti i Comuni partecipanti, funzionali allo svolgimento di almeno tre tra le gestioni associate in corso tra i Comuni stessi, che devono essere espressamente indicate nell'atto associativo;

settore 2:

a) cura dell'effettiva utilizzazione, da parte di tutti i Comuni associati, di almeno tre dei servizi offerti dalla rete telematica della Regione Toscana, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.
b) partecipazione in forma associata ad almeno uno dei progetti di e.toscana, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 12 febbraio 2003, n. 20, e successive modificazioni.

20.2 Per la gestione associata di cui al settore 2, nell'atto associativo deve risultare che sia attribuita all'ente responsabile della gestione la competenza esclusiva, in luogo dei singoli Comuni, per lo svolgimento delle attività e dei rapporti tecnico-giuridici derivanti dall'adesione alla rete telematica regionale.

20.3 Per conseguire il punteggio è necessario dare dimostrazione che i servizi sono già stati attivati e che le banche dati sono già state realizzate.

20.4 La gestione associata non esclude la potestà dei singoli enti di stipulare nuove adesioni alla rete, per i servizi non compresi nella gestione medesima.

Paragrafo 21 – Gestione associata dei servizi informatici e telematici (livello avanzato di integrazione)

21.1 La gestione associata in materia di servizi informatici e telematici, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera A21 dell'al-

legato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'esercizio delle attività in entrambi i settori indicati nel precedente paragrafo 20; restano ferme le altre previsioni del medesimo paragrafo 20.

Paragrafo 22 – Gestione associata delle funzioni di competenza dei Comuni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA)

22.1 La gestione associata in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui alla lettera B1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'esercizio associato delle procedure, di competenza comunale, di valutazione di impatto ambientale o di verifica connessa alla valutazione di impatto ambientale.
22.2 La gestione associata comprende le procedure di impatto ambientale relative ai progetti, indicati nell'allegato A3 alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, che ricadono interamente nel territorio di un singolo Comune partecipante all'associazione.
22.3 La gestione associata comprende altresì le procedure di verifica relative ai progetti, indicati nell'allegato B3 alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, che ricadono integralmente nel territorio di un singolo Comune partecipante all'associazione.
22.4 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di esprimere i pareri.

Paragrafo 23 – Gestione associata dei piani regolatori generali, delle varianti e dei piani strutturali

23.1 La gestione associata in materia di piani regolatori generali, varianti e piani strutturali, di cui alla lettera B2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne, negli ambiti suddetti, le funzioni tecnico-amministrative di competenza comunale, individuate dalla legislazione regionale sul governo del territorio.
23.2 Per poter conseguire il punteggio deve risultare che all'ufficio addetto alla gestione associata è attribuita la responsabilità attinente le attività e i procedimenti seguenti, di carattere istruttorio:

a) supporto ai Sindaci per l'esame dei piani regionali e provinciali;
b) predisposizione dei piani strutturali;
c) cura del procedimento di formazione, approvazione e aggiornamento del piano strutturale e predisposizione delle varianti, anche mediante la promozione e la partecipazione agli accordi di pianificazione;
d) predisposizione dei regolamenti urbanistici e cura del procedimento di formazione ed approvazione dei regolamenti medesimi;
e) predisposizione delle valutazioni sugli effetti ambientali dei piani strutturali e dei regolamenti urbanistici;
f) assicurazione della corretta informazione e partecipazione del pubblico, in collaborazione con il garante dell'informazione.

23.3 Per conseguire il punteggio, non è richiesto di estendere la gestione associata alle attività inerenti il programma integrato o il piano complesso di intervento.

23.4 Per conseguire il punteggio, deve chiaramente emergere dall'atto associativo il conferimento all'ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti suindicati, in luogo delle strutture dei singoli Comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dall'atto associativo. I piani così elaborati sono adottati dai singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

23.5 I piani regolatori elaborati restano comunque distinti per ciascun Comune.

Paragrafo 24 – Gestione associata dei piani urbanistici attuativi

24.1 La gestione associata in materia di piani urbanistici attuativi, di cui alla lettera B3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne i piani attuativi definiti dalla legislazione regionale sul governo del territorio.

24.2 La gestione associata deve pertanto fare riferimento agli strumenti urbanistici di dettaglio che devono essere approvati dai Comuni, in attuazione del regolamento urbanistico o del programma integrato d'in-

tervento, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio aventi i contenuti e l'efficacia:

a) dei piani particolareggiati;
b) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;
c) dei piani per gli insediamenti produttivi;
d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) dei piani di lottizzazione;
f) dei programmi di recupero urbano.

24.3 Per poter conseguire il punteggio deve risultare che all'ufficio addetto alla gestione associata è attribuita la responsabilità attinente le attività e i procedimenti seguenti, di carattere istruttorio:

a) predisposizione dei piani suddetti o delle varianti ad essi;
b) studi e valutazioni sugli effetti ambientali dei piani attuativi;
c) cura delle procedure di approvazione dei piani attuativi;
d) informazione e partecipazione del pubblico al procedimento.

24.4 Per conseguire il punteggio, deve chiaramente emergere dall'atto associativo il conferimento all'ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti suindicati, in luogo delle strutture dei singoli Comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dall'atto associativo. I piani così elaborati sono adottati dai singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

Paragrafo 25 – Gestione associata del regolamento edilizio

25.1 La gestione associata in materia di regolamento edilizio, di cui alla lettera B4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative al regolamento di cui agli articoli 2, comma 4, e 4 del DPR n. 380 del 2001. Il regolamento deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze; nel caso in cui il Comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento ne indica le funzioni. Il regolamento elenca ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre ai fini delle autorizzazioni in materia edilizia.

25.2 Per poter conseguire il punteggio deve risultare che all'ufficio addetto alla gestione associata è attribuita la responsabilità attinente le attività e i procedimenti seguenti, di carattere istruttorio:

a) predisposizione e aggiornamento dei regolamenti edilizi dei Comuni associati;
b) cura del procedimento di formazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti.

25.3 Per conseguire il punteggio, deve chiaramente emergere dall'atto associativo il conferimento all'ufficio addetto alla gestione associata dello svolgimento delle attività e dei procedimenti suindicati, in luogo delle strutture dei singoli Comuni, secondo le direttive impartite dagli organi politici con le modalità definite dall'atto associativo. I regolamenti così elaborati sono adottati dai singoli Comuni, per quanto di rispettiva competenza.

Paragrafo 26 – Gestione associata della protezione civile

26.1 La gestione associata in materia di protezione civile, di cui alla lettera B5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'adozione di un piano intercomunale di protezione civile e la costituzione di una corrispondente organizzazione per la sua gestione. Peraltro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 1981 e dell'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, il Sindaco è autorità di Protezione civile, che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

26.2 L'atto associativo indica le modalità di approvazione del piano intercomunale di protezione civile, specificando se esso è rimesso all'approvazione di un solo ente a ciò espressamente delegato, ovvero se – ferma restando l'unicità del piano – esso deriva dalla coerente sommatoria delle statuizioni dei diversi Comuni.

26.3 La gestione associata comporta l'attivazione di un centro intercomunale di protezione civile, ossia di una struttura unitaria permanente e ordinaria, dotata di personale, di locali e di adeguata strumentazione.

26.4 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere affidato almeno lo svolgimento diretto delle attività e delle funzioni seguenti:

a) predisposizione di un unico piano di protezione civile per tutti i Comuni interessati, che integra e sostituisce i singoli piani comunali ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 67 del 2003;
b) svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 67 del 2003;
c) organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli Comuni nella gestione dell'emergenza: tale organizzazione è affidata al centro intercomunale di protezione civile e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
d) organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
e) formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile;
f) gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese ed ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).

26.5 Ai sensi della legge regionale n. 67 del 2003, l'incentivazione delle gestioni associate in materia di protezione civile è ammessa solo se effettivamente attivata prima del 1° gennaio 2006.

Paragrafo 27 – Gestione associata SIT e cartografia

27.1 La gestione associata in materia di SIT e cartografia, di cui alla lettera B6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative all'attivazione e alla gestione su scala locale del Sistema informativo territoriale previsto dalla legislazione regionale.

27.2 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere affidato almeno lo svolgimento diretto delle attività e delle funzioni seguenti:

a) individuazione, raccolta ed organizzazione sistematica dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio;

b) integrazione degli elementi cartografici con i dati provenienti dalle indagini statistiche e di settore;
c) creazione e aggiornamento degli archivi derivanti dalle procedure e dagli atti amministrativi (strumenti urbanistici, gestione toponomastica, autorizzazioni e concessioni edilizie o commerciali, piani di settore); aggiornamenti speditivi delle cartografie;
d) supporto alle attività di pianificazione e programmazione;
e) diffusione al pubblico delle cartografie;
f) gestione dei rapporti e dei contratti con soggetti esterni;
g) gestione dei flussi informativi verso SIT della Provincia e della Regione;
h) gestione del sistema in rete.

Paragrafo 28 – Gestione associata del catasto

28.1 La gestione associata in materia di catasto, di cui alla lettera B7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne i rapporti con le Agenzie per il Territorio e l'effettiva apertura di almeno uno sportello che garantisca un servizio inerente le visure e le certificazioni catastali, per il territorio di tutti i Comuni associati.

28.2 A decorrere dall'emanazione degli appositi atti per il trasferimento effettivo delle funzioni ai Comuni, ai sensi del DPCM 19 dicembre 2000, per conseguire il punteggio è necessario che la gestione associata comprenda anche le funzioni effettivamente trasferite ai Comuni tra quelle previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Paragrafo 29 – Gestione associata vincolo idrogeologico

29.1 La gestione associata in materia di vincolo idrogeologico, di cui alla lettera B8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività e i procedimenti seguenti, da affidare direttamente all'ufficio addetto alla gestione associata:

a) armonizzazione degli adempimenti per l'espressione dei pareri e il rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.);

b) espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
c) rilascio, da parte dell'ufficio addetto alla gestione associata, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:
   1) trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
   2) realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi.

Paragrafo 30 – Gestione associata dell'ufficio espropri (livello minimo di integrazione)

30.1 La gestione associata dell'ufficio espropri, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera B9 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività istruttorie inerenti le espropriazioni per pubblica utilità, svolte dall'ufficio addetto alla gestione associata, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
30.2 L'ufficio addetto alla gestione associata deve essere preposto alla cura del procedimento e alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti inerenti le procedure espropriative di competenza dei Comuni associati ai sensi degli articoli 6 e 7 del DPR n. 327 del 2001; resta pertanto di competenza dei singoli Comuni l'emanazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento, o delle singole fasi di esso. Il responsabile dell'ufficio associato ne organizza l'attività e svolge le funzioni di responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del DPR n. 327 del 2001.
30.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono essere attribuite almeno le competenze inerenti:
a) la garanzia dei diritti di accesso e partecipazione degli interessati al procedimento;

b) la valutazione delle osservazioni inerenti la dichiarazione di pubblica utilità;
c) la predisposizione degli atti per le occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione;
d) la predisposizione degli atti per la determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione, sia in via provvisoria che definitiva;
e) la predisposizione degli atti per le cessioni volontarie dei beni;
f) la predisposizione dei provvedimenti di esproprio, con i contenuti di cui all'articolo 23 del DPR n. 327 del 2001, e il disbrigo delle formalità di pubblicazione e comunicazione;
g) la redazione dello stato di consistenza dei luoghi e del verbale di immissione in possesso, nonché il disbrigo delle successive formalità;
h) la cura delle procedure di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.

Paragrafo 31 – Gestione dell'ufficio espropri (livello avanzato di integrazione)

31.1 La gestione associata dell'ufficio espropri, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera B10 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività istruttorie e decisorie inerenti le espropriazioni per pubblica utilità, svolte da un apposito ufficio addetto alla gestione associata, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
31.2 L'ufficio addetto alla gestione associata deve essere costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del DPR n. 327 del 2001, con esclusione della convenzione di delega in favore di uno dei Comuni partecipanti all'associazione. L'ufficio deve essere preposto, con compiti istruttori e decisori, a tutti i procedimenti espropriativi, relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di competenza dei Comuni associati, e dunque sia alla cura dei vari procedimenti che alla adozione dei provvedimenti inerenti le procedure espropriative.
31.3 Al responsabile dell'ufficio devono altresì essere attribuiti i poteri di cui all'articolo 6, comma 7, del DPR n. 327 del 2001. Dall'atto as-

sociativo deve risultare che all'ufficio è attribuita la competenza per le attività inerenti:

a) la garanzia dei diritti di accesso e partecipazione degli interessati al procedimento;
b) la valutazione delle osservazioni inerenti la dichiarazione di pubblica utilità;
c) le occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione;
d) la determinazione ed il pagamento delle indennità di occupazione ed espropriazione, sia in via provvisoria che definitiva;
e) le cessioni volontarie dei beni;
f) la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti di esproprio, con i contenuti di cui all'articolo 23 del DPR n. 327 del 2001, ed il disbrigo delle formalità di pubblicazione e comunicazione;
g) la redazione dello stato di consistenza dei luoghi e del verbale di immissione in possesso, nonché il disbrigo delle successive formalità;
h) la predisposizione e l'adozione dei provvedimenti di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio;
i) la cura delle attività relative alla eventuale difesa in giudizio delle amministrazioni.

Paragrafo 32 – Gestione associata dello sportello unico per l'edilizia

32.1 La gestione associata dello sportello unico per l'edilizia, di cui alla lettera B11 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività, i procedimenti e le funzioni comunali relative al rilascio delle concessioni edilizie di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 52 del 1999, e all'accertamento dei requisiti di inizio attività di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale n. 52 del 1999.

32.2 L'ufficio addetto alla gestione associata, nel rispetto delle competenze e dei procedimenti indicati dalla legge regionale n. 52 del 1999, deve svolgere i compiti dello sportello unico per l'edilizia per tutti i Comuni associati, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 380 del 2001; ad

esso, inoltre, deve essere affidata la cura del sub-procedimento relativo ai soli aspetti edilizi in materia di attività produttive, in relazione alle procedure indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.

32.3 Il responsabile dello sportello unico per l'edilizia svolge tutte le funzioni ed attività che la legge regionale n. 52 del 1999 attribuisce al responsabile del procedimento.

32.4 Dall'atto associativo deve risultare attribuita all'ufficio associato la cura delle seguenti funzioni e attività:

a) la ricezione delle domande di concessione, dei permessi di costruire, delle denunce di inizio attività e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità;
b) l'individuazione e la comunicazione all'interessato del nominativo del responsabile del procedimento;
c) la verifica sulla completezza della documentazione presentata, secondo le prescrizioni stabilite dalla legge, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti nei singoli Comuni associati;
d) la fornitura delle informazioni in materia edilizia ed urbanistica, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, contenente gli elementi normativi, le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, l'elencazione delle domande presentate, lo stato del loro iter procedurale ecc.;
e) l'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) la cura della fase istruttoria preordinata al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, delle certificazioni e delle determinazioni a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale ed edilizio;
g) l'acquisizione diretta, ove necessario, del parere dell'azienda USL e dei Vigili del fuoco; la cura dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi, degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio;

h) la redazione di una relazione, contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto, accompagnata dalla valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e la formulazione di una motivata proposta all'autorità preposta all'emanazione del provvedimento conclusivo;
i) gli adempimenti successivi preordinati al perfezionamento ed all'efficacia del provvedimento finale, tra cui le notifiche e le forme di pubblicità previste dalle normative in materia.

32.5 Nell'atto associativo deve essere stabilito se all'ufficio è attribuita anche l'adozione dei provvedimenti finali, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 33 – Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello minimo di integrazione)

33.1 La gestione associata in materia di servizi di polizia municipale, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera C1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne attività di organizzazione generale della polizia municipale e talune funzioni e servizi inerenti i compiti di polizia amministrativa locale. La gestione associata, così come successivamente specificata, deve comportare lo svolgimento di compiti decisori.

33.2 La gestione associata deve riguardare l'uniformazione e scambio di banche dati rilevanti per lo svolgimento dei compiti della polizia municipale e lo svolgimento in modo coordinato del servizio di polizia stradale.

33.3 La gestione associata deve altresì riguardare almeno una delle seguenti attività, funzioni e servizi:

a) costituzione di una struttura operativa centralizzata delle comunicazioni di servizio;
b) polizia edilizia e polizia ambientale;
c) polizia commerciale ed annonaria;
d) polizia tributaria;
e) altre attività di gestione amministrativa di competenza dei servizi di polizia municipale.

Paragrafo 34 – Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello intermedio di integrazione)

34.1 La gestione associata in materia di servizi di polizia municipale, livello intermedio di integrazione, di cui alla lettera C2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 33, punti 33.1 e 33.2, e in più, di almeno due delle attività, funzioni e servizi indicati al punto 33.3.

Paragrafo 35 – Gestione associata di servizi di polizia municipale (livello avanzato di integrazione: costituzione del corpo unico di polizia municipale)

35.1 La gestione associata in materia di servizi di polizia municipale, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera C3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la costituzione del corpo unico di polizia municipale, avente le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione regionale.

35.2 La gestione associata deve riguardare le funzioni, attinenti all'attività di polizia amministrativa locale, e gli altri compiti demandati dalla legge e dai regolamenti alla polizia municipale. Resta di competenza dei Sindaci dei singoli Comuni l'adozione delle ordinanze di cui agli articoli 50, comma 4, e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

35.3 E' condizione per il conseguimento del punteggio l'avvenuta approvazione del regolamento di organizzazione del corpo, il cui contenuto deve avere riguardo, tra l'altro, al rapporto gerarchico tra comandante del corpo e agenti, e ai rapporti del comandante con gli organi di governo dei singoli Comuni associati.

Paragrafo 36 – Gestione associata di servizi e interventi educativi per la prima infanzia

36.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi educativi per la prima infanzia, di cui alla lettera D1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi previsti dalla

normativa regionale, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

36.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi educativi per la prima infanzia siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

36.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime, per le autorizzazioni al funzionamento dei servizi e per il loro accreditamento;
b) adozione degli atti di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e di accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale;
c) attività di accertamento e controllo sui servizi autorizzati e accreditati;
d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi ai servizi comunali e ai servizi autorizzati e accreditati.

36.4 La gestione associata deve comportare altresì:

a) la gestione dei nidi di infanzia presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) la gestione dei centri dei bambini e dei genitori presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) la gestione dei centri gioco educativi presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
d) l'attivazione dei servizi domiciliari presso l'abitazione della famiglia e presso il domicilio degli educatori, che siano stati promossi dai Comuni;

e) la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti;
f) la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni, per i servizi e gli interventi che sono attivati o realizzati mediante affidamenti a terzi.

36.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 36.2 e 36.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 36.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
   1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
   2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento pedagogico, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
   3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;
c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico per l'accesso alle prestazioni, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi.

36.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 36.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 37 – Gestione associata di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani

37.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani, di cui alla lettera D2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e alle attività di educazione non formale specificamente rivolti agli adolescenti e ai giovani, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

37.2 La gestione associata deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi, attività e interventi educativi per gli adolescenti e i giovani siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi, le attività e gli interventi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

37.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per lo svolgimento delle attività e degli interventi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime;
b) adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
c) gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali.

37.4 La gestione associata deve comportare altresì:

a) la gestione dei servizi di continuità educativa per il tempo libero e nell'extrascuola, svolti anche in forma residenziale, presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) la gestione delle attività di Informagiovani presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;
d) la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni, per i servizi, le attività e gli interventi che sono attivati o realizzati mediante affidamenti a terzi.

37.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 37.2 e 37.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 37.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi, le attività e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e delle attività e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:

   1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;

   2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, supporto educativo, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;

3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;

c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi, alle attività e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi.

37.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 37.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

37.7 Se nel territorio dei Comuni associati operano organismi formativi ed educativi che fanno parte del sistema locale di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani (scuole, dei centri per l'infanzia, l'adolescenza, ecc.), l'atto associativo stabilisce anche le relazioni dell'ufficio addetto alla gestione associata con detti organismi, in modo tale che risulti anche sotto questo profilo l'unitarietà dei compiti ad esso affidati.

Paragrafo 38 – Gestione associata di servizi e interventi per l'educazione degli adulti

38.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per l'educazione degli adulti, di cui alla lettera D3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e alle attività di educazione non formale specificamente rivolti agli adulti, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

38.2 La gestione associata deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi, attività e interventi educativi per gli adulti siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi, le attività e gli interventi presenti ovvero

promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

38.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi, per lo svolgimento delle attività e degli interventi, per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti, per la partecipazione al costo delle prestazioni medesime;
b) adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adulti e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
c) gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
d) trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali.

38.4 La gestione associata deve comportare altresì:

a) la gestione delle attività corsuali e seminariali esistenti o promosse sul territorio dai Comuni associati;
b) la gestione dei circoli di studio esistenti o promossi sul territorio dai Comuni associati;
c) la gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adulti;
d) la gestione dei rapporti con soggetti esterni, per i servizi, le attività e gli interventi che sono gestiti da questi o che sono attivati o realizzati dai Comuni mediante affidamenti a terzi.

38.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 38.2 e 38.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 38.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi, le attività e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le

competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e delle attività e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:

1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;

2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, supporto educativo, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;

3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;

c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi, alle attività e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi.

38.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 36.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

38.7 Se nel territorio dei Comuni associati operano organismi formativi ed educativi che fanno parte del sistema locale di educazione non formale degli adulti (scuole, comitati locali, ecc.), l'atto associativo stabilisce anche le relazioni dell'ufficio addetto alla gestione associata con detti organismi, in modo tale che risulti anche sotto questo profilo l'unitarietà dei compiti ad esso affidati.

Paragrafo 39 – Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello minimo di integrazione)

39.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera D4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi, relativi alla scuola dell'obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all'erogazione di provvidenze economiche, alle azioni finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

39.2 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti il sostegno agli alunni in condizione di handicap, le mense scolastiche e il trasporto scolastico, per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo, per l'erogazione di borse di studio e di assegni di studio.

39.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e le attività attinenti alla gestione di almeno uno dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:

a) sostegno degli alunni in situazione di handicap, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
b) servizio di mensa scolastica, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
c) servizio di trasporto scolastico, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
d) erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo, di borse di studio e di assegni di studio;
e) convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie per il soddisfacimento della domanda nel territorio dei Comuni associati ed

erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente, nonché cura dei procedimenti per l'attribuzione dei contributi per le scuole dell'infanzia comunali dei Comuni associati.

Paragrafo 40 – Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello intermedio di integrazione)

40.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, livello intermedio di integrazione, di cui alla lettera D5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi, relativi alla scuola dell'obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all'erogazione di provvidenze economiche, alle azioni finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

40.2 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti il sostegno agli alunni in condizione di handicap, le mense scolastiche e il trasporto scolastico, per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo, per l'erogazione di borse di studio e di assegni di studio.

40.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti alla gestione di almeno tre dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:

a) sostegno degli alunni in situazione di handicap, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
b) servizio di mensa scolastica, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
c) servizio di trasporto scolastico, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servi-

zio a soggetti terzi;

d) erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo, di borse di studio e di assegni di studio;

e) convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie per il soddisfacimento della domanda nel territorio dei Comuni associati ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente, nonché cura dei procedimenti per l'attribuzione dei contributi per le scuole dell'infanzia comunali dei Comuni associati.

Paragrafo 41 - Gestione associata di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello avanzato di integrazione)

41.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera D6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi, relativi alla scuola dell'obbligo, di supporto alla frequenza delle attività scolastiche, all'erogazione di provvidenze economiche, alle azioni finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

41.2 All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni inerenti il sostegno agli alunni in condizione di handicap, le mense scolastiche e il trasporto scolastico, per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo, per l'erogazione di borse di studio e di assegni di studio.

41.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti alla gestione di almeno quattro dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:

a) sostegno degli alunni in situazione di handicap, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;

b) servizio di mensa scolastica, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
c) servizio di trasporto scolastico, compresa la gestione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi;
d) erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo, di borse di studio e di assegni di studio;
e) convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie per il soddisfacimento della domanda nel territorio dei Comuni associati ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente, nonché cura dei procedimenti per l'attribuzione dei contributi per le scuole dell'infanzia comunali dei Comuni associati.

Paragrafo 42 – Gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei (livello minimo di integrazione)

42.1 La gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera E1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ad almeno uno dei predetti servizi e strutture, e comporta che all'ufficio ad essa addetto sia affidato lo svolgimento delle seguenti attività:

a) organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;
b) gestione del patrimonio (reperimento, acquisizione, conservazione e custodia);
c) cura del servizio all'utenza;
d) tenuta e aggiornamento dell'inventario;
e) gestione delle risorse finanziarie;
f) predisposizione di una regolamentazione, che definisca le modalità di accesso ai servizi, garantendo adeguate opportunità in tutti i Comuni associati;
g) definizione delle eventuali carte dei servizi.

42.2 All'ufficio addetto alla gestione associata delle biblioteche comunali devono essere affidati, oltre alle attività del punto 42.1, almeno lo svolgimento diretto delle funzioni e delle attività seguenti, di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale n. 35 del 1999:

a) il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze dell'utenza;
b) la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari;
c) l'assistenza per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;
d) l'offerta di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni degli utenti disabili;
e) l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte della comunità;
f) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;
g) il concorso alla progettazione di servizi informativi al cittadino.

42.3 All'ufficio addetto alla gestione associata degli archivi storici comunali devono essere affidati, oltre alle attività del punto 42.1, lo svolgimento diretto delle funzioni e delle attività seguenti, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 35 del 1999:

a) la conservazione degli atti che testimoniano la storia e l'amministrazione corrente delle rispettive comunità;
b) la fruizione del pubblico, tesa a garantire l'informazione, la ricerca e lo studio e per promuovere i legami e le identità territoriali;
c) la classificazione, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri atti, documenti e l'informazione su qualsiasi supporto registrata.

42.4 La gestione associata degli archivi comprende le funzioni inerenti l'archivio storico e l'archivio di deposito, e può essere oggetto di incentivazione solo ove sia dimostrato che essa non rientra nella gestione delle biblioteche.

42.5 All'ufficio addetto alla gestione associata dei musei comunali devono essere affidati, oltre alle attività del punto 42.1, lo svolgimento diretto, nel rispetto della legge regionale n. 89 del 1990 e tenuto conto degli standard di funzionamento per il settore museale, delle funzioni e delle attività seguenti:

a) l'apertura al pubblico;
b) l'informazione, la comunicazione e la promozione per i musei e le raccolte e per il patrimonio in essi contenuto;
c) l'attivazione dei servizi al pubblico;
d) l'attivazione di strutture e servizi per la conservazione, la custodia e la sicurezza dei beni;
e) l'istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi, nei quali siano indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili;
f) la redazione e l'aggiornamento degli statuti e regolamenti museali vigenti.

42.6 Le gestioni associate sono compatibili con le altre forme di coordinamento in rete dei servizi, previste dalle vigenti leggi regionali in materia.

Paragrafo 43 – Gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei (livello avanzato di integrazione)

43.1 La gestione associata delle biblioteche, degli archivi storici e dei musei, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera E2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ad almeno due dei predetti servizi e strutture. Per l'attribuzione del punteggio, devono osservarsi le altre disposizioni del paragrafo 42.

Paragrafo 44 – Gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale

44.1 La gestione associata dei teatri e delle attività teatrali, delle attività culturali di rilevanza sovracomunale, delle funzioni e delle attività di valorizzazione del patrimonio locale, di cui alla lettera E3 dell'allegato

C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comporta che all'ufficio addetto alla gestione associata sia attribuito il compito di svolgere direttamente almeno le seguenti attività:

a) gestione dei teatri presenti nel territorio dei Comuni associati;
b) gestione dei servizi culturali e ricreativi attivati nel territorio dei Comuni associati e svolti nelle strutture a ciò dedicate in via esclusiva,
c) rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza dei Comuni associati in materia di spettacoli e rappresentazioni teatrali;
d) coordinamento unitario delle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale, promosse dai Comuni associati;
e) programmazione unitaria degli eventi culturali di rilevanza sovracomunale.

44.2 La gestione associata deve comportare che le attività siano presenti ovvero promosse nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sulle attività medesime e sulle modalità per la loro fruizione.

Paragrafo 45 – Gestione associata di servizi e interventi in favore delle famiglie

45.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi in favore delle famiglie, di cui alla lettera F1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative alla concessione di contributi per il sostegno della maternità e dei nuclei familiari in condizione di disagio economico, ai servizi di sostegno alla genitorialità e alla nascita, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

45.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme di-

versificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

45.3 La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei benefici economici e dei servizi, e per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti;
b) cura dell'istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni.

45.4 La gestione associata deve comportare altresì lo svolgimento di almeno uno dei seguenti servizi e attività:

a) la gestione dei contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto e di contributi riconducibili al "minimo vitale", per persone o nuclei familiari in stato di bisogno, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) la gestione degli interventi di carattere abitativo di emergenza o a beneficio di giovani coppie o di famiglie monoparentali, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) la gestione dei servizi e delle attività di sostegno alla genitorialità e alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

45.5 In alternativa a quanto previsto al punto 45.4, all'ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

45.6 Fermo restando quanto stabilito nei punti 45.2 e 45.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui ai punti 45.4 e 45.5 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
   1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
   2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di consulenza psico-sociale, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
   3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;
c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico per l'accesso alle prestazioni, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi ove prevista.

45.7 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 45.6, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 46 – Gestione associata di servizi e interventi per l'infanzia e i minori

46.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi per l'infanzia e i minori, di cui alla lettera F2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali relativi alla tutela dei minori e allo sviluppo delle loro capacità relazionali, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

46.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

46.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti.

46.4 La gestione associata deve comprendere altresì lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

a) la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minori, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) la gestione delle attività extra-scolastiche, estive e di assistenza educativa domiciliare, attivate o promosse sul territorio di tutti i Comuni associati;
d) la gestione dei servizi e degli interventi per l'affidamento temporaneo di minori, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
e) la gestione dei servizi per l'adozione, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

46.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 46.2 e 46.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 46.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:

   1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;

   2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di consulenza psico-sociale, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;

   3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato.

46.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 46.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 47 – Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico

47.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico, di cui alla lettera F3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del

2003, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali relativi alla tutela dei soggetti con disabilità, per gli aspetti di assistenza sociale, socio-educativa, di socializzazione e riabilitazione, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

47.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

47.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti. L'atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività di cui al punto 47.4, siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in particolare di quelli che si trovano in situazione grave disabilità, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.

47.4 La gestione associata deve comprendere altresì lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

a) la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) la gestione dei servizi domiciliari, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali (comunità alloggio protetto, centro diurno socio educativo e riabilitativo, ecc.), attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
d) gestione dei servizi di trasporto sociale per disabili;
e) gestione degli interventi di sostegno scolastico.

47.5 Fermo restando quanto stabilito nei punti 47.2 e 47.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui al punto 47.4 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:
   1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;
   2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di consulenza psico-sociale, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;
   3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato.

47.6 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 47.5, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 48 – Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani

48.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale per anziani, di cui alla lettera F4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne i servizi e le attività comunali relativi alla tutela delle persone anziane, per gli aspetti di assistenza sociale e di socializzazione, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

48.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

48.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti. L'atto associativo deve prevedere che, nella gestione dei servizi e delle attività di cui al punto 48.4 o degli interventi di cui al punto 48.5, siano presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti di tutti i Comuni associati, in particolare di quelli che si trovano in situazione di grave disagio, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.

48.4 La gestione associata deve comportare altresì lo svolgimento di almeno due dei seguenti servizi e attività:

a) la gestione dell'assistenza domiciliare sociale, integrata, continuativa o dedicata, attivata o promossa sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani (residenze assistite, residenza sanitarie assistenziali, centri diurni per non autosufficienti, ecc.), attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) la gestione dei centri di aggregazione sociale e delle "vacanze anziani", attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

48.5 In alternativa a quanto previsto al punto 48.4, all'ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

48.6 Fermo restando quanto stabilito nei punti 48.2 e 48.3, gli atti as-

sociativi devono prevedere che la gestione di cui ai punti 48.4 e 48.5 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;

b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:

   1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;

   2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;

   3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato;

c) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata almeno delle competenze amministrative decisorie in ordine all'accesso degli utenti ai servizi e agli interventi; in tal caso, deve essere stato approvato un regolamento unico per l'accesso alle prestazioni, che garantisca la parità di accesso da parte dei potenziali utenti di tutti i Comuni e la parità di trattamento nella partecipazione al costo dei servizi ove prevista.

48.7 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 48.6, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 49 – Gestione associata di servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze

49.1 La gestione associata in materia di servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze, di cui alla lettera F5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni, i servizi e le attività comunali relativi all'accoglienza, alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti tossicodipendenti, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

49.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

49.3 La gestione associata comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti.

49.4 La gestione associata deve comprendere altresì lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

a) la gestione dei centri di accoglienza e delle strutture residenziali e semiresidenziali, nei quali si svolge l'attività socio-terapeutica e l'attuazione del piano educativo individualizzato in collaborazione con il SERT, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) la gestione dei centri di prevenzione della tossicodipendenza e delle attività di prevenzione sociale, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) la gestione delle attività e dei progetti di reinserimento lavorativo, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

49.5 In alternativa a quanto previsto al punto 49.4, all'ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la

realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

49.6 Fermo restando quanto stabilito nei punti 49.2 e 49.3, gli atti associativi devono prevedere che la gestione di cui ai punti 49.4 e 49.5 si svolga almeno in uno dei seguenti modi:

a) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;

b) attribuzione all'ufficio addetto alla gestione associata di tutte le competenze amministrative decisorie di organizzazione e direzione dei servizi erogati e degli interventi realizzati, anche mediante affidamenti a terzi, dagli uffici dei singoli Comuni, ovvero gestiti a loro volta in altra forma associata dai Comuni medesimi; in tal caso, dall'atto associativo deve risultare che:

   1) l'indirizzo sull'attività dell'ufficio addetto alla gestione associata è affidato all'organo di direzione politica o agli organi comuni individuati dall'atto associativo;

   2) l'ufficio addetto alla gestione associata ha compiti decisori in ordine all'organizzazione dei fattori produttivi (organizzazione e mobilità del personale dei Comuni, coordinamento delle attività di sostegno socio-terapeutico, direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi) di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi su tutto il territorio dei Comuni associati;

   3) gli uffici dei singoli Comuni rispondono della loro attività all'ufficio di organizzazione e direzione associato.

49.7 Per la gestione associata svolta con le modalità di cui al punto 49.6, lettera b), non è sufficiente l'atto associativo con il quale i Comuni hanno provveduto alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Paragrafo 50 – Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello minimo di integrazione)

50.1 La gestione associata in materia di servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera F6 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative ai servizi e agli interventi per l'accoglienza, l'integrazione sociale e il sostegno abitativo, compresi gli interventi, ad essi riconducibili, previsti negli atti della programmazione regionale e locale.

50.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale. All'ufficio addetto alla gestione associata deve essere attribuito il compito di predisporre i regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

50.3 All'ufficio addetto alla gestione associata devono altresì essere attribuite tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti alla gestione di almeno tre dei seguenti servizi, attività e procedimenti in luogo degli uffici dei singoli Comuni:

a) gestione dei centri di accoglienza e di ascolto, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
b) organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
c) gestione di attività sociali e culturali di educazione alla multiculturalità, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati;
d) gestione degli interventi di sostegno abitativo, attivati o promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

50.4 In alternativa a quanto previsto al punto 50.3, all'ufficio addetto alla gestione associata devono essere affidati compiti decisori per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio di tutti i Comuni associati.

Paragrafo 51 – Gestione associata servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello avanzato di integrazione)

51.1 La gestione associata in materia di servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera F7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali di cui al paragrafo 50, e, in più, la gestione di servizi residenziali di accoglienza, già operativi sul territorio dei Comuni associati, per un numero di utenti non inferiore a 5 ospiti ogni 10.000 abitanti o frazione superiore a 5.000.

Paragrafo 52 – Gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali nell'area materno-infantile

52.1 La gestione associata in materia di servizi comunali nell'area materno-infantile, di cui alla lettera F8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni comunali relative al sostegno alla donna e alla coppia per la procreazione responsabile e la prevenzione degli abusi sui minori e sulle donne.

52.2 La gestione associata dei servizi e degli interventi deve essere svolta in conformità con gli atti della programmazione locale, deve comportare che servizi e interventi siano presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, anche in forme diversificate, e che presso ciascun Comune siano attivati punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi nel territorio o in favore dei residenti di tutti i Comuni associati, e sulle modalità per l'accesso, nonché per la presentazione delle domande di accesso ai servizi.

52.3 Il punteggio può essere conseguito solo se la gestione associata avviene mediante il consorzio "Società della salute" e se altresì i Comuni hanno realizzato le gestioni associate di cui ai paragrafi 45 e 46 (interventi in favore della famiglia e servizi e interventi per l'infanzia e per i minori).

52.4 La gestione associata deve comprendere le attività specificamente previste in materia di materno-infantile dalla programmazione della zona socio sanitaria.

Paragrafo 53 – Gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

53.1 La gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla lettera F9 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 (…) comporta la gestione amministrativa e finanziaria della concessione dei contributi, di cui alla legge regionale n. 47 del 1991, e successive modificazioni, a soggetti privati per eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:

a) civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, compresi i non vedenti;
b) condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti.

53.2 Il punteggio è attribuito se la gestione associata comporta lo svolgimento delle attività amministrative decisorie ed è attivata entro la data del 31 dicembre 2005.

Paragrafo 54 – Gestione associata dello sportello unico per le attività produttive

54.1 La gestione associata dello sportello unico per le attività produttive, di cui alla lettera G1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, comporta la creazione, ai sensi dell'art. 24, 1° comma D.Lgs 112/98, di una struttura che svolge le funzioni di sportello unico per tutti i Comuni associati.

54.2 La gestione associata comporta l'attribuzione al responsabile della struttura delle funzioni di direzione e coordinamento del procedimento unico, e di adozione del provvedimento finale di autorizzazione o di diniego.

54.3 Il responsabile dello sportello unico associato in particolare:

a) cura le attività di informazione e di assistenza al pubblico;
b) svolge le funzioni di responsabile del procedimento per le domande di realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi e strutture ricettive turistiche;

c) cura la raccolta delle domande, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni da parte dell'interessato;
d) si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica;
e) richiede alle amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta, gli atti istruttori e i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti, incluso il rilascio delle concessioni edilizie;
f) esercita poteri di impulso, diffida ed eventualmente messa in mora, nei confronti degli uffici e delle amministrazioni;
g) accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, e verifica la conformità delle stesse ai piani ed alle normative vigenti;
h) compie i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni;
i) indice le conferenze dei servizi, ovvero propone l'indizione delle conferenze al Sindaco competente;
j) affida specifiche fasi del procedimento alle strutture tecniche di cui all'articolo 8 del DPR n. 447 del 1998;
k) fissa il collaudo degli impianti autorizzati;
l) riscuote le somme relative alle spese a carico dell'interessato, riversandole sulle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento;
m) predispone il regolamento di svolgimento delle funzioni dello sportello unico associato.

Paragrafo 55 – Gestione associata delle funzioni in materia di turismo

55.1 La gestione associata in materia di turismo, di cui alla lettera G2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne seguenti le funzioni comunali:

a) autorizzazioni e controlli in materia di strutture ricettive;
b) autorizzazioni e controlli in materia di attività turistiche professionali.

55.2 La gestione associata può essere realizzata anche mediante lo

sportello unico delle attività produttive o mediante lo sportello unico per il turismo di cui all'articolo 9 della legge n. 135 del 2001.

55.3 Ove i Comuni associati abbiano attivato la gestione associata dello sportello unico delle attività produttive, per conseguire anche il punteggio in materia di turismo è necessario che allo sportello unico sia espressamente conferita anche la competenza sulle attività turistiche professionali.

Paragrafo 56 – Gestione associata, mediante ufficio unico, del supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate

56.1 La gestione associata delle attività di supporto alle gestioni associate, di cui alla lettera H1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne la costituzione di un ufficio comune per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate e per le attività volte al miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, alla promozione di ulteriori gestioni associate, alla valutazione delle esperienze associative realizzate.

56.2 L'ufficio addetto alla gestione associata delle attività di supporto deve svolgere funzioni di sovrintendenza generale per tutte le problematiche attinenti le gestioni associate attivate e, pertanto, ad esso devono essere affidati i seguenti compiti:

a) redazione e aggiornamento degli atti associativi;
b) supporto agli uffici comunali competenti per l'aggiornamento degli atti normativi e generali dei Comuni in funzione del migliore svolgimento delle gestioni associate;
c) supporto giuridico ai responsabili delle singole gestioni associate per il migliore funzionamento amministrativo delle gestioni medesime, per la soluzione in sede locale delle problematiche giuridiche e amministrative delle gestioni associate e per l'autonomo superamento delle eventuali criticità tecniche e giuridiche riscontrate;

d) attività di controllo strategico, per quanto concerne il complesso delle gestioni associate attivate dagli enti partecipanti, con verifica, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi politici, dell'effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. L'attività consiste: nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli atti associativi rispetto ai risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che determinano il successo della gestione associata o la mancata o parziale attuazione degli obiettivi posti, con indicazione dei possibili rimedi. L'ufficio preposto all'attività di valutazione e controllo strategico elabora apposite relazioni periodiche per gli organi politici dei Comuni associati sulle risultanze delle analisi effettuate;
e) attività di supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei responsabili delle funzioni associate: predisposizione di un sistema di criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate, partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;
f) supporto alle Giunte comunali ed ai singoli dirigenti responsabili nelle fasi di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;
g) funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze associative; proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule per lo sviluppo dell'integrazione tra gli enti associati.

56.3 Il responsabile dell'ufficio di supporto può ricoprire non più di un altro incarico di responsabile di gestione associata, con esclusione della gestione associata del controllo interno.

Paragrafo 57 – Gestione associata dell'ufficio del Difensore civico comunale

57.1 La gestione associata dell'ufficio del Difensore civico, di cui alla lettera H2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n.

225 del 2003, richiede, ai fini dell'attribuzione del punteggio, che sia già avvenuta la nomina del Difensore civico comune a tutti gli enti associati. L'atto associativo deve assicurare lo svolgimento dei compiti previsti dagli statuti e dai regolamenti dei singoli Comuni e la piena funzionalità dell'ufficio del Difensore civico presso tutti i Comuni associati.

Paragrafo 58 – Gestione associata di attività e interventi in materia di pari opportunità

58.1 La gestione associata delle attività e degli interventi in materia di pari opportunità, di cui alla lettera H3 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne l'istituzione di organismi comuni per la promozione e lo sviluppo di azioni positive ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, ed è finalizzata alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

58.2 Il punteggio può essere attribuito solo se è predisposto un programma di attività e interventi, da realizzarsi in tutto o in parte entro un anno dall'attivazione della gestione associata. Negli anni successivi alla prima concessione del contributo, il punteggio è attribuito solo se è data dimostrazione dell'attuazione del programma.

Paragrafo 59 – Gestione associata del servizio statistico (livello minimo di integrazione)

59.1 La gestione associata del servizio statistico, livello minimo di integrazione, di cui alla lettera H4 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le rilevazioni statistiche contenute nel programma statistico nazionale e talune attività di supporto ai Comuni associati.

59.2 La gestione associata (ufficio statistico di coordinamento, che assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati, con sezioni statistiche distaccate o con nomina di referenti statistici) deve avvenire secondo le indicazioni contenute nella circolare Istat 27 aprile 1999, n. 3/Sistan.

59.3 La gestione associata comprende le seguenti attività:

a) effettuazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale (PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera di altri uffici dei Comuni, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;
b) promozione ed effettuazione di attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, attraverso la definizione di un programma di lavoro comune;
c) predisposizione di strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura della pubblicazione dei risultati delle attività previste dal PSN o finalizzate al soddisfacimento delle esigenze informative dei Comuni e di notiziari periodici di dati statistici.

Paragrafo 60 – Gestione associata del servizio statistico (livello medio di integrazione)

60.1 La gestione associata del servizio statistico, livello medio di integrazione, di cui alla lettera H5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività di cui al paragrafo 59 e, in più:

a) l'adozione di pareri sui provvedimenti dei Comuni in cui vengono in rilievo dati statistici;
b) il coordinamento della produzione statistica dei servizi demografici e di stato civile, nonché dell'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dei Comuni per quanto riguarda gli archivi rilevanti a fini statistici;
c) il coordinamento delle attività necessarie per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.

Paragrafo 61 – Gestione associata del servizio statistico (livello avanzato di integrazione)

61.1 La gestione associata del servizio statistico, livello avanzato di integrazione, di cui alla lettera H6 dell'allegato C alla deliberazione

del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le attività di cui ai paragrafi 59 e 60, e, in più:

a) lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 681 del 1996;
b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema informativo-statistico dei Comuni associati che sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza e dello stato e delle dinamiche ambientali,demografiche, sociali ed economiche; promozione dell'interconnessione di tale sistema con il Sistema statistico nazionale.

Paragrafo 62 – Gestione associata dei canili

62.1 La gestione associata dei canili, di cui alla lettera H7 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne le funzioni di costruzione, risanamento e gestione dei canili municipali e dei canili rifugio di cui alla legge regionale 8 aprile 1995, n.43, e successive modificazioni. Il punteggio non è attributo se le funzioni sono limitate allo svolgimento di compiti istruttori.

Paragrafo 63 – Gestione associata dei mattatoi

63.1 La gestione associata dei mattatoi, di cui alla lettera H8 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, deve avere ad oggetto le funzioni di realizzazione e conduzione del servizio di macellazione. Il punteggio non è attributo se le funzioni sono limitate allo svolgimento di compiti istruttori.

Paragrafo 64 – Gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco

64.1 La gestione associata del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui alla lettera B12 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regio-

nale n. 225 del 2003 (…) concerne le attività e le funzioni, di carattere istruttorio e decisorio, per l'istituzione e la gestione di detto catasto, ai sensi dell'articolo 70 - ter della legge regionale n. 39 del 2000.

64.2 Il punteggio è attribuito a condizione che il catasto sia già stato istituito.

LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIORDINO

Si riporta di seguito l'articolato della deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2004, n. 601, che contiene la disciplina dei procedimenti di concessione e di revoca dei contributi forfetario e annuale. Si riporta anche l'allegato alla deliberazione n. 273, che stabilisce il sistema di calcolo del contributo annuale per l'anno 2004.

Art. 1 - Domanda di contributo forfetario iniziale

1. La domanda per la concessione del contributo forfetario iniziale dell'articolo 10 della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, è presentata da ciascun ente responsabile di gestione associata entro il termine perentorio e nelle forme stabiliti con decreto del dirigente della struttura regionale competente; il termine non può essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal rappresentante dell'ente responsabile della gestione associata, sindaco del Comune, presidente della Comunità montana o delle altre forme associative di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. In alternativa, la domanda può essere sottoscritta dal segretario o dal direttore generale dell'ente responsabile della gestione associata.
3. Alla domanda sono allegati l'atto associativo e gli atti di organizzazione della gestione associata, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
4. Sono altresì allegati:
a) i regolamenti e l'ulteriore documentazione per l'esercizio della gestione associata, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, ai fini dell'attribuzione del punteggio della gestione medesima;
b) dichiarazione sottoscritta dal segretario o dal direttore generale di ogni singolo Comune partecipante alla gestione associata per la quale

è richiesto il contributo circa la non sussistenza di altri atti associativi adottati dal Comune aventi ad oggetto procedimenti, attività e servizi rientranti nella medesima gestione associata. In caso di sussistenza di altri atti associativi, questi sono allegati alla domanda.
5. Se l'ente che richiede il contributo è responsabile di più gestioni associate, la domanda è presentata evidenziando distintamente ciascuna gestione associata. La documentazione è presentata per ciascuna di esse.
6. Se la documentazione è già in possesso della Regione, è sufficiente che nella domanda sia indicato l'ufficio presso il quale è possibile reperirla.
7. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabiliti i modelli di presentazione della domanda e, ove occorra, i modelli da utilizzare per la trasmissione dell'ulteriore documentazione e le istruzioni per la loro compilazione.

Art. 2 - Procedimento di concessione del contributo forfetario iniziale

1. La struttura regionale competente avvia il procedimento di concessione del contributo forfetario iniziale con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1. Effettua l'istruttoria sulle domande considerando il complesso delle gestioni associate attivate tra i Comuni del livello ottimale, come risultano dalle domande medesime presentate da uno o più enti responsabili della gestione.
2. La struttura regionale competente per la concessione dei contributi assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa. Nel corso dell'attività istruttoria, può prendere in considerazione o richiedere rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Se ritiene necessario richiedere detti atti, può assegnare agli enti interessati, mediante comunicazione effettuata con lettera o telefax, da cui risulti la data del ricevimento, un termine perentorio, non inferiore a tre giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale le gestioni associate per le quali è stata effettuata la richiesta sono considerate non ammissibili a contributo. L'inammissibilità a contributo di una gestione associata può determinare il venir meno di condizioni e requisiti per la concessione

del contributo per altre gestioni associate oggetto di domanda.
3. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, nonché quelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238 e dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo, da attribuire ad ogni ente responsabile di una o più gestioni associate, secondo le modalità e nella misura stabilite dalla medesima deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
4. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. L'ente beneficiario è unico responsabile del contributo, può provvedere all'eventuale riparto delle somme attribuite tra gli enti partecipanti alla gestione associata secondo quanto previsto dagli atti associativi, ed è unico destinatario degli eventuali provvedimenti di revoca per l'intera somma ricevuta, indipendentemente dai rapporti interni, anche finanziari, tra gli enti partecipanti alla gestione associata.
6. Nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione del contributo. In tal caso, le regole per la concessione e per il calcolo del contributo si applicano distintamente per ogni procedimento e non è ammessa la rideterminazione o l'integrazione del contributo già concesso.

Art. 3 - Domanda di contributo annuale

1. La domanda per la concessione, ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, del contributo annuale è presentata da ciascun ente responsabile di gestione associata entro il termine perentorio e nelle forme stabiliti con decreto del dirigente della struttura regionale competente; il termine non può essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo è sottoscritta dal rappresentante dell'ente responsabile della gestione associata, sindaco del Comune, presidente

della Comunità montana o delle altre forme associative di cui all'articolo 7, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. In alternativa, la domanda può essere sottoscritta dal segretario o dal direttore generale dell'ente responsabile della gestione associata.

3. Se è richiesto il contributo per una gestione associata già incentivata, alla domanda deve essere allegata la relazione generale dell'articolo 6, comma 1. Non è necessario allegare la relazione generale se questa è già stata trasmessa nei termini di cui al medesimo articolo 6.

4. Alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, quando la gestione associata è proposta per la prima volta a contributo; tuttavia, se il contributo annuale può essere richiesto in occasione della richiesta del contributo forfetario iniziale, la documentazione presentata per il contributo forfetario iniziale vale anche per quello annuale. La stessa documentazione è allegata se la gestione associata è riproposta a contributo dopo essere stata considerata inammissibile in un procedimento precedente.

5. Il comma 3 del presente articolo non si applica, e alla domanda è allegata la documentazione prevista dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, quando:

a) la gestione associata è stata riattivata dopo la sua cessazione;

b) la gestione associata è stata già incentivata e il contributo è stato revocato; in tal caso, andrà anche presentata la documentazione dell'articolo 4, comma 6, nei termini ivi previsti;

c) sono state apportate o devono essere apportate variazioni all'atto associativo della gestione associata, per la quale è stato già concesso il contributo forfetario iniziale o un contributo annuale; rientra in questo caso anche la variazione degli enti partecipanti o della forma associativa.

6. Se l'ente che richiede il contributo è responsabile di più gestioni associate, la domanda è presentata evidenziando distintamente ciascuna gestione associata. La documentazione, se dovuta, è presentata per ciascuna di esse.

7. Se la documentazione è già in possesso della Regione, è sufficiente che nella domanda sia indicato l'ufficio presso il quale è possibile reperirla.

8. Se per due o più gestioni associate, cui partecipano gli stessi Comuni, viene richiesto il contributo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, è data facoltà agli enti partecipanti di presentare una domanda unica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 7, della deliberazione medesima.
9. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabiliti i modelli di presentazione della domanda e, ove occorra, i modelli da utilizzare per la trasmissione dell'ulteriore documentazione e le istruzioni per la loro compilazione.

Art. 4 - Procedimento di concessione del contributo annuale

1. La struttura regionale competente avvia il procedimento di concessione del contributo annuale con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Effettua l'istruttoria sulle domande di contributo annuale, considerando il complesso delle gestioni associate attivate tra i Comuni del livello ottimale e delle altre aggregazioni previste dagli articoli 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, come risultano dalle domande medesime presentate da uno o più enti responsabili della gestione.
2. La struttura regionale competente per la concessione dei contributi assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa ed, eventualmente, delle verifiche effettuate ai sensi della presente deliberazione. Nel corso dell'attività istruttoria, può prendere in considerazione o richiedere rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Se ritiene necessario richiedere detti atti, può assegnare agli enti interessati, mediante comunicazione effettuata con lettera o telefax, da cui risulti la data del ricevimento, un termine perentorio, non inferiore a tre giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale le gestioni associate per le quali è stata effettuata la richiesta sono considerate non ammissibili a contributo. L'inammissibilità a contributo di una gestione associata può determinare il venir meno di condizioni e requisiti per la concessione del contributo per altre gestioni associate oggetto di domanda.
3. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, nonché quelli previsti dalla

deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238 e dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede alla concessione e alla liquidazione, anche contestuale, del contributo.

4. Il contributo annuale può essere concesso anche in occasione della concessione del contributo forfetario iniziale, se ciò è previsto dal decreto che avvia il procedimento.

5. Per una stessa gestione associata può essere concesso nello stesso anno un solo contributo annuale, ai sensi degli articoli 11, 12, 13, comma 2, 13, comma 4, 14, comma 1, lettera a), 14, comma 1, lettera b), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. La struttura regionale competente alla concessione del contributo verifica che non ricorrano casi di duplicazione del contributo, avuto riguardo ad una stessa gestione associata cui partecipa uno stesso Comune.

6. Per le gestioni associate già incentivate, la concessione del contributo è condizionata alla verifica della continuazione della gestione medesima. La verifica è effettuata sulla base della relazione generale di cui all'articolo 6, comma 1. Se è stato adottato un provvedimento di revoca o è in corso un procedimento di revoca, il nuovo contributo può essere concesso solo se è data inequivocabile dimostrazione, entro trenta giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di contributo, mediante esibizione degli atti amministrativi adottati e documentazione delle attività eseguite, che la gestione associata è stata effettivamente riattivata ed è pienamente operativa; restano fermi i casi di esclusione previsti dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 3, 14, comma 5, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.

7. Il contributo annuale non può essere concesso per le gestioni associate per le quali, decorso il termine stabilito dal comma 6, terzo periodo, del presente articolo, sono ancora in corso le attività volte al superamento della situazione di crisi ai sensi dell'articolo 7, ancorché il procedimento di revoca sia stato sospeso.

8. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il termine è sospeso, con decreto del dirigente della struttura

regionale competente, per il tempo in cui la struttura deve provvedere alle verifiche di cui ai commi 5 e 6 e ad adottare gli atti conseguenti, quantunque ciò riguardi solo una parte delle domande di contributo. Con il medesimo decreto può essere effettuato l'impegno di spesa per tutte le risorse disponibili, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni per la concessione del contributo ad alcuno degli enti richiedenti.
9. Il contributo può essere concesso anche a titolo diverso rispetto a quanto richiesto, se sussistono le condizioni e i requisiti. La struttura regionale, ove ravvisi detta possibilità, provvede d'ufficio, anche acquisendo ai sensi del comma 2 gli elementi necessari per procedere alla concessione. In particolare, provvede ai sensi dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 in caso di concorrenza di pluralità di atti associativi tra loro complementari e non contrastanti.
10. L'ente beneficiario è unico responsabile del contributo, può provvedere all'eventuale riparto delle somme attribuite tra gli enti partecipanti alla gestione associata secondo quanto previsto dagli atti associativi, ed è unico destinatario degli eventuali provvedimenti di revoca per l'intera somma ricevuta, indipendentemente dai rapporti interni, anche finanziari, tra gli enti partecipanti alla gestione associata.
11. La Giunta regionale stabilisce annualmente il numero dei procedimenti di concessione dei contributi annuali che possono essere avviati nello stesso anno; in caso di più procedimenti, provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
12. A decorrere dall'anno 2005, possono presentare domanda di contributo annuale tutte le aggregazioni previste dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. La mancata presentazione della domanda di contributo o il mancato conseguimento del contributo comportano il decorrere della annualità.

Art. 5 - Coerenza dell'incentivazione con la programmazione locale

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, quando sono proposte a contributo forfetario

iniziale e annuale gestioni associate che hanno ad oggetto interventi e servizi che la normativa vigente sottopone a procedure di programmazione locale, in particolare nella zona socio sanitaria, il punteggio della gestione associata è attribuito e il contributo può essere concesso a condizione che la gestione associata medesima sia coerente con le determinazioni assunte in sede di programmazione.

2. La verifica della coerenza è effettuata in tutti i casi in cui i Comuni partecipanti alla gestione associata non coincidono esattamente con i Comuni degli ambiti territoriali rilevanti per la programmazione locale. In particolare, la verifica è effettuata in relazione alla programmazione locale che si svolge nella zona socio sanitaria quando la gestione associata opera in materia di interventi e servizi sociali ed educativi. La verifica è effettuata dai Comuni medesimi, mediante accordo o intesa tra tutti i Comuni dell'unico ambito territoriale di programmazione locale interessato, ovvero dei diversi ambiti di programmazione locale interessati, che attesta la conformità della gestione associata alla programmazione locale dell'unico o dei diversi ambiti interessati; l'accordo o l'intesa possono essere conseguiti nella conferenza dei Sindaci dell'unico o dei diversi ambiti interessati.

3. L'accordo o l'intesa devono richiamare espressamente e in dettaglio il contenuto della gestione associata, e devono essere trasmessi alla struttura regionale competente per la concessione del contributo.

4. Ove l'accordo o l'intesa non siano stati conseguiti con la partecipazione di tutti i Comuni dell'unico o dei diversi ambiti territoriali interessati, l'ente che deve assumere la responsabilità della gestione associata è tenuto a comunicare l'accordo o l'intesa ai Sindaci dei Comuni che non vi hanno partecipato, che possono segnalare motivatamente alla struttura regionale competente per la concessione del contributo gli elementi della gestione associata che pregiudicano l'attuazione delle determinazioni assunte in sede di programmazione locale. La struttura regionale competente per la concessione del contributo, sentita la direzione generale competente per materia, assume le determinazioni finali sull'ammissibilità o la non ammissibilità della gestione associata a contributo.

Art. 6 - Relazione sulla gestione associata e monitoraggio

1. L'ente beneficiario dei contributi è tenuto alla presentazione di una relazione generale contenente i seguenti elementi:
a) attività svolta dalla gestione associata dalla data di concessione del contributo;
b) risultati raggiunti e criticità riscontrate;
c) spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi della gestione associata;
d) utilizzazione dei contributi concessi, con indicazione anche dell'oggetto degli impegni assunti o del contenuto delle attività svolte.
2. Con la presentazione della relazione generale del comma 1, l'ente beneficiario assolve, ove previsto, anche agli adempimenti di monitoraggio sulle gestioni associate di cui è responsabile, fornendo i dati sugli indicatori definiti dalla struttura regionale competente. La mancata presentazione dei dati del monitoraggio richiesti costituisce inadempimento dei doveri di collaborazione di cui all'articolo 17 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.
3. La relazione generale è trasmessa dal soggetto beneficiario del contributo, che cura anche la raccolta e la trasmissione degli elementi che devono essere forniti dai Comuni partecipanti alla gestione associata. Nel caso dell'articolo 3, comma 8, la relazione generale reca l'indicazione degli enti responsabili di gestione associata, con attestazione da parte di questi degli elementi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. La struttura regionale competente definisce, ove necessario, i modelli di relazione e le formalità per la presentazione.
5. La relazione generale di cui al comma 1 deve essere presentata, in via ordinaria, entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, a partire dal trentesimo giorno precedente la scadenza di detto termine.
6. In alternativa, la relazione generale può essere presentata anche dopo la scadenza ordinaria indicata al comma 5, ma comunque non oltre la prima scadenza utile fissata per la presentazione delle domande di contributo annuale, a partire dal trentesimo giorno precedente.

7. Al fine di consentire la verifica della continuazione della gestione associata, la relazione generale del comma 1 deve essere presentata, per le gestioni associate già incentivate per le quali si chiede la concessione del contributo annuale, entro il termine di presentazione della domanda di contributo annuale, anche se questo scade prima del termine ordinario del comma 5. Se invece il termine di presentazione della domanda di contributo annuale scade dopo il termine del comma 5, l'adempimento si considera assolto se l'ente ha provveduto ai sensi del comma medesimo.
8. Dal 1° gennaio al 1° marzo dell'anno successivo alla concessione del contributo, l'ente beneficiario è tenuto altresì alla presentazione di una relazione intermedia relativa all'utilizzazione del contributo stesso, se non ha già provveduto alla trasmissione della relazione generale del comma 1. Detto adempimento deve essere ripetuto negli anni successivi fino alla piena utilizzazione del contributo. E' sufficiente che la relazione intermedia fornisca i dati contabili dell'utilizzazione del contributo.
9. La presentazione delle relazioni di cui ai commi 1 e 8 costituisce adempimento degli obblighi dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
10. Quando, in uno stesso periodo, possono essere presentate entrambe le relazioni dei commi 1 e 8, la struttura regionale competente valuta, nei casi dubbi, quale dei due adempimenti è stato effettivamente assolto in quanto completo di tutti gli elementi previsti.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i contributi concessi ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003, salvo che per il termine ordinario di presentazione della relazione generale del comma 1, che è confermato alla data del 7 agosto 2004.

Art. 7 - Revoca dei contributi

1. Si provvede alla revoca totale o parziale dei contributi per gli inadempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 o per i casi di crisi della gestione associata indicati dal medesimo articolo 18, comma 1, lettera a).

2. La struttura regionale competente, in presenza di elementi idonei che indicano la sussistenza di presupposti per la revoca, avvia il procedimento di revoca mediante comunicazione o, ai sensi dei commi 4, 5 e 7, previo avviso all'ente beneficiario del contributo, trasmessi con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento.
3. Negli altri casi, la struttura, prima di avviare il procedimento di revoca, può richiede chiarimenti o la documentazione necessaria o effettuare verifiche presso gli enti in collaborazione con loro.
4. Si provvede direttamente alla revoca, previo avviso, nel caso in cui non è trasmessa la relazione intermedia dell'articolo 6, comma 8, nel termine ivi previsto. Scaduto il termine, se la relazione intermedia risulta regolarmente trasmessa ma è incompleta, la struttura regionale competente provvede con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento, ad assegnare un ulteriore termine per trasmettere le necessarie integrazioni. In caso di ulteriore inadempimento si provvede direttamente, previo avviso, alla revoca.
5. Se non è trasmessa la relazione generale dell'articolo 6, comma 1, nei termini previsti dalla presente deliberazione, la struttura regionale competente provvede, scaduto il termine e con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento, ad assegnare un ulteriore termine per la trasmissione, decorso inutilmente il quale provvede, previo avviso, alla revoca.
6. Se la relazione generale dell'articolo 6, comma 1, è regolarmente trasmessa ma è incompleta o è insufficiente a dimostrare la continuazione della gestione associata nel periodo considerato, la struttura regionale competente, scaduto il termine previsto per la presentazione, provvede ad avviare mediante comunicazione il procedimento di revoca, e a tal fine contesta che la gestione medesima può essere incorsa in tutti i fatti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, ancorché non sia possibile indicarli specificamente. Per le gestioni associate per le quali è richiesto il contributo annuale, il procedimento di revoca di cui al presente comma è av-

viato, se del caso, dopo la conclusione del procedimento di concessione del contributo; la relazione generale è valutata quale documentazione necessaria per l'ammissibilità a contributo.

7. In tutti i casi in cui è richiesta la collaborazione dell'ente beneficiario del contributo o degli enti partecipanti alla gestione associata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e questa non è fornita, si procede direttamente, previo avviso, alla revoca del contributo concesso per la gestione associata per la quale è stata richiesta la collaborazione.

8. In tutti i casi in cui si deve procedere alla revoca previo avviso, non può essere concessa la sospensione del procedimento di revoca. Non è altresì applicabile la riduzione della somma soggetta a revoca, ai sensi del paragrafo 6.2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.

9. Ai fini dell'articolo 18, comma 7, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e di quanto previsto dal presente articolo, si distinguono le seguenti situazioni di crisi della gestione associata, che possono presentarsi anche congiuntamente:

a) la gestione associata è cessata, che si verifica in particolare quando la gestione associata viene meno in relazione a tutti i Comuni che l'avevano attivata, per annullamento dell'atto associativo, ovvero per scadenza o mancato rinnovo o scioglimento del vincolo associativo, consensuale o derivante dall'approvazione di un altro atto associativo dal quale si ricava la cessazione;

b) la gestione associata non è più operativa, che si verifica in particolare quando, anche non sussistendo uno dei casi della lettera a), la gestione associata viene meno in via di fatto in relazione a tutti i Comuni che l'avevano attivata;

c) la gestione associata non ha più gli elementi che ne avevano consentito l'incentivazione, che si verifica in particolare per il sopravvenire di situazioni che determinano il venir meno delle condizioni e dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

d) parte dei Comuni che avevano attivato la gestione associata non ne

sono più partecipi, che si verifica in particolare quando la cessazione di cui alla lettera a) o la non operatività di cui alla lettera b) coinvolge solo una parte dei Comuni che avevano attivato la gestione associata, e questa continua ad operare per i restanti Comuni;
e) sono stati adottati da alcuno dei Comuni partecipanti atti associativi che contrastano con la gestione associata, che si verifica in particolare quando la gestione associata continua per alcune funzioni, attività e servizi, ma parte dei Comuni che l'avevano attivata hanno stipulato atti associativi con essa contrastanti;
f) sono stati adottati da alcuno dei Comuni partecipanti atti che pregiudicano la continuazione della gestione associata, che si verifica in particolare quando uno o più Comuni che l'avevano attivata adottano singoli atti o pongono in essere comportamenti, anche omissivi, che determinano una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, ovvero che, pur non determinando di per sé una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, risultano comunque contrastanti con la gestione medesima e sono tali da poter determinare, se si ripetono o si consolidano, una delle situazioni medesime.
10. La comunicazione che avvia il procedimento indica i presupposti per la revoca. E' assegnato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'ente beneficiario del contributo può:
a) trasmettere nuovi elementi, e in particolare la documentazione che comprova l'insussistenza dei presupposti per la revoca o i provvedimenti adottati che hanno consentito di rimuovere la situazione di crisi della gestione associata;
b) fornire gli elementi di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che consentono la revoca in misura ridotta;
c) prospettare soluzioni per superare la situazione di crisi della gestione associata, ed eventualmente richiedere a tal fine, nei casi previsti dai commi 14 e 15, la sospensione del procedimento di revoca;
d) trasmettere, nel caso previsto dal comma 6, gli elementi integrativi della relazione generale ed ogni ulteriore documentazione che dimostrano l'effettivo svolgimento della gestione associata.

11. Quando da uno o più fatti può dedursi, anche in via di ipotesi, la sussistenza di più presupposti per la revoca, questi possono essere indicati nella comunicazione, con riserva di valutazione degli elementi e della documentazione trasmessi ai fini della specificazione dei presupposti medesimi. La specificazione dei presupposti per la revoca può essere effettuata anche in occasione della sospensione del procedimento di cui ai commi 14 e 15.
12. Sulla base degli elementi e della documentazione trasmessi, la comunicazione può essere rinnovata indicando presupposti ulteriori e diversi da quelli precedentemente evidenziati; in tali casi l'intero procedimento è rinnovato.
13. Decorso il termine assegnato senza che l'ente beneficiario del contributo abbia trasmesso gli elementi di cui al comma 10, si provvede alla revoca. Si provvede, altresì, alla revoca quando gli elementi trasmessi non sono sufficienti a comprovare l'insussistenza dei presupposti, o i provvedimenti adottati non risultano idonei a rimuovere la situazione di crisi, o le soluzioni prospettate non sono ritenute idonee al superamento della situazione di crisi.
14. Quando tra i presupposti della revoca vi è la cessazione o la mancata operatività della gestione associata, ai sensi del comma 9, lettere a) e b), il procedimento può essere sospeso solo se è possibile superare la situazione di crisi o attivare altra gestione associata, tra tutti i Comuni originariamente partecipanti, entro il termine massimo previsto per la presentazione della relazione generale dell'articolo 6, comma 1.
15. Quando tra i presupposti della revoca non vi è la cessazione o la mancata operatività della gestione associata, ai sensi del comma 9, lettere a) e b), il procedimento può essere sospeso solo se è possibile superare la situazione di crisi o attivare altra gestione associata, tra tutti i Comuni originariamente partecipanti, entro il termine massimo previsto per la presentazione della relazione generale dell'articolo 6, comma 1, ovvero anche oltre detto termine ma comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento.
16. All'eventuale sospensione del procedimento si provvede con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax

da cui risulti la data del ricevimento. La struttura regionale competente, decorsi i termini dei commi 14 e 15, provvede alla revoca se la situazione di crisi non è stata superata o non è stata attivata altra gestione associata.

17. Alla revoca del contributo si provvede con decreto del dirigente della struttura regionale competente, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'avvio del procedimento; il termine è sospeso se è concesso, ai sensi del presente articolo, un ulteriore termine per adempiere.

18. La situazione di crisi della gestione associata per la quale è stato concesso un contributo può essere segnalata su iniziativa dell'ente responsabile della gestione al fine di superare la situazione di crisi entro un termine determinato. La segnalazione consente alla struttura regionale competente di non avviare il procedimento di revoca se sussistono tutte le seguenti condizioni:

a) il procedimento di revoca non è stato già avviato, e la struttura regionale competente non ha, a qualunque titolo, salvo che per mere attività di monitoraggio, richiesto formalmente chiarimenti o documentazione o effettuato verifiche sullo svolgimento della gestione associata;

b) la segnalazione concerne solo fatti di cui al comma 9 che si sono verificati dopo tre mesi dalla concessione del contributo;

c) non è decorso il termine ordinario o abbreviato, di cui all'articolo 6, commi 5 e 7, per la presentazione della relazione generale, e la relazione non è stata presentata;

d) l'ente indica le iniziative che sono state assunte o che si intendono assumere da parte degli enti partecipanti alla gestione associata per superare la situazione di crisi;

e) l'ente indica un termine determinato, non superiore a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, entro cui sarà possibile superare la situazione di crisi.

19. In presenza della segnalazione del comma 18, che rispetti le condizioni ivi previste, la struttura regionale competente effettua, scaduto il termine indicato dall'ente responsabile della gestione, la verifica sul superamento o meno della situazione di crisi, ed avvia il procedimento

di revoca se sussistono i presupposti. Il procedimento di revoca è comunque avviato se non sono rispettate le condizioni del comma 18. Se il procedimento di revoca è avviato ai sensi del presente comma, non è possibile procedere alla sua sospensione ai sensi dei commi 14 e 15.

20. La revoca disposta ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e del presente articolo riguarda esclusivamente il contributo concesso ai sensi della deliberazione medesima; alla eventuale revoca di altri contributi regionali connessi all'incentivazione delle gestioni associate si provvede solo se ciò è espressamente previsto e nei casi e secondo la disciplina di detti diversi contributi.

21. Per quanto non altrimenti disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.

22. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti di revoca dei contributi concessi ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 422 del 2002 e n. 27 del 2003, salvo che il provvedimento di revoca sia stato adottato prima della data di adozione della presente deliberazione.

Art. 8 - Struttura regionale competente

1. Il settore affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione generale della presidenza provvede, quale struttura regionale competente, agli adempimenti amministrativi regionali connessi all'attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, della presente deliberazione e delle altre deliberazioni attuative della Giunta regionale, che non siano riservati ad altri organi o strutture regionali.

2. La struttura regionale competente, oltre alle verifiche d'ufficio, provvede altresì ad effettuare verifiche a campione sull'effettivo svolgimento delle gestioni associate sulla base delle indicazioni della Giunta regionale.

3. La struttura regionale competente provvede a trasmettere alle strutture regionali competenti per materia gli atti associativi sulla base dei quali si è provveduto all'incentivazione delle gestioni associate.

4. Le strutture regionali competenti per materia, che acquisiscono nei procedimenti di propria competenza atti associativi per l'esercizio di funzioni e servizi comunali, rientranti tra quelli previsti dall'articolo 7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, trasmettono copia di detti atti alla struttura regionale di cui al comma 1.

Art. 9 - Disposizioni per l'anno 2004

1. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2004, relativo all'attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, è destinata alle iniziative di cui all'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001 una somma pari a euro 70.000,00.
2. La parte della somma del comma 1, destinata alle iniziative all'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001 e non impegnata entro il 30 settembre 2004, è portata ad incremento di quella prevista per la concessione dei contributi forfetari iniziali e annuali.
3. Nell'anno 2004 possono essere avviati non più di due procedimenti per la concessione del contributo forfetario iniziale, e un solo procedimento per la concessione del contributo annuale.
4. Il contributo annuale è calcolato secondo le modalità riportate nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione. Nell'allegato medesimo è altresì stabilito il sistema di calcolo per le somme soggette a revoca.
5. Le somme attribuite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2003, n. 1118, sono revocate entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di concessione del contributo annuale se gli enti beneficiari risultano non aver presentato domanda di contributo annuale, ovvero se il contributo annuale non risulta concesso. In tali casi non si applicano le disposizioni dell'articolo 7. Se il contributo annuale è concesso e la somma da detrarre è superiore, la parte eccedente è attribuita a titolo di anticipazione dell'annualità successiva ed è a sua volta soggetta a revoca secondo i criteri del presente comma.
6. Con separato provvedimento si provvederà ad istituire un capitolo di entrata per l'accertamento delle somme revocate, vincolato al capitolo di spesa.

7. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e fermi restando le condizioni e i requisiti per l'incentivazione, nell'anno 2004 è data la possibilità di accedere:
a) al contributo annuale, da concedersi ai sensi degli articoli 11 e 12 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, alle gestioni associate cui partecipano i Comuni che sono già stati considerati nel contributo forfetario iniziale negli anni 2002 e 2003, nonché i Comuni che saranno considerati nel contributo forfetario da concedersi nel medesimo anno 2004; detta possibilità è data altresì ai Comuni di cui all'articolo 20, comma 8, della deliberazione medesima; la mancata presentazione della domanda di contributo annuale o il mancato conseguimento del contributo medesimo comportano il decorrere della prima annualità;
b) al contributo annuale, da concedersi ai sensi degli articoli 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003; se il contributo annuale non è concesso, non si determina di per sé la decorrenza della prima annualità del contributo medesimo.

Modalità per il calcolo del contributo annuale nell'anno 2004 (Allegato A alla DGR n. 273 del 2004)

Per il calcolo della somma da attribuire a ciascun ente responsabile della gestione associata, si procede come di seguito:

A. Si calcola la somma minima che spetta per ciascuna gestione associata:
500 euro * punti-gestione della gestione associata; il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003.

B. Se deve essere attribuita la somma aggiuntiva ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, si calcola la quota spettante all'ente responsabile della gestione nel modo seguente:

4000 / S * pg

dove:
- per S si intende la somma dei punti-gestione di tutte le gestioni associate del livello ottimale che hanno titolo all'attribuzione del contributo ai sensi dell'articolo 11 DCR n. 225/03 (il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla delib. CR n. 225 del 2003);
- per pg si intendono i punti-gestione della gestione associata gestita dall'ente, che ha titolo all'attribuzione del contributo ai sensi dell'articolo 11 DCR n. 225/03 (il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla delib. CR n. 225 del 2003).

C. Si determina il coefficiente di ciascuna gestione associata, tenendo conto del numero dei Comuni e della densità abitativa (abitanti per Kmq) di tutti i Comuni partecipanti all'associazione. A tal fine sono determinati i seguenti valori:

numero dei Comuni
fino a 5 Comuni = valore 1
per ogni Comune in più: aggiungere 0,2 (6 Comuni: 1,2; 7 Comuni: 1,4; 8 Comuni: 1,6, ecc.)

densità abitativa
fino a 150 ab/Kmq = valore 1
da 151 a 300 = valore 0,8
da 301 in poi = valore 0,6

calcolo del coefficiente della gestione associata

Valore n. Comuni associati	* valore densità abitativa	* punti gestione della gestione associata (il punteggio è raddoppiato nei casi previsti dalla delib. CR n. 225 del 2003)	* 1,2 in caso di applicazione del moltiplicatore

D. Per le gestioni associate incentivabili ai sensi dell'articolo 12 DCR n. 225/03, il coefficiente è dato dal calcolo di C * 0,8.

E. Infine, si applica la seguente formula:

R / Sc * c

dove:
- per R si intende il residuo dello stanziamento, che è calcolato ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003. Per i contributi annuali da concedersi nell'anno 2004, detto residuo va calcolato tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 9 della presente deliberazione, nonché delle somme da detrarre ai contributi annuali ai sensi dell'articolo 20, comma 10, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che vanno portate ad incremento del residuo. Non sono considerate le somme soggette a revoca ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della presente deliberazione;
- per Sc si intende la somma di tutti i coefficienti delle gestioni associate da considerare per i contributi annuali;

- per c si intende il coefficiente della singola gestione associata.

F. Il coefficiente calcolato ai sensi della lettera D è ridotto di volta in volta dello 0,1 (e al massimo fino a raggiungere il valore di 0,1) se la somma complessivamente attribuibile per le gestioni associate incentivabili ai sensi dell'articolo 12 DCR n. 225/03 risulta superare il 20% del residuo dello stanziamento, e fino a quando detta somma rientra nella soglia del 20%. Se, nonostante questa operazione, la somma complessivamente attribuibile per le gestioni associate incentivabili ai sensi dell'articolo 12 DCR n. 225/03 rimane al di sopra del 20%, il totale delle somme attribuibili ai sensi dell'articolo 12 è diminuito fino a rappresentare il 20% del residuo, attribuendo la somma restante alle gestioni associate incentivabili ad altro titolo; si rideterminano quindi distintamente le somme attribuibili alle gestioni associate utilizzando la formula della lettera E, considerando distintamente lo stanziamento e i coefficienti delle gestioni associate dell'articolo 12 e lo stanziamento e i coefficienti delle altre gestioni associate.

G. Si applica per ciascuna gestione associata la seguente formula:

A + B + E

dove:
- per A si intende il risultato del calcolo della lettera A;
- per B si intende il risultato del calcolo della lettera B (eventuale, solo nei casi previsti);
- per E si intende il risultato del calcolo della lettera E (eventualmente modificato a seguito dei correttivi introdotti ai sensi della lettera F).

(omissis)

GUIDE PER LA REDAZIONE DELLE CONVENZIONI

(da decreto dirigenziale 14 maggio 2004 n. 2732)

Premessa

Le presenti Guide sono un contributo per la redazione delle convenzioni di delega o di costituzione di uffici comuni e suggeriscono una possibile successione degli argomenti da trattare e da disciplinare. Per questa ragione, è stata seguita la tecnica di prefigurare in modo discorsivo il contenuto dei vari articoli, distinti per paragrafi; i paragrafi potranno poi eventualmente essere trasformati in uno o più commi di uno stesso articolo. Gli articoli sono stati organizzati in Capi, secondo le normali tecniche di redazione degli atti normativi.

Si ricorda che la delega comporta che l'ente delegato esercita le funzioni (sempre di carattere decisorio, e quindi comprendenti il potere di adottare provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna, o comunque atti conclusivi dei procedimenti) ed eroga servizi in luogo e per conto del Comune delegante. Nell'esercizio di dette funzioni e servizi l'ente delegato utilizza pertanto i propri uffici e la propria regolamentazione organizzativa.

A sua volta, l'ufficio comune, sia nel caso in cui abbia carattere decisorio (adozione di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna) sia nel caso in cui abbia carattere istruttorio (predisposizione dei provvedimenti che devono essere adottati da altri organi comunali) agisce di norma come se fosse un ufficio di ogni singolo Comune. Perciò, poiché non è possibile che la sua disciplina organizzativa sia rimessa ad ogni singolo Comune, sarà necessario indicare la disciplina organizzativa cui fare riferimento per il suo funzionamento.

In generale, sia in caso di delega sia di costituzione di ufficio comune, particolare attenzione dovrà essere data alla disciplina regolamentare applicabile per lo svolgimento delle funzioni, delle attività e dei servizi.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di elaborare le convenzioni tenendo conto di quanto prevede il programma di riordino territoriale

(approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003) e soprattutto di quanto prevede la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238. In quest'ultima deliberazione, in particolare, sono stabiliti i procedimenti, le attività, i servizi, gli interventi che devono essere oggetto della gestione associata e ulteriori requisiti. Spesso si tratta di effettuare una scelta tra varie possibilità, o ancora di prevedere una base comune su cui poi si innestano diverse alternative; in alcuni casi viene richiesta l'adozione di regolamenti uniformi, in altri vengono definite modalità organizzative (ad esempio, è stabilito che la gestione associata, per essere considerata ai fini dell'incentivazione, debba prevedere lo svolgimento di sole attività istruttorie, o realizzata mediante ufficio comune, o debba avere almeno alcuni contenuti decisori, ecc.). E' pertanto necessario che gli uffici che predispongono le convenzioni considerino attentamente questi profili, onde prospettare agli organi politici tutte le diverse possibilità; nei casi dubbi, si suggerisce di contattare in tempo utile l'ufficio regionale competente (Settore affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione generale della Presidenza della Regione Toscana).

GUIDA PER LA REDAZIONE DI CONVENZIONE
per lo svolgimento di funzioni comunali mediante delega ad altro ente locale

INDICE

Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell'ente delegato
Art. 5 – Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Capo II – Disciplina delle funzioni delegate
Art. 6 – Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Capo III – Rapporti tra i soggetti convenzionati
Art. 7 – Decorrenza e durata della convenzione
Art. 8 – Strumenti di consultazione tra i contraenti
Art. 9 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie
Art. 10 – Dotazione di personale
Art. 11 – Beni e strutture
Art. 12 – Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale
Art. 13 – Altri rapporti

Capo IV – Disposizioni finali
Art. 14 – Disposizioni di rinvio
Art. 15 – Esenzioni per bollo e registrazione

(Premesse)

- ……

Nelle premesse è utile citare in primo luogo le normative che attribuiscono le funzioni, le attività, i servizi oggetto della convenzione alla competenza del Comune; in tale ambito sarà opportuno segnalare le disposizioni (di legge ed eventualmente degli Statuti) che consentono ai soggetti firmatari della convenzione di rappresentare i rispettivi enti in questa sede.

In caso di convenzione con ente diverso dal Comune (es. Comunità montana), si citeranno la normativa che disciplina il funzionamento dell'ente stesso, la possibilità di gestire le funzioni per conto dei Comuni, e l'articolo o gli articoli del decreto legislativo n. 267/2000 (l'articolo 30, ed eventualmente altri che siano rilevanti nella fattispecie) e le principali normative che disciplinano la forma associativa prescelta.

Si dovranno poi indicare le precedenti convenzioni, accordi di programma e intese già stipulati dai soggetti contraenti nelle funzioni, nelle attività, nei servizi oggetto della convenzione, dando conto se alcuni di essi siano mantenuti in vigore in quanto compatibili; si indicheranno inoltre le valutazioni di opportunità ed in generale i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'attivazione della gestione associata.

Sarà utile anche fare riferimento alle leggi che regolano le funzioni, le attività, i servizi oggetto di conferimento, eventualmente menzionandone gli articoli particolarmente significativi.

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

§1. Con la presente convenzione si conferisce la delega, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni e servizi comunali ad uno degli enti firmatari, che accetta di esercitare tale delega; si indicano inoltre in questo articolo le funzioni e i servizi oggetto del conferimento.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

§1. Si indicano i Comuni che aderiscono alla Convenzione e che conferiscono la delega, nonché il Comune o l'ente locale che accetta di esercitarla.

Art. 3 - Finalità

§1. Si esplicitano gli obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti, che si intendono perseguire con la gestione associata: economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione; miglioramento del servizio e distribuzione ottimale dei servizi sul territorio; valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori, ecc.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi conferiti; procedimenti di competenza dell'ente delegato

§1. Si individuano in modo dettagliato le funzioni e i servizi oggetto della gestione associata, anche mediante riferimento alle normative che ne regolano lo svolgimento o l'erogazione.

§2. In particolare, dovrà essere specificato l'oggetto della delega: questa potrà essere più o meno ampia, e concernere l'insieme delle funzioni amministrative di competenza comunale (regolative, gestionali, di erogazione di servizi) in una certa materia, o soltanto alcune di queste funzioni, specificamente indicate.

§3. La scelta in ordine alle attribuzioni dell'ente delegato deve cogliere, in relazione alla diversa natura di funzioni, attività e servizi, il nucleo fondamentale della gestione associata, che la rende economica, efficace, efficiente, migliorativa dei servizi per i cittadini. In ogni caso, non è possibile limitare la delega solo a compiti istruttori o ad alcune attività di organizzazione del servizio (sovrintendenza, coordinamento, ecc.), poiché la delega ha la caratteristica di spostare l'esercizio della competenza da un soggetto ad un altro, cosicché quest'ultimo, in sostanza, si vede dilatata la sfera di azione sul territorio di tutti i Comuni partecipanti, nel quale agisce, appunto, come soggetto delegato.

§4. Ai fini della corretta definizione dei contenuti della delega, e della

massima chiarezza e consapevolezza degli effetti che conseguono alla stipula della convenzione, è necessario fornire una indicazione precisa dei servizi, delle attività e dei procedimenti amministrativi che devono essere svolti sulla base della delega medesima. Si ricorda che, affinché la gestione associata possa essere considerata per i contributi previsti dal programma di riordino territoriale, questa elencazione deve contenere almeno i servizi, le attività, gli interventi, i procedimenti indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2004, n. 238, per la gestione associata medesima. Si tenga conto che in questa deliberazione si prevedono in molti casi delle varianti alternative fra loro, e che pertanto spesso non sarà sufficiente effettuare una mera riproduzione dei testi, ma occorrerà effettuare una valutazione specifica sulle scelte che meglio rispondono alle esigenze degli enti associati.

§5. La delega, oltre all'elencazione (puntuale e necessaria) prevista dal §4, può ovviamente avere ulteriori contenuti. Questi ulteriori contenuti dovrebbero essere a loro volta sufficientemente specificati; si ritiene anche possibile che siano formulati in maniera non tassativa, ad esempio facendo riferimento a tutti gli ulteriori servizi, attività, interventi, procedimenti amministrativi che attengono ad una certa materia di competenza degli enti, magari per non irrigidire le competenze dell'ente delegato solo per quanto ulteriormente elencato e consentire di adeguare il contenuto della delega alla discipline successive della materia. Questa operazione deve risultare chiaramente, quale effettiva intenzione degli enti partecipanti; appare però necessario che si individui la Conferenza dei Sindaci quale organo cui affidare, con atto ricognitivo, il completamento dell'elenco. Ovviamente, il rinvio ad ulteriori atti ricognitivi ha senso solo se ha carattere sussidiario, cioè solo se la convenzione è sufficientemente dettagliata anche per questa parte più ampia. Questa tecnica potrebbe anche essere utilizzata, e dunque prevista espressamente in convenzione, per aggiornare il contenuto della delega a successive discipline di legge, che intervengono su specifici procedimenti amministrativi o attività; questa operazione tuttavia deve ritenersi possibile solo se quanto conferito in modo espresso sia sufficientemente dettagliato, in modo da rendere chiaro il carattere sostanzialmente

ricognitivo e non innovativo dell'eventuale specificazione. Negli altri casi (ad esempio nel caso di attribuzione di nuove competenze per lo svolgimento di servizi) si ritiene necessario integrare il contenuto della convenzione con un ulteriore atto associativo.
§6. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti.

Art. 5 - Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

§1. Sarà utile indicare quei procedimenti, subprocedimenti e attività che, nella materia oggetto di gestione associata, restano di competenza dei singoli Comuni, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 4. Questa indicazione, cui deve porsi attenzione per evitare duplicazioni o incongruenze rispetto all'oggetto della delega, è particolarmente significativa ai fini della corretta interpretazione della convenzione.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 6- Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

§1. Particolare attenzione dovrà essere data ai rapporti tra la convenzione di delega e la regolamentazione dello svolgimento delle funzioni delegate.
§2. In linea di massima, la regolamentazione dello svolgimento delle funzioni potrebbe restare in capo ad ogni singolo Comune, senza determinare particolari problemi amministrativi. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, la funzionalità del servizio è assicurata anche dal fatto che l'ente delegato è messo in condizione di applicare regolamenti sufficientemente uniformi. Per conseguire questo risultato appare possibile: a) affidare l'adozione del regolamento sullo svolgimento della funzione all'ente destinatario della delega, che lo eserciterà sulla base delle direttive contenute nella convenzione o adottate dalla Conferenza dei Sindaci; b) procedere da parte degli enti convenzionati (deleganti e delegato) all'adozione di singoli regolamenti aventi il medesimo contenuto, eventualmente approvati insieme alla convenzione. E' comunque opportuno

che nella convenzione gli enti si impegnino a risolvere questo problema secondo modalità condivise, curando il rispetto delle forme di pubblicità che sono richieste dagli Statuti, dalle leggi di settore e, in linea generale, dalla legge 241/90. La chiara disciplina delle competenze regolamentari, anche in una fase transitoria, rappresenta una garanzia sul buon funzionamento della gestione associata e sulla effettiva possibilità di esercitare le attività previste dalla convenzione.
§3. La scelta più opportuna ed efficace sulla regolamentazione dello svolgimento delle funzioni va posta in stretta relazione con il contenuto essenziale della gestione associata e con le caratteristiche delle funzioni delegate (decisorie e di erogazione di servizi), anche tenuto conto di quanto indicato ai fini dell'incentivazione dalla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238.

CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione

§1. La convenzione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 deve obbligatoriamente stabilire la decorrenza e la durata espressa del vincolo associativo. Per essere considerata nella concessione del contributo, la durata della convenzione deve avere entrambi i seguenti requisiti: deve essere almeno di due anni dalla stipulazione e, in aggiunta, di almeno un anno dalla data prevista per la conclusione del procedimento di concessione del contributo. In sostanza, saranno escluse dal contributo le gestioni associate per le quali non è prevista espressamente una durata minima, che dia il senso della volontà degli enti di impegnarsi reciprocamente per realizzare una esperienza associativa compiuta. La durata così espressa non esclude comunque la previsione della facoltà di recesso di singoli partecipanti o lo scioglimento consensuale del vincolo associativo.
§2 - Nell'articolo si espliciteranno anche la possibilità e le formalità di rinnovo della convenzione.

Art. 8 - Strumenti di consultazione tra i contraenti

§1. La gestione associata deve operare nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.

§2. L'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede l'indicazione delle forme di consultazione tra gli enti contraenti come un elemento essenziale della convenzione: a tal fine, dovrà individuarsi un apposito organismo che comprenda i Sindaci dei Comuni convenzionati (es. Conferenza dei Sindaci) o i loro delegati, che – nel rispetto delle norme sul riparto delle competenze politiche e gestionali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione all'articolo 107 del decreto legislativo medesimo – esamini le questioni di interesse comune, verifichi la rispondenza dell'azione dell'ente delegato ai programmi delle rispettive amministrazioni, ed eserciti in modo unitario il potere di sovrintendenza generale sul funzionamento dei servizi.

§3. L'istituto stesso della delega intersoggettiva (tra enti locali) comporta che l'esercizio della funzione viene conferita all'ente delegato. Pertanto, il responsabile operativo della gestione associata, individuato dall'ente delegato, sarà sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo esclusivamente da parte del Sindaco (o del Presidente) del proprio ente di appartenenza; le regole sugli strumenti di consultazione servono anche a sollecitare il confronto tra tutti i rappresentanti politici dei Comuni convenzionati. In queste sedi istituzionali di consultazione possono essere espresse le direttive comuni per la gestione della funzione delegata. Non sarebbe invece coerente affidare il potere di direttiva ad ogni singolo ente delegante, poiché tale singola attribuzione contrasta con il tratto comune della gestione associata.

§4. Alcuni enti associati prevedono nelle convenzioni anche la costituzione di comitati o gruppi di lavoro composti da loro rappresentanti o referenti tecnici, anche con funzioni di supporto alle sedi di consultazione istituzionale; ove si proceda in tal senso, occorre delimitare con chiarezza i compiti di questi organismi, onde evitare che assumano su di sé parte dei compiti propri degli uffici dell'ente delegato, mettendo

sostanzialmente in discussione l'effettività della gestione associata.
§5. Si ricorda che, ai fini della concessione del contributo, anche in caso di delega occorre che sia individuata la struttura operativa destinata a svolgere concretamente i compiti e le funzioni attribuiti all'ente delegato, e che ne sia anche individuato il responsabile. Si suggerisce di non inserire dette disposizioni in convenzione, eventualmente prevedendo invece tempi e modi per questa individuazione; se si sceglie comunque di provvedere in tal senso direttamente in convenzione, sarà opportuno prevedere comunque la possibilità di effettuare una diversa individuazione della struttura e, soprattutto, del suo responsabile, senza perciò dover modificare la convenzione.

Art. 9 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

§1. Nel presente articolo si darà conto dei rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in relazione alle funzioni oggetto di delega. Anche la disciplina di questi rapporti è obbligatoria per legge.
§2. A tal fine si indicheranno le somme – ovvero le modalità di ripartizione delle quote – che i Comuni si impegnano a destinare all'ente delegato per le funzioni oggetto di delega, possibilmente distinguendo tra le spese ordinarie di funzionamento e le risorse per lo svolgimento della funzione; si potranno inoltre prevedere le modalità di rendicontazione delle spese ai soggetti deleganti.
§3. I soggetti firmatari dovranno comunque verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili ed organizzativi con la gestione associata, ed adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.

Art. 10 - Dotazione di personale

§1. Se ritenuto necessario, in questo articolo si individuerà la dotazione di personale che si ritiene congrua per l'esercizio dei compiti conferiti: l'ente delegato potrà operare con personale in propria dotazione, o con personale distaccato o comandato dagli altri enti partecipanti.
§2. Se, in particolare, è previsto che le attività siano svolte in modo non continuativo da parte dell'ufficio competente, è opportuno convenire la

possibilità di avvalersi del personale in dotazione agli enti convenzionati in relazione ai vari procedimenti attivabili, stabilendo le modalità ed i limiti di tale avvalimento.
§3. La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti.

Art. 11 - Beni e strutture

§1. Per l'esercizio delle funzioni associate, potranno essere indicate le sedi, le strutture e le attrezzature messe a disposizione, o che è stabilito che siano messe a disposizione, dell'ente delegato da parte dei Comuni contraenti.
§2. Ai fini di una migliore dislocazione dei servizi sul territorio, si potrà prevedere l'utilizzazione di sportelli decentrati per il pubblico, esclusivamente con funzioni di front office, e posti comunque sotto la direzione del responsabile della gestione associata.

Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

§1. Si prevederanno in questo articolo le formalità e gli obblighi di preavviso per il recesso da parte di singoli Comuni, nonché le modalità di definizione di eventuali residui patrimoniali.
§2. Ugualmente, potranno prevedersi delle procedure apposite per lo scioglimento contestuale dei vincoli convenzionali da parte di tutti gli enti.

Art. 13 - Altri rapporti

§1. Nella convenzione è necessario indicare le modalità con cui si intendono utilizzare gli eventuali contributi per la gestione associata, concessi in base alla legge regionale n. 40/2001; è altresì opportuno indicare le modalità con cui gli enti regolano i rapporti tra loro in caso di revoca – parziale o totale – dei contributi medesimi, stante il fatto che la revoca opererà da parte della Regione esclusivamente nei confronti dell'ente risultante beneficiario.
§2. Si potrà prevedere, in relazione agli obblighi convenzionali, tempi e procedure per la contestazione di eventuali inadempimenti o di com-

portamenti, anche omissivi, che contrastano con il contenuto della convenzione, stabilendo eventuali specifiche conseguenze per il mancato adempimento.
§3. Qualora sia ritenuto opportuno, gli enti contraenti potranno affidare agli stessi organismi di consultazione (o ad appositi organismi a tal fine costituiti) la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Disposizioni di rinvio

§1 - Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
§2 – Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 15 - Esenzioni per bollo e registrazione

§1 - Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal ……., letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. …. pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

GUIDA PER LA REDAZIONE DI CONVENZIONE
per lo svolgimento associato di funzioni comunali mediante costituzione di un ufficio comune

INDICE

Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza
Art. 5 – Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti

Capo II – Funzionamento dell'ufficio comune
Art. 6 – Regole per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune
Art. 7 – Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Capo III – Rapporti tra i soggetti convenzionati
Art. 8 – Decorrenza e durata della convenzione
Art. 9 – Strumenti di consultazione tra gli enti contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune
Art. 10 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie
Art. 11 – Dotazione di personale
Art. 12 – Beni e strutture
Art. 13 – Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale
Art. 14 – Altri rapporti

Capo IV – Disposizioni finali
Art. 15 – Disposizioni di rinvio
Art. 16 – Esenzioni per bollo e registrazione

(Premesse)

- …..

Nelle premesse è utile citare in primo luogo le normative che attribuiscono le funzioni, le attività, i servizi oggetto della convenzione alla competenza del Comune; in tale ambito sarà opportuno segnalare le disposizioni (di legge ed eventualmente degli Statuti) che consentono ai soggetti firmatari della convenzione di rappresentare i rispettivi enti in questa sede.

In caso di convenzione con ente diverso dal Comune (es. Comunità montana), si citeranno la normativa che disciplina il funzionamento dell'ente stesso, la possibilità di gestire funzioni per conto dei Comuni, e l'articolo o gli articoli del decreto legislativo n. 267/2000 (l'articolo 30, ed eventualmente altri che siano rilevanti nella fattispecie) e le principali normative che disciplinano la forma associativa prescelta.

Si dovranno poi indicare le precedenti convenzioni, accordi di programma e intese già stipulati dai soggetti contraenti nelle funzioni, nelle attività, nei servizi oggetto della presente convenzione, dando conto se alcuni di essi siano mantenuti in vigore in quanto compatibili; si indicheranno inoltre le valutazioni di opportunità ed in generale tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'attivazione della gestione associata.

Sarà utile anche fare riferimento alle leggi che regolano le funzioni, le attività, i servizi oggetto di conferimento, eventualmente menzionandone gli articoli particolarmente significativi.

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della convenzione

§1. Con il presente articolo si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; si indicano inoltre in modo sintetico le funzioni, le attività e i servizi che dovranno essere svolti dall'ufficio.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione

§1. Si dovranno qui indicare i Comuni che aderiscono alla convenzione, specificando l'ente presso cui è costituito l'ufficio comune, che è considerato ente responsabile della gestione.

Art. 3 - Finalità

§1. Si esplicitano gli obiettivi comuni alle amministrazioni stipulanti, che si intendono perseguire con la gestione associata: economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione; miglioramento del servizio e distribuzione ottimale dei servizi sul territorio; valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori, ecc.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

§1. Si individuano in modo dettagliato le funzioni e i servizi oggetto della gestione associata, anche mediante riferimento alle normative che ne regolano lo svolgimento e l'erogazione.

§2. In particolare, dovrà essere specificato se l'ufficio comune avrà soltanto funzioni amministrative istruttorie (nel qual caso l'adozione dei provvedimenti resterà di competenza di altri organi dei singoli Comuni territorialmente competenti) o anche funzioni amministrative decisorie (e quindi l'ufficio potrà adottare provvedimenti come organo del Comune convenzionato).

§3. Se l'ufficio interviene nell'erogazione di servizi alle persone dovranno essere indicate le funzioni amministrative decisorie di competenza dell'ufficio e dovrà essere specificato se l'ufficio gestisce direttamente l'erogazione (in economia, in appalto, ecc.) o l'organizza sotto la sua diretta responsabilità, indicando le attività che questa gestione comporta (gestione del personale, gestione dei contratti, gestione dei procedimenti di accesso alle prestazioni, gestione dei procedimenti autorizzatori, attività di controllo, gestione di specifici interventi, ecc.). La scelta in ordine alle attribuzioni dell'ufficio comune (istruttorie, decisorie, di erogazione di servizi) deve cogliere, in relazione alla diversa

natura di funzioni, attività e servizi, il nucleo fondamentale della gestione associata, in modo tale che risulti inequivocabilmente l'integrazione di competenze, risorse e personale, che giustifica la gestione associata e la rende economica, efficace, efficiente, migliorativa dei servizi per i cittadini.

§4. Ai fini della concreta definizione dei compiti dell'ufficio comune, e della massima chiarezza e consapevolezza degli effetti che conseguono alla stipula della convenzione, è necessario fornire una indicazione precisa dei servizi, delle attività e dei procedimenti che rientrano nella competenza dell'ufficio. Si ricorda che, affinché la gestione associata possa essere considerata per i contributi previsti dal programma di riordino territoriale, questa elencazione deve contenere almeno i servizi, le attività, gli interventi, i procedimenti indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2004, n. 238, per la gestione associata medesima. Si tenga conto che in questa deliberazione si prevedono in molti casi delle varianti alternative fra loro, e che pertanto spesso non sarà sufficiente effettuare una mera riproduzione dei testi, ma occorrerà effettuare una valutazione specifica sulle scelte che meglio rispondono alle esigenze degli enti associati.

§5. Le attribuzioni dell'ufficio comune, oltre all'elencazione (puntuale e necessaria) prevista dal §4, posso essere ovviamente più ampie. Queste ulteriori attribuzioni devono essere a loro volta sufficientemente specificate; si ritiene anche possibile che siano indicate in maniera non tassativa, ad esempio facendo riferimento a tutti gli ulteriori servizi, attività, interventi, procedimenti amministrativi che attengono ad una certa materia di competenza degli enti, magari per non irrigidire le competenze dell'ufficio solo per quanto ulteriormente elencato e consentire di adeguare il contenuto della convenzione alla discipline successive della materia. Questa operazione deve risultare chiaramente, quale effettiva intenzione degli enti partecipanti; appare anche necessario che si individui la Conferenza dei Sindaci quale organo cui affidare il completamento dell'elenco. Ovviamente, il rinvio ad ulteriori atti integrativi ha senso solo se ha carattere sussidiario, cioè solo se la convenzione è sufficientemente dettagliata anche per questa parte più ampia. Questa

tecnica potrebbe anche essere utilizzata, e dunque prevista espressamente in convenzione, per aggiornare il contenuto delle attribuzioni a successive discipline di legge, che intervengono su specifici procedimenti amministrativi o attività; questa operazione tuttavia deve ritenersi possibile solo se quanto attribuito in modo espresso all'ufficio sia sufficientemente dettagliato, in modo da rendere chiaro il carattere sostanzialmente non innovativo dell'eventuale specificazione. Negli altri casi (ad esempio nel caso di attribuzione di nuove competenze per lo svolgimento di servizi) si ritiene necessario integrare il contenuto della convenzione con un ulteriore atto associativo.
§6. Resta comunque fermo il pieno rispetto di ogni altra normativa inderogabile da parte degli enti partecipanti.

Art. 5 - Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti

§1. Sarà utile indicare quei procedimenti, subprocedimenti e attività che, nella materia oggetto di gestione associata, restano di competenza dei singoli Comuni, tenuto conto di quanto già stabilito dall'articolo 4. Questa indicazione, cui deve porsi attenzione per evitare duplicazioni o incongruenze rispetto all'oggetto della gestione associata, è particolarmente significativa ai fini della corretta interpretazione della convenzione.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 6 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

§1. Nel presente articolo si delineano gli elementi essenziali di organizzazione dell'ufficio comune, in modo tale che questo possa essere immediatamente operativo. Le regole di funzionamento devono essere sufficientemente dettagliate, in modo da garantire il regolare funzionamento dell'ufficio comune sin dal momento della stipula della convenzione.
§2. Sarà utile stabilire che, per quanto non espressamente disciplinato ai sensi del §1, l'ufficio comune funzionerà secondo le modalità di or-

ganizzazione degli uffici e del personale vigenti nel Comune presso cui è costituito.
§3. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento dell'ufficio comune con le proprie strutture, provvederanno ad adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione, disciplinando a tal fine i rapporti dell'ufficio con il resto dell'organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dalla convenzione.
§4. All'ente responsabile della gestione associata, presso cui l'ufficio è costituito, deve essere affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell'ufficio e per la nomina, se del caso previo parere della Conferenza dei Sindaci, del suo responsabile.
§5. In coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 11, e in osservanza delle previsioni dell'articolo 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, verranno definiti i compiti del responsabile dell'ufficio e le principali figure professionali che sono o saranno coinvolte nell'organizzazione. Il responsabile, ove l'ufficio comune abbia funzioni esclusivamente istruttorie, svolge comunque le funzioni di gestione del personale assegnato all'ufficio stesso, e le funzioni di responsabile del procedimento per le attività ed i procedimenti oggetto della gestione associata.
§6. Si ricorda che, ai fini della concessione del contributo, occorre che l'ufficio comune sia effettivamente costituito e che ne sia anche individuato il responsabile da parte dell'ente responsabile della gestione associata.

Art. 7 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

§1. Particolare attenzione dovrà essere data ai regolamenti che l'ufficio comune dovrà applicare per lo svolgimento della gestione associata.
§2. Lo svolgimento della funzione o l'erogazione del servizio, potranno essere regolati dalla convenzione o da un apposito regolamento uniforme approvato contestualmente (allegato alla convenzione medesima). In linea di massima, ferma restando l'unicità dell'ufficio comune, lo svolgimento della funzione potrebbe restare nel campo di regolamentazione di ogni singolo Comune; è evidente, tuttavia, che la funzio-

nalità dell'ufficio è assicurata anche dal fatto che questo sia messo in condizione di applicare regolamenti sufficientemente uniformi (anzi, di regola, tra i suoi compiti dovrebbe essere inserita anche l'istruttoria sui regolamenti che incidono sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati all'ufficio). La scelta più opportuna ed efficace sulla regolamentazione dello svolgimento delle funzioni va posta in stretta relazione con il contenuto essenziale della gestione associata e con le attività che si sono indicate per l'ufficio comune (istruttorie, decisorie, di erogazione di servizi), anche tenuto conto di quanto indicato ai fini dell'incentivazione dalla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238. Ad esempio, se per l'erogazione di un servizio in forma associata è necessaria la disciplina uniforme dei requisiti di accesso, questa non potrà essere affidata a diversi regolamenti comunali, ma dovrà essere stabilita, come si è detto, in modo unitario. E' comunque opportuno che nella convenzione gli enti si impegnino a risolvere questo problema secondo modalità condivise, curando il rispetto delle forme di pubblicità che sono richieste dagli Statuti, dalle leggi di settore e, in linea generale, dalla legge 241/90. La chiara disciplina delle competenze regolamentari, anche in una fase transitoria, rappresenta una garanzia sul buon funzionamento della gestione associata e sulla effettiva possibilità di esercitare le attività previste dalla convenzione.

CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

§1. La convenzione prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 deve obbligatoriamente stabilire la decorrenza e la durata espressa del vincolo associativo. Per essere considerata nella concessione del contributo, la durata della convenzione deve avere entrambi i seguenti requisiti: deve essere almeno di due anni dalla stipulazione e, in aggiunta, di almeno un anno dalla data prevista per la conclusione del procedimento di concessione del contributo. In sostanza, saranno escluse dal contributo le gestioni associate per le quali non è prevista

espressamente una durata minima, che dia il senso della volontà degli enti di impegnarsi reciprocamente per realizzare una esperienza associativa compiuta. La durata così espressa non esclude comunque la previsione della facoltà di recesso di singoli partecipanti o lo scioglimento consensuale del vincolo associativo.
§2 - Nell'articolo si espliciteranno anche la possibilità e le formalità di rinnovo della convenzione.

Art. 9 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

§1. La gestione associata deve operare nell'interesse di tutti gli enti partecipanti, a prescindere dalla loro quota di partecipazione, e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.
§2. L'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede l'indicazione delle forme di consultazione tra gli enti contraenti come un elemento essenziale della convenzione: a tal fine, dovrà individuarsi un apposito organismo che comprenda i Sindaci dei Comuni convenzionati (es. Conferenza dei Sindaci) o i loro delegati, che – nel rispetto delle norme sul riparto delle competenze politiche e gestionali di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione all'articolo 107 del decreto legislativo medesimo – svolga funzioni di programmazione ed indirizzo generali sull'ufficio comune, esamini le questioni di interesse comune e verifichi la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni. Posto che ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 i Sindaci sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, è necessario individuare all'interno della gestione associata un organo che si confronti su tali temi ed eserciti suddetti poteri in modo coordinato. E' evidente, infatti, che le funzioni di indirizzo politico sull'ufficio comune devono essere rispondenti agli obiettivi per i quali si è proceduto alla sua istituzione.
§3. Alcuni enti associati prevedono nelle convenzioni anche la costituzione di comitati o gruppi di lavoro composti da loro rappresentanti o referenti tecnici, anche con funzioni di supporto alle sedi di consulta-

zione istituzionale; ove si proceda in tal senso, occorre delimitare con chiarezza i compiti di questi organismi, onde evitare che assumano su di sé parte dei compiti propri dell'ufficio comune, mettendo sostanzialmente in discussione l'effettività della gestione associata.

Art. 10 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

§1. Nel presente articolo si darà conto dei rapporti finanziari, sulla base dei quali i soggetti convenzionati attribuiscono all'ufficio comune le risorse necessarie all'espletamento delle proprie funzioni.
§2. A tal fine si indicheranno le somme – ovvero le modalità di ripartizione delle quote – che i Comuni si impegnano a destinare all'ente responsabile della gestione, per sostenere le spese di funzionamento.
§3. Si regolano inoltre le modalità di attribuzione delle risorse per lo svolgimento della funzione: in linea di massima la scelta può andare nel senso che esse vengano attribuite direttamente all'ufficio mediante gli atti di bilancio dei singoli Comuni (prevedendo la possibilità per il responsabile dell'ufficio comune di assumere impegni di spesa direttamente sui bilanci dei Comuni convenzionati), ovvero che le risorse vengano trasferite all'ente presso cui l'ufficio è costituito, sulla base delle spese che l'ente stesso sostiene nell'immediato, e che vengono successivamente rendicontate ai vari Comuni contraenti.
§4. Fermo restando il rispetto delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si dovrà pertanto introdurre da parte dei Consigli Comunali nei rispettivi regolamenti di contabilità (o sui contratti) – contestualmente all'approvazione della presente convenzione e in coerenza con le scelte di cui al paragrafo precedente – una norma apposita che assicuri il corretto funzionamento dell'ufficio comune.
§5. I soggetti firmatari dovranno comunque verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata, e adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.

Art. 11 - Dotazione di personale

§1. In questo articolo si definisce la dotazione di personale necessaria per l'esercizio dell'attività dell'ufficio comune, individuando le capacità professionali essenziali.
§2. L'ufficio potrà operare con personale in dotazione all'ente responsabile della gestione, ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti presso lo stesso ente responsabile della gestione, nel quale l'ufficio comune è costituito.
§3. Se, in particolare, è previsto che le attività siano svolte in modo non continuativo da parte dell'ufficio competente, è opportuno convenire la possibilità di avvalersi del personale in dotazione agli enti convenzionati in relazione ai vari procedimenti attivabili, stabilendo le modalità ed i limiti di tale avvalimento.
§4. La concreta attribuzione del personale di cui sopra avverrà con appositi atti di carattere organizzativo, da adottarsi entro un termine stabilito tra le parti.

Art. 12 - Beni e strutture

§1. La sede dell'ufficio comune è individuata presso l'ente responsabile della gestione; si potranno inoltre indicare le strutture e le attrezzature conferite all'ente medesimo perché vengano utilizzate dall'ufficio comune.
§2. In linea generale, l'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle risorse necessarie per il funzionamento ordinario; per gli acquisti di beni e servizi di carattere straordinario, si potrebbe inoltre prevedere il previo assenso della Conferenza dei Sindaci.
§3. Ai fini della migliore dislocazione dei servizi sul territorio, si potrà prevedere di istituire sportelli decentrati per il pubblico, esclusivamente con funzioni di front office, e posti sotto la direzione del responsabile della gestione associata.

Art. 13 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

§1. Si prevederanno in questo articolo le formalità e gli obblighi di preavviso per il recesso da parte di singoli Comuni, nonché le modalità di definizione di eventuali residui patrimoniali.

§2. Ugualmente, potranno prevedersi delle procedure apposite per lo scioglimento contestuale dei vincoli convenzionali da parte di tutti gli enti e la soppressione dell'ufficio comune.

Art. 14 - Altri rapporti

§1. Nella convenzione è necessario indicare le modalità con cui si intendono utilizzare gli eventuali contributi per la gestione associata, concessi in base alla legge regionale n. 40/2001; è altresì opportuno indicare le modalità con cui gli enti regolano i rapporti tra loro in caso di revoca – parziale o totale – dei contributi medesimi, stante il fatto che la revoca opererà da parte della Regione esclusivamente nei confronti dell'ente risultante beneficiario.
§2. Si potrà prevedere, in relazione agli obblighi convenzionali, tempi e procedure per la contestazione di eventuali inadempimenti o di comportamenti, anche omissivi, che contrastano con il contenuto della convenzione, stabilendo eventuali specifiche conseguenze per il mancato adempimento.
§3. Qualora sia ritenuto opportuno, gli enti contraenti potranno affidare agli stessi organismi di consultazione (o ad appositi organismi a tal fine costituiti) la risoluzione di problematiche attinenti lo svolgimento della gestione associata o l'interpretazione della convenzione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Disposizioni di rinvio

§1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
§2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 16 - Esenzioni per bollo e registrazione

§1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Atto redatto dal ……., letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. …. pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

INFORMAZIONI

Referente politico:
Angelo Passaleva
Vice Presidente della Giunta regionale

Struttura regionale competente:
Settore affari istituzionali e delle autonomie locali
Direzione generale della Presidenza
Via Cavour, 18 – 50129 Firenze
Luigi Izzi, dirigente del Settore
tel. 055.4384866
l.izzi@mail.regione.toscana.it
Mauro Trotta, responsabile Gestione e interventi nel sistema locale e degli enti pubblici
tel. 055.4384797
m.trotta@mail.regione.toscana.it
Alessandro Bicchierai, funzionario
tel. 055. 4384829
a.bicchierai@mail.regione.toscana.it
Niccolò De Laurentiis, funzionario
055.4384812
n.delaurentiis@mail.regione.toscana.it
Nicola Gentini, funzionario
tel. 055.4384864
n.gentini@mail.regione.toscana.it
Iolanda Giusteschi Conti, funzionaria
tel. 055.4384839
i.giusteschi@mail.regione.toscana.it

Le informazioni sul Programma di riordino territoriale e sui provvedimenti attuativi sono reperibili sulla pagina web, curata da Alessandro Bicchierai, in
www.regione.toscana.it/gestioniassociate

Per comunicare con la struttura regionale si può utilizzare anche l'indirizzo e-mail:
gestioniassociate@regione.toscana.it